TRATTATO

DELLE

MATERIE BENEFICIARIE

DI

FRA' PAOLO SARPI,

Nel quale si narra, col fondamento dell' Historie, come si dispensassero l'Elemosine de' Fedeli nella primitiva Chiesa.
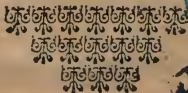
IN MIRANDOLA,

M. DC. LXXVI.

LO STAMPATORE
AL
LETTORE.

NOn pensò, in maniera alcuna, Frà Fulgentio che quest' opera quantunque compita,& d'vtilità non mediocre per la piena, perfetta e distinta notitia ch'ella reca a'curiosi, dell'intrapresa importantissima materia, fosse per comparir mai alle stampe, e per questa causa non la registrò nel Catalogo dell' opere del Padre Maestro Paolo, che si legge doppo la storia della vita di quell'Eccellentissimo Scrittore e Teologo della Serenissima Republica, mà se convenisse nominar quì tutti li libri che seguíta la morte de'loro Autori, ben che con-

tro la loro intentione, hanno fatto degna comparſa sù le ſcene Letterarie, ſarebbe di meſtiere ſcrivere non vno, mà più volumi infinite volte eccedenti in groſſezza quello che tieni adeſſo nelle mani.

Contentati dunque ò Caro Lettore, di riconoſcere à tutti li ſegni, che queſto è legitimo parto del Çervellaccio di quel grá Virtuoſo, e per che tutto quello che ti vien da ſi fatta mano, in vece di tediarti provoca maggiormente l'appetito tuo, ſappi che quelli c'hanno havuto fortuna di diſotterrar queſt'vltimo teſoro, ſanno dove ne ſiano ancora naſcoſti altri di non minor vaglia, e ch'a ſuo tempo, il deſio c'hò di ſodisfarti vie più, non mancherà d'arrichirtene. Frà tanto vivi lieto e ſano, & reſti auvertito ch'in queſto Trattato che troverai più corretto

di

di tutte le Copie à mano che se ne sono vedute sin'hora, dove oltre gl'errori spessissimi, vn quarto in circa dell'opera veniva omesso, come te n'accorgerai facilmente se ne hai letta alcuna, li Compponitori miei t'havevano privato di qualche poche righe che ti rendo quì perche di così reconditi cibi non si deve perdere ne pur'vn micolino; a pagina dunque 30. lin. 8. doppo queste parole *Circa il 300.* bisogna leggere quest'altre *da quelli che fuggivano le persecutioni, e di là passò in Grecia, dove da S. Basilio, circa il 370. fù formato nella maniera che ancora continua in quei paesi.* Gl'altri errori come di minor rilievo e pochissimi verranno da te compatiti, Addio.

TAVOLA

Delle Cose contenute in questo TRATTATO.

A

Diffesa

Dona-

Non

e d'a-

Mona-

Rega-

R

Rise-

di

V

Si

TRAT-

TRATTATO
DELLE
MATERIE
BENEFICIARIE
DI
FRA PAOLO SARPI,

Nel quale si narra, col fondamento dell'Historie, come si dispensassero l'Elemosine de' fedeli nella primitiua Chiesa.

ESsendo raffreddato il feruor antico della Charità Christiana che non solo mosse li Prencipi, e priuati à donar alle Chiese copiosamente ricchezze temporali; ma ancora induceua li Ministri Ecclesiastici à dispensarle santamente in casi pij, non è marauiglia,

glia, ſe al preſente pare che ſiano mancati li fedeli diſpenſatori, e ſucceſſi in luogo loro altri diligenti ſolo in ritenere, & acquiſtare, ſi che ſia ſtato neceſſario moderare con leggi gli eceſſiui acquiſti, & reſti acceſo vn continuo deſiderio negli huomini pij di veder anco reſtituita l'amminiſtratione delli beni poſſeſſi dalle Chieſe, ſe non à quell'antica eſemplarità, almeno à tolerabile moderatione. Li difetti che ci par vedere al giorno d'hoggi non ſono entrati nell'Ordine Clericale tutti inſieme, nè coſi ecceſſiui in vn iſteſſo tratto di tempo, ma da vna ſomma, anzi diuina perfettione per gradi ſono diſceſi all'imperfettione, che hora è manifeſta à tutti, & confeſſata da gl'iſteſſi Eccleſiaſtici, e da alcuni tenuta per irrimediabile: Con tutto che piacendo à Dio N. Signore di donar alli fedeli ſuoi tanta gratia, quanto donò alli noſtri maggiori, non dobbiamo perdere la ſperanza di vedere le medeme marauiglie anco nelli noſtri ſecoli:

li: è ben neceſſario ſi come per gradi ſiamo peruenuti à queſta profondità di miſeria, coſi per gl'iſteſſi andarſi alzando per ritornare verſo quella ſommità di perfettione, nella quale fù la Chieſa Santa. Il che non potendoſi fare, ſe non conoſcendo qual foſſe dal principio l'amminiſtratione delle coſe temporali, & come ſia mancato quel buon gouerno, à parte à parte è neceſſario innanzi ogni altra coſa, dire, come la Chieſa di tempo in tempo hà acquiſtato le ricchezze temporali, & come in ciaſcuna mutatione deputaſſe li miniſtri per diſpenſarle, ò poſſederle, il che ci ſcoprirà gl'impedimenti, che in queſti tempi attrauerſano vna buona riformatione, e moſtrerà le maniere di ſuperarli, e queſto è il mio proponimento nel preſente diſcorſo della materia Beneficiale tanto ampia.

Fù il principio delli beni Eccleſiaſtici mentre ancora conuerſaua in queſto mondo N.Signore Gieſù Chriſto, & il fondo loro non era altro che

le oblationi delle persone pie, & diuote, le quali erano conseruate da vn ministro, & distribuite in due opere solamente; Vna per le necessità di N. Signore, e degli Apostoli Predicatori dell'Euangelo; & l'altra per far elemosina a'poueri. Tutto questo si vede chiaro in S. Giouanni, doue dice l'Euangelista, che Giuda era quello, che portaua la Tascha, ò Borsa, doue erano riposti li danari præsentati al Signore, e che il medesimo andaua spendendo, comprando le cose necessarie à loro, ò vero distribuendo alli Poueri conforme à quanto il Signore alla giornata comandaua. Considera S. Agostino, che hauendo Christo il ministerio degli Angeli che lo seruiuano, non era in necessità di conseruar danari; con tutto ciò volse hauer Borsa, per dar esempio alla Chiesa di quello, che ella doueua fare, e per tanto sempre intese la Chiesa, che dalla Santità sua Diuina col suo proprio esempio fosse instituita la forma del danaro Ecclesiastico, instruendo,

e di doue si douesse cauare, & in che cosa si douesse spendere. Et se nelli tempi nostri non vediamo osseruato questo santo instituto, dobbiamo considerare, che per nostro ammaestramento, & consolatione racconta la Scrittura Diuina, che all'hora anco Giuda era vn Ladro, & vsurpaua per se li beni communi al Collegio Apostolico, & venne à tanto colmo d'auaritia, che non parendo gli assai quello che rubbaua, per far maggior somma di danari, passò à tanta empietà, che vendè alli Giudei la persona medesima di Christo Nostro Signore. E se noi ò leggendo l'historie, ò vero osseruando le cose occorrenti a'tempi nostri, crederemo, che li Beni Ecclesiastici siano spesi, in gran parte in altri vsi, che pij, & che alcun delli Ministri non contento di vsurparsi quello, che dourebbe esser commune della Chiesa, e delli Poueri, passi cosi innanzi, che venda anco per far denari le cose sacre, & le gratie spirituali, non douremo riferir ciò à

particolar miſeria de'noſtri, ò di alcuni tempi, ma aſcriuerlo à permiſſione Diuina per eſercitio de'bùoni, conſiderando che il principio della Chieſa naſcente fù ſoggetto alle medeſime imperfettioni; ben douremo ciaſcuno ſecondo il grado, & vocatione ſua procurar il rimedio, chi non può altrimenti, con le orationi, & chi può impedire il male, con ouuiare, & opporſi agliabuſi, conſiderando, che ſe ben Giuda non fù humanamente punito, per che erano complici delli ſuoi delitti quelli, che doueuano caſtigarlo, moſtrò nondimeno la Diuina Prouidenza qual pena meritaſſe, e diſpoſe che eſſo ſteſſo foſſe l'eſecutore in ſe medeſimo, per documento di quel che doueſſero fare quelli, che la Maeſtà ſua haurebbe nelli tempi ſeguenti dati per tutori, e difenſori della ſua Chieſa,

Doppo che Chriſto N. Signore montò al Cielo li Santi Apoſtoli ſeguirono nella Chieſa di Gieruſalemme l'iſteſſo inſtituto d'hauer il danaro Eccleſia-

Ecclesiastico per li due effetti sopradetti, cioè per bisogno delli ministri dell'Euangelio, e per elemosine de Poueri: & il fondo di questo danaro era similmente le oblationi delli fedeli, quali anco mettendo ogni loro hauere in commune, vendeuano le loro possessioni per far danari à questo effetto; si che non era distinto il Commune della Chiesa dal particolare di ciascun fedele, come si vsa ancora in alcune Religioni, che seruano li primi instituti. Erano molto pronti li Christiani in quei primi tempi à spogliarsi delli beni temporali per impiegarli in elemosine, perche aspettauano di prossimo il fine del Mondo, hauendoli Christo N. Signore lasciati incerti, & quantunque fosse per durare quanto si volesse, non l'haueano per considerabile più, che se fosse all'hora per finire, tenendo per fermo, che la figura di questo mondo, cioè lo stato della vita presente trapassa; per che anco le oblationi sempre più s'aumentauano; il costume però di

non hauer cosa alcuna di proprio, ma il tutto in commune, si che non vi fosse alcuno pouero ò ricco, ma tutti vgualmente viuessero, non vsci fuori di Gierusalemme, anzi nelle altre Chiese, che i Santi Apostoli edificarono, non fù instituito, nè in Gierusalemme durò molto longamente. Imperoche 26. anni doppo la morte di Christo, si legge che il publico era distinto dal priuato, conoscendo ciascun il suo, & essendoui anco il danaro commune in quella Chiesa, come nelle altre fondato nelle oblationi, le quali poste in commune seruiuano per li soli ministri, e per li poueri, nè era lecito viuer di quel della Chiesa à chi hauea del suo; laonde S. Paolo ordina, che le vedoue, quali hanno parenti, siano spesate dalli suoi proprij, accioche li beni Ecclesiastici possino bastar à quelle, che sono veramente Vedoue, cioè Vedoue, e pouere. Il primo giorno della Settimana, che per questa causa fù chiamato Domenica si congregauano li fedeli,

& ciascu-

& ciascuno offeriua quello che hauea messo da banda la settimana innanzi per li bisogni communi.

La cura di questi beni, che N. Signore mentre fù in vita mortale diede à Giuda, doppo l'Ascensione gli Apostoli per pochissimo tempo l'amministrarono essi stessi; ma doppo vedendo, che per la distributione nasceuano trà li fedeli mormorij, e seditioni, parendo ad alcuni di non participare, quanto haurebbono voluto, del commune, & credendo che altri hauessero più del douere, si come il male è commune in tutt'i tempi, nella dispensa de beni della Chiesa conobbero gli Apostoli, che non poteuano attendere à questo perfettamente, & insieme alla predicatione della parola di Dio, & determinarono di ritener per se il ministerio del predicare, & insegnare, ordinando per quest'officio di tener cura delle cose temporali vn'altra sorte di ministri, tutto in contrario di quello, che vediamo fare nelli tempi nostri, quando al gouerno delle

cose temporali attendono li principali Prelati della Chiesa, & l'officio del predicare, & insegnare la parola di Dio e la Dottrina dell'Euangelio è lasciato alli Frati, ò ad alcuni poueri Preti infimi nella Chiesa. Ma quei noui ministri, che li Santi Apostoli instituirono per gouerno delle cose temporali, chiamarono Diaconi, & cosi da tutto il corpo delli fedeli fù fatta elettione di sei à quest'effetto, quali gli Apostoli ordinarono à tal ministerio, & douunque essi fondarono Chiesa, ordinarono anco Diaconi nell'istessa maniera, come anco ordinauano li Vescoui, e Preti, & altri ministri Ecclesiastici, cioè precedendo digiuni, & orationi, & susseguendo l'elettione commune delli fedeli, seruando inuiolabilmente quest'ordine di non deputar mai ad alcun carico Ecclesiastico persona, la quale prima non fosse eletta dall'vniuersale della Chiesa, cioè da tutti li fedeli insieme. Quest'vso continuò nella Chiesa in tal maniera per circa 200. anni, sostentandosi
con

con li beni publici li ministri Ecclesiastici, e li poueri ancora, nè essendoui altro fondo, saluo che l'oblationi ch'erano fatte dalli fedeli nella Chiesa, le quali però erano abbondantissime, perche ciascuno per feruore di Charità offeriua tutto quello, che poteua secondo il proprio hauere, siche quando le facoltà delli fedeli d'vna Città erano abbondanti per supplire alli bisogni della propria Chiesa si faceuano collette anco per l'altre Chiese pouere: per il che anco S. Giacomo, S. Pietro, e S. Giouanni quando riconobbero per consorti, & compagni nell'Euangelio S. Paolo, e S. Barnaba gli raccomandarono quest'opera di raccogliere qualche elemosina per la pouera Chiesa di Gierusalemme, per laquale anco narra S. Paolo hauer fatte raccolte in Macedonia, Acaia, Galatia & Corintho, e questo costume si osseruò non solo viuendo li Santi Apostoli; ma anco doppo la morte loro; & nella Città di Roma, doue le ricchezze erano am-

pliſſime anco le offerte erano coſi abbondanti, che intorno l'anno 150. non ſolo baſtauano à ſoſtentare li Chierici, e poueri Chriſtiani di quella Città, ma ancora à ſomminiſtrare abbondantemente all'altre Chieſe non ſolo vicine, ma anco lontane, dando da viuere in diuerſe Prouincie alli Chriſtiani condannati à cauar metalli, & à prigioni, & altri miſerabili Chriſtiani; e per moſtrare l'abbondanza dell'oblationi dirò ſolo queſto, che Marcione circa il 170. fece oblatione nella Chieſa Romana in vna volta 5000. Δ. d'oro, e perche hebbe certe opinioni non conuenienti in materia della fede, fù ſcacciato dalla Congregatione, & reſtituitigli i danari intieramente, parendo à quella Santa Chieſa, che ſarebbe reſtata contaminata ritenendo la robba d'vn heretico. Accrebbe poi tanto in Teſori la Chieſa di Roma, che dopo il 220. erano deſiderabili agli ſteſſi Imperatori Romani; onde Decio Prencipe ritenne S. Lorenzo Diacono Romano per leuargli li Teſori

sori Ecclesiastici che à tanta ampiezza
erano peruenuti; se bene s'ingannò
quel Prencipe, credendo, che li Tesori
fossero ammassati, & conseruati,
perche quel Santo Diacono accortosi
della rapacità del Tiranno, e preuedendo
la persecutione imminente, dispensò
il tutto in vna volta, come
erano soliti di fare soprastando simili
pericoli; & la maggior parte delle
persecutioni fatte alla Chiesa doppo
la morte di Commodo, furono per
questa causa, cioè perche li Principi,
ò li Prefetti ritrouandosi in strettezza
di danari, per quella via voleuano impadronirsi
di quelli della Chiesa Christiana.

Doppo che le Chiese furno fatte
ricche, anco li Chierici cominciorno
à viuere con maggior commodità, &
alcuni non si contentando di quel
vitto commune della Chiesa quotidiano,
volsero viuer separatamente
nella propria Casa, & dalla Chiesa
hauer la sua portione separatamente
in danari ogni giorno, ò per vn mese
continuo,

continuo, & ancora per più lungo tempo; cosa che se ben declinaua dalla prima perfettione, nondimeno era tolerata dalli Padri. Non si fermò però in questo stato il disordine, ma incominciorno li Vescoui à mancare delle solite elemosine alli poueri, e ritener per se quello che douea esser distribuito, & con li beni della Chiesa communi fatti ricchi, facendo anco delle vsure per accrescerli, & lasciando la cura dell'insegnare la dottrina di Christo, tutti si occupauano nell'auaritia, le quali cose S. Cipriano piange, che nel suo tempo fossero vsitate, & conclude, che per purgare la sua Chiesa da questi errori Dio permettesse quella gran persecutione, che fù sotto l'Imperio di Decio, perche sempre la Maestà Diuina hà riformato la sua Chiesa ò suauēmente col mezo delli legitimi magistrati, ò quando gli eccessi sono passati troppo oltre, con l'instromento di persecutioni. Ma se ben la Chiesa possedeua tante ricchezze, non hebbe però in questi
tempi

tempi beni ſtabili; prima, perche non ſe ne curauano per la ragione ſudetta, che ſtimauano il fine proſſimo, e tutte le coſe mondane eſſer tranſitorie, e di graue peſo à chi tende al Cielo, poi ancora perche à neſſun Collegio, ò Communità, ò corpo ſecondo le leggi Romane poteua eſſer donato ò laſciato per teſtamento, nè quello per qualſiuoglia cauſa poteua poſſeder beni immobili, ſe non era approbato dal Senato, ò dal Prencipe, nè queſto ſi può metter in dubbio, ſe ben vanno attorno alcune Epiſtole ſotto nome di Papi Vecchi, che rendono ragione perche gli Apoſtoli vendeſſero le poſſeſſioni in Giudea, & li Chriſtiani ſeguenti le conſeruaſſero, con dire, che queſto fù perche preuedeuano gli Apoſtoli che la Chieſa Chriſtiana non douea rimaner in Giudea, ma ſi bene fra le genti, quaſi che nell'Euangelo la cauſa del vender non ſia moſtrata eſpreſſamente quando Chriſto diſſe alla ſua Chieſa: Non temete ò picciol compagnia vendete quello che poſſedete,

dete, & fate elemosina, che se ben Gierusalemme fù distrutta, alla sua reedificatione non hauesse quantità di Christiani, & anco non siano state distrutte delle Città, doue le Chiese frà Gentili haueano possessioni; ma è superfluo trauagliarsi à mostrare questa falsità, essendo cosa certa, che quelle Epistole sono supposte, & state formate circa l'800. da quelli, che anteposero (come si fà anco al presente) le ricchezze, & le pompe alla moderatione Apostolica instituita, e comandata da Christo: ma nella confusione che fù nell'Imperio molto continuata doppo la prigionia di Valeriano, essendo poco in osseruanza le leggi, massime in Affrica, Francia, & Italia, alcuni lasciorno, ò vero donorno anco delli Stabili alle Chiese, li quali l'anno 302. furono tutti confiscati da Diocletiano, & Massimiano, se bene in Francia per la bontà di Costanzo Cloro Cesare, che la gouernaua, il decreto degl'Imperatori non si esegui; ma havendo questi Prencipi rinonciato

to l'Imperio, Massentio otto anni doppo restitui tutte le possessioni alla Chiesa Romana, e poco doppo Constantino; & Licinio concessa la libertà di Religione alli Christiani, & approuati li Collegij Ecclesiastici, che con voce Greca chiamauano Chiese, concesse generalmente per tutto l'Imperio, che potessero acquistare beni stabili così per donatione, come per testamento, esentando ancora li Chierici dalle fattioni personali publiche, acciò potessero attendere più commodamente al seruitio della Religione. Non era in conto alcuno all'hora, nè per molto tempo doppo in vso il costume de'tempi nostri di donare ò lasciare il suo alla Chiesa con obligo speciale di qualche particolar opera, come di fabriche, maritaggi di Donzelle, alimenti di Orfani, od'altre, nè meno con obligatione di messe ò d'anniuersarij ò d'altri officij Ecclesiastici; ma le persone donauano, e lasciauano assolutamente, & il legato ò donatiuo era incorporato nella massa com-

commune, che era fondo per le ſpeſe di tutte l'opere pie, perilche parlando delli beni Eccleſiaſtici antichi, è veriſſimo che non ſono dedicati ad'alcuna opera particolare, ma non è già vero, che ſi poſſino ſpendere in che l'huomo vuole, perche ſono dedicati alla ſola vniuerſità delle pie opere. Fù grand'accreſcimento anco l'eſentioni, che li Prencipi conceſſero alli beni Eccleſiaſtici, liberandoli dalle publiche contributioni, il che era già per tutto inuiolabilmente oſſeruato con gran ſodisfattione delli Prencipi, & approbatione de'Popoli, e non tornaua in danno publico nè in grauame della Plebe per due ragioni, l'vna perche li beni Eccleſiaſtici finalmente erano delli poueri del Popolo, onde l'eſentarli non era altro, che eſentar quelli, che non hanno, e laſciar le contributioni à quelli che hanno, coſa riputata ſempre giuſta; l'altra perche eſentar vno quando hà poco, & meno di quanto baſta, non è grauame à gli altri. Non deue per tanto alcuno tirar con-

conſeguenza, che anco nelli tempi preſenti foſſe giuſta, & conueniente l'iſteſſa liberalità de'Prencipi verſo la Chieſa, quando ella è fatta così ricca; che poſſiede vn quarto, e ſenza dubbio più di quanto il rimanente delle perſone, & queſto non lo ſpende più per i poueri; ſi che l'eſentarli ſarebbe far il contrario di quanto li buoni Prencipi hanno fatto, eſentando li ricchi, e mettendo le grauezze debite da quelli ſopra li poueri. Per il che non ſono manco pij li Prencipi preſenti, che quelli d'all'hora, ma la materia è diuerſa: queſti concederebbero anco eſſi l'eſentioni alla Chieſa, ſe foſſe pouera, & quelli non l'haurebbero conceſſa ſe foſſe ſtata ricca. La gran diuotione de'Prencipi, e Popoli ſi come fece creſcere le ricchezze Eccleſiaſtiche grandemente, così eccitò nelli Miniſtri Eccleſiaſtici gran ſete al moltiplicarli, dal qual eceſſo non furono eſenti manco li ben intentionati; imperoche vedendo come la diſtributione de'beni Eccleſiaſtici cade-
ua

ua in gloria di Dio, e beneficio commune, concludeuano, che quanto più vi fosse nella Chiesa da distribuire, tanto meglio fosse, onde s'adoperauano con ogni via, e con ogni arte ad'acquistarne, non auuertendo, se il modo, che vsauano, fosse legitimo, & condecente all'equità; ma purche sortissero l'effetto, cioè, che la Chiesa acquistasse per qualunque via, le pareua hauer fatto sacrificio à Dio: Et certamente innumerabili, & immensi mali nascono da questa sorte di persone zelanti, che appresso al zelo non adoprano la discrettione, perche parendo à loro, che ogni cosa inuiata al fine della Religione, per qualunque via si voglia, sia buona, operano bene spesso contro la pietà, & humanità, & mettono il mondo in confusione; così auuenne nelli primi tempi doppo che la Chiesa ottenne facoltà d'acquistare beni stabili, era creduto d'alcuni Religiosi, che fosse seruitio di Dio priuare li proprij figliuoli, e Parenti per donare alle Chiese, perilche

che anco non tralasciauano arte alcuna per indur le Vedoue , Donzelle, & altre persone facili à priuare le proprie case per lasciar alla Chiesa : il disordine passò così presto li termini di poter esser superato, che fù necessitato il Prencipe di prouederci, e del 370. fù fatta la legge che se ben non priuaua le Chiese d'acquistare assolutamente, prohibiua però agli Ecclesiastici l'andar in Casa di Vedoue, & Pupille, & il riceuere per donatione, ò testamento alcuna cosa dalle Donne, non solo direttamente, ma nè anco per mezo di terza persona ; la qual leggi S. Girolamo, confessa esser stata medicina per la corruttione entrata nelli Chierici, passati troppo innanzi nel desiderio d'acquistare cose temporali, & quella non bastò ; che anco pochi anni dopò, cioè del 390. fù fatto vn'altra legge, che la vedoua, quale si dedicaua alli seruitij della Chiesa non potesse donargli, ò lasciargli per testamento beni stabili, ò mobili pretiosi di casa, di che altroue si è à lungo ragionato. Nè

Nè à S. Agoſtino che viſſe in queſti tempi, piacque molto il ſouerchio acquiſto, anzi apertamente diceua, piacerli più che l'heredità foſſero laſciate alli propinqui ò affini, che alla Chieſa, & in fatti anco rifiutò dell'heredità laſciate alla Chieſa ſua, dicendo apertamente, che il miniſterio Eccleſiaſtico non ſtaua in diſtribuire molto, ma in diſtribuire bene. Anzi riprendeua vn nuouo modo d'acquiſtare alle Chieſe, trouato in quei tempi ſteſſi, e queſto fù comprando ſtabili con l'auanzo, che ſi faceua dell'Entrate, il qual modo da quel Santo fù ſempre aborrito; nè mai egli lo volſe permettere nella ſua Chieſa anzi diceua nelle publiche Prediche, che egli haurebbe più toſto voluto viuere delle oblationi, & collette, come ſi ſoleua fare nelli primi tempi della Chieſa, che hauer cura di poſſeſſioni; il che gli era graue, e l'impediua dall'attendere intieramente al carico principale del Veſcouo, cioè delle coſe ſpirituali, aggiungendo, che era preparato di rinoncia-

re le possessioni, purche alli serui di Dio, & alli ministri fosse proueduto il viuere, come nel Vecchio Testamento per via di Decime, ò altre oblationi, senza che douessero esser soggetti alla distrattione, che portaua seco l'hauer cura di cose terrene.

Ma con tutti li freni posti dalli Santi Padri con le buone esortationi, e delli Prencipi con le buone leggi, non si potè però fare che li beni Ecclesiastici non crescessero sopra il douere; restaua pur il modo del gouernarli, e dispensarli antico, il quale durò fino al 420. senza notabile alteratione; ancora tutte le oblationi, & altre entrate Ecclesiastiche, che si cauauano dalli beni stabili, erano in commune, & gouernate dalli Diaconi, & in aiuto loro dalli Suddiaconi, & altri Economi, & distribuite per mantenimento delli ministri Ecclesiastici, e delli poueri; il Collegio delli Preti, & il Vescouo principalmente erano sopraintendenti, & si faceua in somma vna entrata, & vna spesa di tutto, si che il

Vescouo disponeua d'ogni cosa, li Diaconi eseguiuano, e tutti li Chierici viueuano di quel della Chiesa, se bene non tutti amministrauano. Fà mentione San Gio:Crisostomo, che la Chiesa d'Antiochia in questi tempi à spese publiche nodriua più di 3000. persone: E anco cosa certa, che la Chiesa di Gierusalemme faceua le spese ad vna infinita moltitudine di persone, che da tutte le parti del mondo capitauano quiui. Resta memoria nelle Historie, che Attico Vescouo Constantinopolitano souueniua la Chiesa di Nicea in Bitinia per il gran concorso de' poueri à quella Città, talche nè furono numerati vn giorno 10.mila.

Ma doppo che furono separate la Francia, la Spagna, & l'Affrica dall'Imperio, & erette in proprij Regni, & estinta la sucessione di Teodosio, l'Italia doppo l'inondatione di diuersi Barbari, caduta in mano de'Rè Goti, separato l'Oriente dall'Occidente, il gouerno delle Chiese si fece ancora diffe-

differente; la Chieſa Orientale ſeguì il gouerno commune già inſtituito; in Occidente li Veſcoui d'amminiſtratori, e ſopraintendenti, cominciorno ad'impadronirſi, & gouernare li beni della Chieſa con qualche arbitrio, onde naſceua gran confuſione nella diſtributione d'eſſi beni, & maſſimè à danno delle fabriche, che rouinauano, e delli poueri, ch'erano abbandonati; per il che circa il 470. fù ſtatuito nella Chieſa Occidentale, che foſſero fatte 4.parti: vna foſſe del Veſcouo, la ſeconda per gli altri Miniſtri, la terza per la fabrica della Chieſa, che comprendeua non ſolo l'edificio del luogo, doue conueniua il popolo, ma anco delle habitationi del Veſcouo, degli altri Chierici, e delli infermi, & Vedoue, e la quarta per li poueri; ma queſti poueri nella maggior parte delle Chieſe, come S. Gregorio narra, non s'intendeuano, ſe non li poueri del luogo, imperoche l'hoſpitalità tutta toccaua al Veſcouo, che à ſpeſe della ſua portione egl'era obligato al-

loggiare li Chierici forastieri, & spesare li poueri, che di fuori veniuano. Non si deue però credere, che questa diuisione fosse in 4. parti arithmetiche, & vguali, ma con proportione; poiche in alcune Chiese il numero de' Chierici ricercaua, che più fosse speso per loro, che per li poueri; in oltre il gran numero de' poueri, e picciolo de' Chierici ricercaua altrimenti, si come nelle Città maggiori le spese delle fabriche erano grandi, che non così nelle Città ordinarie; perilche ogni Chiesa accettando il decreto di diuidere in quattro parti, faceua le diuisioni con diuerse proportioni, secondo che diuersamente ricercaua il proprio bisogno: sò che alcuni riferiscono questa diuisione à Siluestro Pontefice, che fù 150. anni prima, fondati sopra alcune scritture finte doppo, con poco honore di quella antichità, che non ancora era tanto macchiata. Si ritroua nel Codice Theodosiano vna legge di Costanzo, e Giuliano del 359. che esenta li Chierici mercanti dal pagar datio,

perche

perche quello, che guadagnauano era delli poueri; tanto siamo lontani, che partissero li beni della Chiesa, perche lasciauano in commune li loro guadagni, ma in questi anni, che furono intorno il 500. quantunq; le rendite fossero diuise in 4. parti, non perciò erano diuisi li fondi, così di beni stabili, come d'oblationi, & elemosine, ma tutti gouernati insieme dalli Diaconi, e Suddiaconi, & le entrate diuise nelle 4. parti; il che è stato necessario recapitulare in questo luogo, perche nelli tempi seguenti, si narrerà vna mutatione di gouerno tale, che in tutto, e per tutto riesce contraria all'antica, si come anco il modo dell'eleggere i Ministri, fù come si è detto di sopra instituito dalli Santi Apostoli, che li Vescoui, Preti, & altri ministri della parola di Dio, & li Diaconi ministri delle cose temporali fossero eletti da tutta l'Vniuersità de'fedeli, e dalli Vescoui fossero ordinati col porli le mani in Capo, cosa, che durò senza alteratione. Il Vescouo era eletto dal

 Popolo,

Popolo, & ordinato dal Metropolitano con la presenza di tutti li Vescoui comprouinciali, ò vero con loro consenso prestato per lettere da quelli che non poteuano interuenire, & se il Metropolitano si ritrouaua impedito, l'ordinatione era fatta da tre delli Vescoui vicini col consenso di esso, e degli altri assenti; & doppo che molte Prouincie per miglior forma di gouerno furono poste sotto vn Primate, nell'Ordinatione fù ricercato anco il consenso di quello. Li Preti poi,& Diaconi, & altri Chierici erano presentati dal Popolo, & ordinati dal Vescouo, ò vero nominati dal Vescouo,e col consenso della Plebe ordinati da lui. Vn incognito mai era riceuuto, nè il Vescouo mai ordinaua chi non era approuato, e lodato, anzi proposto dal Popolo, e tanto era giudicato necessario il consenso, e l'interuento del Popolo, che S.Leon primo Pontefice alla lunga tratta, non poter esser valida, nè legitima l'ordinatione d'vn Vescouo che dal Popolo non fosse richiesto, &

appro-

approuato, il che anco dicono tutti li Santi di quei tempi, e S. Gregorio riputò, che non potesse esser consecrato Vescouo di Milano Costanzo eletto dalli Chierici, se non consentiuano li Cittadini, li quali fuggiti per le incursioni, s'erano ritirati à Genoua, & operò, che si mandasse prima ad intender la loro volontà, cosa degna da esser notata per li tempi nostri, quando si predica per illegitima, e nulla quella elettione, doue il popolo volesse la parte sua; così le cose sono mutate, che sono passate in vsanza, al tutto contrarie, chiamandosi legitimo quello, che all'hora si diceua empio, & iniquo quello, che all'hora era riputato Santo. Alcune volte il Vescouo fatto Vecchio si nominaua egli il successore; così S.Agostino nominò Eradio, ma questa nominatione non era di valor alcuno, se non era prima approuata dal Popolo, le quali cose tutte è necessario tener in memoria per confrontarle con li modi, che si vedranno vsati nelli tempi susseguenti.

Hora è necessario far vn poco di digressione per vna noua causa, la qual hà apportato augumento grandissimo alli beni Ecclesiastici, e nacque in questi stessi tempi circa il 500. e questa fù vn'altra sorte di Collegij Religiosi, chiamati monasterij. Il monacato nacque in Egitto circa il 300. fù formato nella maniera, che ancora continua in quei Paesi. Ma in Italia circa il 350. fù portato à Roma da Atanasio, doue hebbe poco seguito, e applauso in quella Città, e nelli luoghi vicini, fino à questo tempo del 500., quando San Equitio, e S. Benedetto gli diedero forma stabile, e lo diffusero, se ben l'instítutione di S. Equitio poco si stese, è presto mancò, e quella di S. Benedetto si allargò per tutta Italia, e passò anco oltre li monti. Li Monaci in quei tempi, e per longo spatio doppo non erano Chierici, ma Secolari, e nelli Monasterij, che haueuano fuori delle Città viueuano delle loro proprie fatiche di agricoltura, & altri artificij, & insieme di qualche oblationi fatte loro

da'

da'fedeli, il che tutto era gouernato dall'Abbate: ma nelle Città viueuano delle loro opere, & oltre di ciò di quello, che gli era constituito à spese publiche dalla Chiesa. Questi ritennero la disciplina antica molto più longamente; li Chierici doppo diuisi li beni della Chiesa perdettero assai della diuotione del Popolo, onde erano pochi, che donassero ò lasciassero più beni à loro, e perciò sarebbe stato il fine degli acquisti della Chiesa; ma li Monaci continuando il viuer in commune, & le opere pie, furono causa, che non si estinse nel Popolo la liberalità, ma lasciati li Chierici si voltò verso loro, quali furono instromento grande di accrescer le ricchezze Ecclesiastiche, & in progresso di tempo crebbero grandemente in possessioni, & entrate donate loro, & lasciate per testamento, essendo bene spese all'hora da essi in mantenimento di molto numero di Monaci, & in hospitalità, in educatione, & Scole di Giouani, & in altre opere pie. Fà conto l'Abbate

Tritemio, che li Monasterij de'Monaci Benedettini erano sino al numero di 15000. oltre le Prepositure, e Conuenti minori. Li Monaci stessi si eleggeuano l'Abbate, che li gouernaua spiritualmente, e che reggeua anco li beni così li offerti dalla Charità de' fedeli, come anco quelli, che si guadagnauano per le opere, & artifici delli Monaci, & in progresso quelli anco, che si cauauano dalli stabili; ma li Vescoui in questi tempi, che seguirono nel 500. essendo fatti assoluti dispensatori della quarta parte de'beni della Chiesa, cominciarono anco à pensar vn poco più alle cose temporali, & à farsi seguito nelle Città, onde le elettioni si trattauano non più con fine di seruitio Diuino, ma con prattiche, passando ben spesso dalle prattiche alle violenze publiche, per il che li Prencipi, che sino à quell'hora non haueano hauuto molto pensiero chi fosse eletto à quel Ministerio, incominciorno à pensarci, essendo auuertiti dalli Santi huomini di quei tempi, che Diò haueа

haueà commesso alla protettione loro la Chiesa, e però erano debitori per comandamento della Maestà sua Diuina di adoperarsi, acciò le cose Ecclesiastiche fossero maneggiate legitimamente. Vedeuano anco li Prencipi occulatamente quanto impedimento portassero alla tranquillità dello stato, & al buon gouerno della Republica gl'interessi priuati delli Chierici ambitiosi, & le prattiche seditiose, che faceuano per acquistare le dignità Ecclesiastiche; laonde parte per rispetti Diuini, e parte per humani comminciorno à non lasciar, che il Clero, & Popolo per le sue affettioni prouedesse à loro modo, si perche essendo mutate le cose, e non più fuggito, ma ambito il Vescouato, si faceuano prattiche, doue ne nasceua seditioni, & alle volte vccisioni popolari per opera delli concorrenti, come anco perche alle volte erano eletti Vescoui persone fattiose, e che teneuano secrete intelligenze co'nemici del Prencipe, quali non mancauano nelle confusioni

d'Occidente, & alle volte erano elette persone che acquistato seguito dei Popolo tentauano qualche nouità per attribuir à se la giurisdittione delli magistrati, & concitauano il Popolo à difendere le loro intraprese; Onde li Prencipi statuirono, che nessun eletto potesse esser consecrato senza il beneplacito loro ò del magistrato, riseruando il Prencipe à se la conferma delli Vescouati maggiori, come in Italia di Roma, Rauenna, e Milano, e lasciando alli ministri la cura de'Vescouati minori; ma attendendosi più alla sostanza della cosa, che all'apparenza, quando nella Città era vn soggetto eminente, che tutti portauano, & era noto al popolo, che era di sodisfattione del Prencipe, & al Prencipe, che piaceua al Popolo, venendo l'occorrenza, quello era consecrato senza altro aspettare: Accadeua anco alcuna volta per accidente di qualche guerra, ò peste, che alcuna si ordinasse prima, che hauesse la conferma del Prencipe, come occorse à Pelagio secondo

condo precessore, di S. Gregorio, essendo Roma assediata da Longobardi, il quale però leuato l'assedio, mandò à fare scusa con l'Imperatore San Gregorio, ch'all'hora era Diacono, & à pregarlo d'hauer per rato quello che la necessità hauea constretto à fare. Furono eletti in questa maniera li Papi, e li Vescoui in Italia fino al 750. con la conferma Imperiale; ma in Francia, e negli altri luoghi di là da' monti, l'autorità Regia ò vero delli Maestri di Palazzo era in ciò più assoluta; imperoche il Popolo totalmente si ritirò dall'elettione, quando il Prencipe vi mise mano; li huomini da bene, perche credendo esser ben proueduto dalli Rè, hebbero per superfluo interuenirui; li cattiui perche erano certi di non poter effettuare li loro disegni; onde li Re diedero li Vescouati essi soli per tutto questo Regno. In tutta l'Historia di Gregorio Turonense da Clodoueo primo Rè di Francia Christiano fino al 590. non si vede alcun Vescouo fatto, saluo che ò per

comandamento ò di consenso del Re, e S. Gregorio che è fatto Papa di quell'anno scriuendo alli Rè di Francia in diuerse occasioni, si lamenta con loro, che non dassero li Vescouati ad huomini sufficienti, & li prega far elettione di persone di bontà, & intelligenza, nè mai riprende la prouisione fatta dalli Rè; quando la persona prouista era meriteuole. Alli Vescoui che erano assunti senza autorità del Popolo, fù facile escluderlo anco dalla elettione de' Preti, Diaconi, & altri ministri Ecclesiastici, e ridurre al solo Prencipe la potestà di nominarli senza interuento del Popolo, essendosi anco parte di esso ritirato affatto dall' interuenire nelle Congregationi Ecclesiastiche per attender alle cose loro famigliari, altri per gl'inconuenienti, che nasceuano trà le fattioni Popolari, altri per vedersi non stimati dal Vescouo fatto potente, si per le ricchezze, che hauea da spendere, come per la dependenza del prencipe, da cui era nominato, ò confermato al

Vesco-

Vescouato. Il Prencipe alcune volte nominaua gli ordinandi, alle volte lasciaua anco la cura totale al Vescouo, massime quando era pienamente confidente, la qual confidenza ancora era causa; che il Prencipe adoperasse spesso il Vescouo, ò per comporner le difficoltà trà li popoli, ò per terminare le cause difficili, facendo il rispetto della Religione, che fossero più creduti, che li magistrati non erano; laonde attendeuano anco più à questo, che ad insegnare la Dottrina Christiana, carico dato loro al principio; donde venne, che trattandosi di far vn Vescouo conueniua hauer più tosto rispetto à far vn sauio mondano, che vn intendente delle cose della fede, il che dura ancora adesso, dicendosi, che fuori delli luoghi prossimi à gl'Infedeli è meglio fare Vescouo vn buon Giurisconsulto, che vn buon Teologo; e certo è cosa ragioneuole, quando l'vfficio principale del Vescouo fosse il giudicar cause. Christo N. Signore ordinando gli Apostoli,

ſtoli, diſſe; ſi come il Padre hà mandato me, & io mando voi, dal che eſſi inteſero eſſer mandati ad inſegnare: ſe adeſſo tutti ſono inſtrutti ſufficientemente, e non ve n'è più biſogno ſi può attender ad altro: già la cura principale del Veſcouo era inſegnare, la ſeconda ſopraintendere al gouerno de' poueri; così nella ſeconda come nella prima vi fù qualche rilaſſatione, e però nel far anco la diuiſione nelle quattro parti ſudette eſſendo l'amminiſtratione delli beni in mano degli Eccleſiaſtici, eſſi ſteſſi furono quelli, che diuiſero à loro modo, onde doue il Veſcouo, & li Preti erano perſone di coſcienza, la diuiſione ſi fece giuſta, doue eſſi penſarono aſſai à ſe, non eſſendoui chi proteggeſſe li poueri, & meno la Fabrica, le portioni di queſte due furono aſſai picciole, & in alcuni luoghi anco non toccò loro niente, ma tutto fù diuiſo trà il Veſcouo, & i Chierici; anzi ancora doue la diuiſione fù fatta con debita proportione reſtando tuttauia in mano
degli

degli Ecclesiastici l'amministratione della Fabricha 9 e della parte delli poueri, à poco à poco queste si diminuiuano, accrescendosi le altre due, e di questo nè fà fede il vedere che in pochissimi luoghi la Fabrica hà proprie entrate, e per li poueri non restano, se non gli Hospitali, quali però sono tutti di non antica institutione. La parte delli Chierici nel principio non fù tra loro diuisa, anzi il Vescouo hauea cura di trattare ciascuno secondo li meriti, ma in successo assunsero à se il carico di diuidere, escluso il Vescouo, & poiche hebbero la parte sua doue nè il Vescouo, nè altri hauea che fare, essi ancora diuisero fra loro, si che ogni particolare incominciò à conoscer il suo, e si lasciò di viuer in commune. Ma se bene le rendite erano così diuise, restauano però li fondi tutti in vn corpo gouernati dalli Diaconi, e Suddiaconi, e le rendite riscosse da quelli, e consegnate al Vescouo, & à ciascuno delli Chierici secondo la proportione delle loro

parti;

parti; & in questi tempi in Italia le possessioni delle Chiese erano chiamate Patrimonij, il che hò voluto rammemorare qui, acciò nessuno pensi, che questo nome significhi qualche dominio supremo, ò qualche giurisdittione della Chiesa Romana ò del Pontefice. Le possessioni di qualunque famiglia, che veniuano dalli loro maggiori nelli tempi de'quali parliamo, si chiamauano il Patrimonio di quella, e chiamauasi anco Patrimonio del Prencipe il fondo, ch'egli possedeua in proprietà, e per distinguerlo dalli Patrimonij de'priuati si nominaua: Sacrum Patrimonium, come in molte leggi del 12. del Codice si legge; si diede poi per l'istesse ragioni il nome di Patrimonio alle possessioni di ciascuna Chiesa: si vedono nell'epistole di S. Gregorio nominati non solo li Patrimonij della Chiesa Romana, ma anco il Patrimonio della Chiesa di Arimini, il Patrimonio della Chiesa di Milano, il Patrimonio della Chiesa di Rauenna. Alle Chiese poste in Città
di

di habitatori di fortune mediocri non erano lasciate possessioni fuori del suo distretto, ma à quelle delle Città Imperiali, come Roma, Rauenna, Milano doue habitauano Senatori, & altre persone illustri, erano lasciate in diuerse parti del Mondo. Fà mentione S. Gregorio del Patrimonio della Chiesa di Rauenna in Sicilia, e d'vn altro Patrimonio in Sicilia della Chiesa di Milano; la Chiesa Romana haueua Patrimonij in più parti del Mondo: si fà mentione del Patrimonio di Francia, di Affrica, di Sicilia, Delle alpi Cottie, e di molti altri, anzi in tempo dell'istesso S.Gregorio vi fù lite tra lui, & il Vescouo di Rauenna per li Patrimonij di ambidue le Chiese, che si accommodò anco per transattione. Per far anco rispettare le possessioni della Chiesa maggiormente soleuano darli il nome del Santo, che quella Chiesa haueua in speciale veneratione; così la Chiesa di Rauenna nominaua le possessioni sue di S.Apollinare, e quella di Milano di S.Am-

S.Ambrosio, e la Romana diceua il Patrimonio di S.Pietro in Abruzzo, il Patrimonio di S.Pietro di Sicilia, &c. al modo che à Venetia, le publiche entrate si chiamano di S.Marco. Nelli Patrimonij del Prencipe, quando non erano assegnati a'soldati era posto vn Gouernatore con 'giurisdittione nelle cause, che à quella possessione aspettauano: furono alcuni Ecclesiastici della Chiesa Romana, che tentarono di vsurpare simili ragioni nelli Patrimonij di quella Chiesa, volendo far ragione da se stessi, e non ricorrere al publico giudicio; la qual introduttione S.Gregorio riprese, & condannò, e prohibì sotto pena di scomunica che non si facesse. Pagauano le possessioni Ecclesiastiche tributi al Prencipe, come manifestamente appare dal Canone Si tributum, che è di S.Ambrosio, Et è chiaro, che Constantino Pogonato del 681. concesse esentione dalli tributi, che la Chiesa Romana pagaua per il Patrimonio di Sicilia, & Calabria, & Giustiniano Ritmeno del 687.

rimiſe il tributo, che pagauano li Patrimonij di Abruzzo, & Lucania. Non riceueua la Chieſa Romana tanto grandi entrate dalli Patrimonij ſuoi, quanto alcuno crede; imperoche narrando le Hiſtorie, che Leone Iſauro del 732. confiſcò li Patrimonij di Calabria, & Sicilia, fanno mentione, che rendeuano d'entrata trà tutti, tre Talenti d'Argento, e mezzo d'Oro, che fanno in noſtra moneta, per non far minuto conto ſopra la varietà delle opinioni, quanto preciſamente riſponda ad'vn talento, ſomma non maggiore di 2500. Scudi, & il Patrimonio di Sicilia molto amplo non pagaua più di 2100. Scudi.

Non è fuori del ſoggetto di che parliamo, ſaper queſti particolari che occorſero, mentre che le poſſeſſioni della Chieſa, reſtarono tutte in vn corpo, e ſotto vn gouerno ſteſſo, ſe ben le rendite erano diuiſe, il che non potè durare lungamente per le contentioni, che naſceuano trà quelli, è chi apparteneua l'amminiſtratione, e gli

gli altri che ſtauano alla loro diſcrettione. Onde per maggior iſpediente ciaſcun Miniſtro incominciò á ritener per ſe le oblationi, ch'erano fatte nel ſuo Tempio, le quali già ſi ſoleuano portar al Veſcouo, acciò le diuideſſe, ma per ricognitione della ſuperiorità Epiſcopale ciaſcuno daua la 3. parte al Veſcouo, & qualche coſa di più per honore, che fù poi chiamato il Cathedratico, perche era dato per riuerenza della Cathedra Epiſcopale. Diuiſero anco li fondi, & aſſegnarono à ciaſcuno la portione ſua. Queſte mutationi però non furono fatte in tutti li luoghi, inſieme nè per vn publico decreto, ma come auuiene à tutti gli vſi, principiano in qualche luogo, e ſi communicano ſucceſſiuamente agli altri, maſſime li cattiui, che hanno corſo più veloce, e meno impedito.

In quei tempi quando le coſe Eccleſiaſtiche furono ridotte à queſto ſtato, erano diſtribuiti dalli Prencipi à gli huomini militari li fondi publici, con

con carico chi di custodire li confini, chi di seruire il Prencipe nelli gouerni Ciuili, chi di seguirlo alla militia, chi di custodire le Città, ò Fortezze, & questi, che con vocabolo Franco, e Longobardo si chiamauano Feudi; nella lingua Latina, che ancora non era totalmente estinta, si chiamauano, Beneficia, come donati per beneficenza dal Prencipe, per qual rispetto ancora alle portioni delli fondi Ecclesiastici, ò vero all'ius di possederli, fù dato il nome di beneficij, perche erano donati dal Prencipe, come Vescouati, ò dal Vescouo di suo consenso, & concessione, come gli altri, & anco perche li Chierici sono Soldati spirituali, & fanno guardie, & esercitano militie sacre. Le Abbatie di là da'monti erano hormai fatte molto ample, e ricche, per il che li Maestri di Palazzo assunsero in se l'autorità di fare l'Abbate, e questo con ragione assai apparente, perche li Monaci all'hora, come si è detto, erano laici, senza alcun' ordine Ecclesiastico. Vero è che non

sempre

sempre lo dauano essi, ma anco alle volte concedeuano per gratia alli Monaci, che se lo eleggessero. Ma in Italia non essendoci Monasterij molto riguardeuoli in ricchezze sino al sudetto tempo del 750. li Rè Goti, poi gl'Imperatori, e'Rè Longobardi non nè fecero gran conto; onde la elettione restò alli Monaci con la sola sopra intendenza del Vescouo. Ma li Vescoui alle volte intenti ad'aggrandire, erano troppo molesti alli Monasterij, perilche gli Abbati, & Monaci desiderosi di liberarsi da quella soggettione, trouarono il modo riccorrendo al Pontefice Romano, che li pigliasse sotto la sua immediata protettione, & gli esentasse dall'autorità delli Vescoui. Fù questo facilmente cõsentito dalli Papi; seruendo loro, e per hauere nelle Città d'altri persone immediatamente dependenti da se, e per amplificare la potestà sua sopra li Vescoui, importando molto, che vn membro così notabile come li Monaci erano che in quei tempi quasi soli attendeuano

uano

uano alle lettere, dependesse totalmente dalla sede Romana.

Dato principio à quest'esentione in breuissimo tempo tutti li Monasterij restarono congiunti con la Sede Romana, e separati dalli loro Vescoui.

In Francia li Vescoui fatti dal Rè, e molto più li fatti da'maestri di Palazzo sminuita l'autorità Regia si diedero tutti alle cose temporali, il che anco fecero gli Abbati, che contribuiuano Soldati al Rè, & andauano in persona alla guerra, non come Religiosi per quiui far vfficij di Ministri di Christo, ma armati combattendo anco con le sue mani; perilche anco non furono contenti della quarta parte de'beni, ma li tirarono tutti à loro; onde li poueri Preti, che nelle Chiese ministrauano alli Popoli la parola di Dio, & li Sacramenti, restarono senza hauer di che viuere, per il che gli Popoli per loro diuotione li contribuiuano parte dell'hauer proprio, il che facendosi in alcuni luoghi più largamente,

mente, in altri più parcamente, nè nasceuano alle volte querimonie, perilche trattandosi spesso quanto fosse quello, che si douesse dare al suo Piouano, passò in commune opinione, esser conueniente ad'esempio della legge Diuina, del Vecchio testamento, il dare la decima, la qual essendo comandata da Dio à quel Popolo fù facil cosa rappresentarla come debita anco sotto l'Euangelio di Christo, se bene da esso N.Signore, e da S.Paolo altro non è detto, se non che al Ministro si deue dal Popolo la sostentatione necessaria, e che il Ministro, od'operario è degno della sua mercede, e chi serue all'Altare deue viuere dell'Altare, senza prescriuere la quantità determinata, perche in alcun caso la decima sarebbe poco, & in altro caso la centesima basterebbe; ma perche questo è cosa chiara, e di sotto hauemo bisogno di trattare più diffusamente, non dirò altro per hora, se non che in quel tempo, e per qualche secolo seguente, li Sermoni, ch'erano

fatti

fatti nella Chiesa, lasciate le materie della fede, non versauano in altro, che in proue, & esortationi à pagare le decime, cosa ch'erano sforzati li Curati à fare, & per il bisogno, e per l'vtilità, e nell'amplificare oratoriamente come occorre, spesso passauano tanto innanzi, che pareua mettessero tutta la perfettione Christiana nel pagare le decime, delle quali anco non contenti, nè parendo assai le Prediali cominciarono à portare per necessarie anco le personali, cioè di quello, che l'huomo guadagna con la sua fatica, & industria, della Caccia, d'ogni artificio, & anco dello stipendio militare.

Di questi Sermoni ritrouandosene molti senza nome dell'autore, alcuni per errore, ò per studio furono attribuiti à S. Agostino, & ad'altri Scrittori antichi; ma oltre che lo stile mostra, che sono composti circa l'800. le Historie sono chiare, che ne in Affrica, ne in Oriente mai si sono pagate Decime, e che il loro principio nacque,

come ſi è detto in Francia.

Paſſerò all'Italia, doue per molte centinara d'anni, non era mai ordinato alcuno, al quale non foſſe anco aſſegnato inſieme l'vfficio & carico ſuo ſpeciale, e proprio, ſaluo che qualche huomo celebre in dottrina, ò Santità, il quale per attender alli ſtudij ſacri non accettaua d'eſſer applicato à cura particolare; ſi ordinaua il Prete ſenza dargli Parochia propria, alla quale attendeſſe. S. Girolamo fù ordinato Prete Antiocheno, e S.Paolino à Barcellona, & accettuata queſta occaſione, l'antichità non conobbe la diſtintione tra l'ordine, e Beneficio, & l'iſteſſa coſa era all'hora ordinare che dare l'Vfficio, e la ragione di hauere il vitto delli beni communi della Chieſa; ma dopoi che nelle confuſioni, che le guerre cauſauano nelli ſtati, molti Chierici di valore, e bontà erano ſcacciati dal loro miniſterio, ſi ricouerauano à qualche altra Chieſa doue erano riceuuti, e ſpeſati come li proprij Chierici

rici

rici à ſpeſe communi, & alle volte mancando per morte ò per altra cauſa qualche miniſtro di eſſa Chieſa, l'vfficio di quello li era aſſegnato per miniſtro in eſſo, & queſto Chierico all'hora ſi diceua eſſer incardinato, in maniera che quello, il quale era aſſunto di primo ad'vn Vfficio, ſi chiamaua ordinato à quello, ma chi leuato dal ſuo, era proueduto d'vn altro, ſi chiamaua incardinato. Cominciò in Italia queſto modo innanzi il 600. anni della Natiuità, quando per l'incurſioni de'Longobardi, molti Veſcoui, & altri Chierici furono ſcacciati dalli loro carichi, perilche vacando Vfficij ſimili in altre Chieſe, erano incardinati in quelle, e li Veſcoui ſi chiamauano Epiſcopi Cardinales, li Preti Præsbiteri Cardinales. Alla Chieſa di Roma, & alla Chieſa di Rauenna, che erano le principali più ricche, e con più carichi, & miniſterij, ricorrendo per il più quelli che erano ſcacciati dalli proprij luoghi, & quelle Chieſe come più ricche, & abbon-

C 2 danti,

danti, riceueano più di questi forastieri; e però haueuano più Cardinali, il che anco era riceuuto dalle sudette Chiese, perche con questa via acquistauano da ogni luogo li più insigni huomini, si come al tempo presente si fà, e però poche volte ordinauano delli loro, ma spessissime incardinauano forestieri, onde in quelle due Chiese restò, che tutti si chiamassero Cardinali. In quella di Roma dura ancora il nome, in quella di Rauenna durò fino al 1543. quando Paolo terzo per vna sua Bolla abrogò il nome de' Cardinali nella Chiesa di Rauenna; così il nome di Cardinale, che mostraua infermità, mutata significatione è fatto nome di maggior dignità, & viene detto che siano Cardinali, cioè; *Cardines Orbis Terrarum*; e quello che non fù nè grado, nè ordine della Chiesa, ma indotto per accidente, è salito alla grandezza, e dignità, in quale hoggi si troua. Ma chi guarderà li Concilij fatti in Roma, doue sono interuenuti Vescoui

Italiani,

Italiani, & Preti Cardinali Romani, vedrà che sempre li Cardinali hanno sottoscritto doppo li Vescoui, nè alcun Vescouo era fatto Prete Cardinale anco nelli tempi posteriori. Li primi Vescoui fatti Cardinali furono alcuni principali scacciati dalle sue Chiese, come Conrado Magontino, scacciato per ribelle da Federico primo Imperatore, fù abbracciato da Alessandro terzo, e fatto Cardinale Sabinense. Non haueano manco li Cardinali Romani alcun habito ò insegne distinte fino ad Innocenzo quarto, che del 1244. la Vigilia di Natale li diede il Cappel rosso, à che Paolo secondo aggiunse anco là Beretta rossa, eccettuati li Regolari, ma Gregorio 14. nel nostro tempo la concesse ancora à loro. E stata necessaria questa poca narratione, poiche versa sopra vna dignità, che al presente è primaria nella Chiesa, & alla quale pare non trouarsi titoli sufficienti, & il Pontefice presente Vrbano Ottauo gli hà per Bolla propria ridotti all'Eminēza.

Dal principio ſino poco innanzi il 500. come ſi è detto ogni Chierico era ordinato à qualche Vfficio, e viueua à ſpeſe communi; dopò fatti li Beneficij, l'iſteſſa coſa era ordinarlo, & aſſegnargli l'Vfficio da eſercitare, & il beneficio, doue cauar il viuere, nè ſenza Beneficio ſi ordinaua alcuno; ma in progreſſo di tempo, comparendo qualche ſoggetto atto à clericare, ſe bene non vi era luogo, e beneficio vacuo, per non perdere quella perſona li Veſcoui l'ordinauano ſenza certo officio, ò titolo, e però anco ſenza beneficio per aſpettare, che alcuno ne vacaſſe; e quelli ordinati ſenza titolo aiutauano li beneficiarij, da'quali gli era dato trattenimento; ma in progreſſo di tempo crebbe à così eccesſiuo numero queſta ſorte di Chierici ordinati ſenza titolo ò beneficio, e ſi diminuì tanto la carità nelli Beneficiarij à dargli trattenimento, che naſcendone infinite indecenze, e ſcandali biſognò prouederci con legge, e coſtringere li Veſcoui, che ordinauano ſenza

ſenza titolo, à ſomminiſtrar il vitto à gli ordinandi; e queſte prouiſioni nel principio, che furono ſtatuite, ſopirono alquanto il diſordine, il quale però non ſtette molto à riſorgere, e più volte repreſſo, e ſempre ritornato, al che due coſe hanno dato cauſa inſieme; l'vna il deſiderio di molti di farſi Eccleſiaſtici per godere l'eſentioni, e liberarſi dalla ſoggettione de Prencipi; l'altra l'ambitione de'Prelati, d'hauer ſoggetti aſſai à chi poter comandare, nè per ancora è prouiſto bene à queſto diſordine, ſi che per tal cauſa non ſuccedino in diuerſi Regni molte indecenze, che ſono cauſa di far perder al Popolo il riſpetto della Religione.

Non è ſtato eſente da queſto inconueniente nè manco l'ordine Epiſcopale, ſi che non ſiano ſtati ordinati Veſcoui chiamati titolarij, ò con voce deriſoria: Nullatenenti; non ſono però coſi volgarmente trattati, come gli altri Chierici non beneficiati; imperoche ſe bene ſi ordinano Preti,

Diaconi, & altri Miniſtri inferiori ſenza carico, ne in fatti, ne in nome, non ſi è però coſtumato fino al preſente di ordinar Veſcouo ſenza Dioceſi, dalla quale ſi denomini, per il che ſe gli aſſegna vna Città poſſeduta al preſente da Infedeli, dalla quale prenda il nome; doue non eſſendo alcun Chriſtiano l'ordinato reſta col ſolo nome ſenza Popolo, e viue ſeruendo qualche Veſcouo grande, qual non poſſa, ò reputi coſa inferior à ſe, l'eſercitare per ſe ſteſſo le funtioni Epiſcopali. Di tali Veſcoui titolarij vi era gran numero innanzi il Concilio di Trento, al preſente è molto riſtretto. Ma perche adeſſo li Padri Gieſuiti propongono queſtione, ſe il Papa potrebbe ordinar Veſcoui ſenza titolo alcuno, nè vero, nè finto, ſi come ſi ordinano Preti, e Diaconi, e decidono, che potrebbe; piaccia à Dio, che queſta potenza non ſi riduca in atto, e ſia perſa la riuerenza anco à quell'ordine, la quale già era grande verſo tutti gli ordini Eccleſiaſtici, quando

quando non era ordinato, se non chi era insieme destinato ad vn'Officio, come si è detto, per la qual causa tutti risedeuano al loro carico perche non si poteua lasciar vacuo, e non vi era chi potesse supplire, essendo tutti occupati nel proprio; onde era incognito il disordine di non risedere; similmente era incognita la distintione di beneficio, che ricerca residenza, e che non la ricerca, & ò ricco, ò pouero che fosse il beneficio, ò di molto, ò di legger carico, conueniua, che il possessore seruisse personalmente; ma doppo che s'incominciò ad ordinare senza titolo, hauendo li titolarij chi mettere in luogo suo, lasciauano il carico ad vno, che attendeua con qualche poca prouisioni, & essi attendeuano ad altro. Cosi li Vescoui in Francia seruiuano alla Corte, & li Parochi ancora, sostituito qualche pouero Prete. S'incominciò à prouederal disordine, non con legge ò Costitutioni, ma con castighi di censure, & priuationi, in maniera che nelli

tempi de'quali parliamo, cioè nelli prossimi innanzi l'800. con questi castighi erano tenuti in freno, Ma così la diuisione de'beneficij, come anco l'ordinatione di non titolarij, & le prouisioni per la residenza non passauano senza qualche diuersità da vn luogo all'altro, & anco nell'istessa Chiesa non passaua senza qualche variatione, causata si per li diuersi pensieri delli Vescoui, che si succedeuano, come anco per diuerse prouisioni fatte di tempo in tempo dalli Principi per ouuiare alli disordini causati dal troppo volere di qualche Ecclesiastico, ò dall'impatienza di qualche Popolare, che non si poteua veder escluso totalmente dalle cose Ecclesiastiche.

Molta variatione passò fino à Carlo Magno, il quale ridotta sotto l'obedienza sua l'Italia, Francia, e Germania, riformò anco le cose Ecclesiastiche, riducendole ad vniformità, che in diuersi luoghi erano diuersamente instituite, rinouando molti delli vec-

chi

chi Canoni Conciliarij andati in disſuetudine, e facendo egli diuerſe leggi Eccleſiaſtiche per la diſtributione de'beneficij ſecondo l'eſigenze di quei tempi, reſtitui in parte alli Parochi le poſſeſſioni, che li Veſcoui, come ſi è detto, haueuano tirato à ſe, ordinando, che ad ogni Prete Curato nè foſſe aſſegnata vna della quantità, che in quel tempo ſi chiamaua Manſo. Paſsò all'hora in Italia il coſtume di dare la Decima alla Chieſa Parochiale, che già molto innanzi era introdotto in Francia. Aggiunſe però Carlo di nouo, che il Veſcouo come ſopra intendente, & Paſtore generale, poteſſe dare quell'ordine ſopra la diſtributione delle Decime, che pareſſe à lui; per il che li Veſcoui, doue erano molte, e graſſe, nè diſpoſero in diuerſe maniere, ſe nè attribuirono parte à loro ſteſſi, parte alli Preti della ſua Cathedrale, e nè aſſegnarono anco qualche parte alli Monaſterij, con carico, che eſſi metteſſero vn Vicario alla cura, dandogli la portione

conueniente, & oltre all'aſſignatione del Veſcouo alle volte le Chieſe non Parochiali ſe ne appropriauano qualche parte, che in progreſſo di tempo poi difendeuano con la preſcrittione. Li Prencipi ancora nè applicorno alle Chieſe, verſo quali haueano maggior diuotione. Reſtitui Carlo la libertà alli Popoli di eleggere li Veſcoui, concedendo, che il Clero, & popolo doueſſe elegger vno della propria Diocesi, il quale foſſe preſentato al Prencipe, e quando da quello foſſe approuato, & inueſtito dandogli il Paſtorale, & Anello doueſſe eſſer conſecrato dalli Veſcoui vicini. Reſtituì anco alli Monaci la facoltà di elegger l'Abbate del loro proprio Monaſterio; ſtatuì ancora, che li Veſcoui doueſſero ordinar Preti quelli, che foſſero preſentati dalli Popoli delle Parochie.

Stabilì anco Carlo l'elettione del Pontefice Romano in ſimil maniera, ſi come era anco inſtituita, quando l'Imperatori Orientali dominauano Roma, cioè, che foſſe il Papa eletto

dal

dal Clero, e dal Popolo, & il decreto dell'elettione fosse mancato all'Imperatore, il quale se lo approbasse l'eletto fosse consecrato. Vero è che morto Carlo, quando gl'Imperatori della sua posterità sono stati deboli di forze, ò di ceruello, li Papi eletti dal Popolo si sono fatti consecrare, senza aspettar decreto dell'Imperatore; così fece Pasquale con Lodouico figliuolo di Carlo, se bene mandò poi à scusarsi con esso lui, che non era ciò proceduto per sua volontà, ma per forza del Popolo, che così haueua voluto. Sono ben alcuni quali dicono Lodouico hauer rinunciato la facoltà di confermar il Papa, e per ciò allegano il C.Ego Ludouicus, quale altri huomini di molta dottrina per più ragioni mostrano falso, e finto, nel che è superfluo affaticarsi, perche certo è, che Lotario Figlio di Lodouico, & Lodouico secondo suo Nipote confermarono tutti li Papi eletti nelle loro età.

In questi tempi, e nelli precedenti, e susse-

e susseguenti, quando per aspettare la conferma del Prencipe absente alcune volte passaua qualche mese innanzi, che l'eletto fosse confermato, e poi consecrato, egli innanzi la consecratione non si portaua per Papa, nè amministraua, saluo che qualche cosa particolare, à che vrgente necessità costringesse prouedere di presente, nè vi fosse altro, che vi attendesse, come auuenne à San Gregorio; ne si chiamaua Episcopus, ma electus. Anzi non teneua manco il primo luoco, ma lo teneua l'Arciprete, il quale anco si daua questo titolo cioè; Seruans locum Sanctæ Sedi Apostolicæ; ma dopoi che li Prencipi furono esclusi, come al suo luogo si dirà, passaua sempre poco tempo dall'elettione alla consecratione, ne per questo si diceua, che l'elettione sola dasse il Papato, ma che la consecratione; perilche se alcun eletto moriua innanzi consecrato, non era posto nel catalogo, e numero delli Pontefici, come auuenne ad vn Stefano eletto dopo la mor-

te di Zaccaria del 752.,che non fù consecrato, e però non posto nel catalogo. Papa Nicolò secondo per quel, che pare, fù il primo, qual dichiarò del 1059, che se l'eletto Pontefice non potrà esser intronizato per occasione di guerra, ò malignità d'huomini, habbia nondimeno, come vero Papa autorità di reggere la Chiesa Romana, e disponere delli beni di quella: restano nondimeno anco al presente le reliquie, imperoche se il Papa fà vna bolla, innanzi la consecratione non dice: Pontificatus nostri anno primo: ma dice: *à die suscepti à nobis Apostolatus offi-ij*, e non è mancato nelle occasioni chi hà detto, che il Papa non si deua innanzi chiamar Episcopus, ma electus, nè può vsar bolla, & à Papa Clemente V. furono fatte tali oppositioni, onde egli del 1306. fece vna bolla, doue prohibì sotto pena di scommunica, che nessuno mettesse à campo queste difficoltà; onde al presente si tiene per articolo, contra quello che l'antichità hà creduto, che per

la

la sola elettione de' Cardinali il Papa riceua tutta l'autorità, e perciò li Scrittori di questo tempo si sono trauagliati per metter in numero, e Catalago quello Stefano, di cui dicemmo: e per tanto hanno mutato il numero à gli altri Stefani seguenti, ch'amando il secondo terzo, & il terzo quarto, e così sino al nono, che lo numerano X. con molta confusione trà li Scrittori Vecchi, e Nuoui, nata solo per interesse di sostentare questo articolo.

Il gouerno della Santa Chiesa nel suo principio hebbe forma affatto Democratica interuenendo nelle deliberationi principali tutti li fedeli, così vediamo, che tutti interuennero all'elettione di Matthia all'Apostolato, e nell'elettione delli 6. Diaconi, e quando S. Pietro riceuè Cornelio Centurione Gentile alla fede ne rese conto alla Chiesa tutta. Similmente nel Concilio celebrato in Gerusalemme interuennero gli Apostoli, li Preti, e gli altri Fratelli fedeli, e le lettere furono

scritte

ſcritte à nome di tutti trè queſti ordini. In ſucceſſo di tempo, quando la Chieſa crebbe in numero ritirandoſi li fedeli alle coſe di Caſa loro, laſciate quelle della congregatione, il gouerno reſtò nelli ſoli miniſtri, e ſi fece Ariſtocratico, eccetto l'elettióne, che ſi fece popolare; onde tutte le coſe ſi riſolueuano con Concilij. Li Veſcoui della ſteſſa Prouincia ſi congregauano col Metropolitano almeno due volte l'anno, facendo Sinodo Prouinciale, li Chierici co'l Veſcouo la Sinodo Dioceſana, e vi era vna Congregatione quaſi quotidiana, la quale ſi chiamaua il Conciſtoro, ad'emulatione della radunanza de'Conſiglieri dell'Imperatore, alla quale era dato queſto nome. Nel Conciſtoro Eccleſiaſtico interueniuano col Veſcouo li Capi delle Chieſe della Città, coſa che paſſata in diſuſo in tutti li luoghi, reſta ſolo l'imagine in Roma. Là ſi proponeuano, diſcuteuano, e riſolueuano tutti li negotij Eccleſiaſtici; ma doppo che li beneficij furono

eretti,

eretti, li Preti hauendo il ſuo viuere ſeparato, curarono poco le coſe communi; & laſciorno d'interuenire al Conciſtoro; onde quello ſi diſusò, ma in luogo di eſſo li Veſcoui fecero vn'adunanza di tutti li Chierici della Chieſa loro Cathedrale, per ſeruirſi di quelli così per conſeglio, come per miniſtri nelli gouerni, li quali riceuendo la portione del viuere da vna maſſa commune, doue ogn'anno, doue ogni meſe, doue ogni giorno, ſi chiamarono Canonici; dal vocabolo Canon, che nell'Imperio Occidentale ſignificaua la miſura del Formento che baſtaua per il vitto ò d'vn priuato ò d'vna Caſa, ò d'vna Città, e queſta inſtitutione di Canonici precedette di poco li tempi di Carlo Magno, e fù anco meglio ſtabilita da lui.

E anco neceſſario notar quì, che in queſti tempi per eſſer li beneficij molto ricchi ſi creauano Veſcoui li principali della Corte, e della Città, alli quali il Prencipe ancora commetteua molta parte del gouerno Politico,

prima

prima ſtraordinariamente, & poi vedendoſi, che riuſciua bene, anco ordinariamente, non però in tutte le Città all'iſteſſo modo, ma ſecondo le occorrenze del luogo, & il valore ò bontà del Veſcouo, & anco ſecondo la poca attitudine del Conte alle volte, al quale ſi ſuppliua col rimetter al Veſcouo; il che fù cauſa, che poi degenerando la poſterità di Carlo, che finalmente ſi affogò nel profondo dell'ignoranza, li Veſcoui penſarono eſſer meglio per loro non riconoſcere più quell'autorità dal Prencipe di donde veniua, ma attribuirla à ſe ſolamente, & eſercitarla come propria del Veſcouo, & chiamarla giuriſdittione Eccleſiaſtica, & tale fù il principio di quella, che noi vediamo adeſſo ſempre conteſa con li Prencipi, e che mette qualche confuſione alle volte nel buon gouerno Ciuile.

Le coſe ſtatuite da Carlo Magno non hebbero longa durata per il poco valore delli Prencipi della ſua poſterità, che hebbero l'Imperio; onde

di

di là da'Monti, con facilità le cose tornarono alli primi abusi; il popolo in pochi luoghi, e poche volte hebbe parte nell'elettione delli Vescoui, & manco nell'elettione degli altri Ministri Ecclesiastici; Ma li Vescoui ordinauano, & dauano li beneficij à chi loro piaceua, eccetto quando alcun era proposto dal Prencipe, che in quel caso non mancauano d'vbbidire. Il Pontefice Romano fù sempre eletto dal Popolo, & confermato dall'Imperatore prima, che si consecrasse, e li altri Vescoui Italiani non erano consecrati se prima l'Imperatore non li approuaua. In Francia & in Germania molto più. Il Pontefice Romano se voleua fauorir alcuno alli Vescouati vicini à Roma ricorreua all'Imperatore, & pregaua che si degnasse dargli il Vescouato, e se gli veniua fatto instanza di consecrar alcuno, che non hauesse le lettere Imperiali, che lo concedesse, ricusaua di farlo, & ricordaua, che prima si ottenessero. Ma scacciata d'Italia la posterità

ſterità di Carlo Magno dell' 884. Adriano III. fece decreto, che il Pontefice ſi conſecraſſe ſenza l'Imperatore. Non è ſtato fuori dell'argomento, che hauendo propoſto di trattare delli beneficij, habbiamo ragionato del Papato, & ſiamo anco per ragionare all'auuenire, eſſendo quello vno trà li beneficij, & nominato per beneficio ſpecialmente da Clemente Terzo in tempo, che il Ponteficato Romano era non ſolo aſceſo al colmo della grandezza, ma haueua anco nome di dignità propria, per diſtinguerſi dagli altri. E notiſſima coſa, che anticamente il nome di Santo, e Santiſſimo, Beato, e Beatiſſimo, era commune à tutti li fedeli di Chriſto, quando tutti ancora aſpirauano alla perfetta Santità, doppoi che li Secolari atteſero molto più del conueniente alle coſe mondane, queſti nomi reſtarono all'ordine Clericale, & doppo la declinatione delli Chierici inferiori reſtò alli ſoli Veſcoui; finalmente dati li Veſcoui alle coſe mondane,
reſtò

restò al Romano solamente, il qual li hà poi ritenuti, non come titoli di bonta, si come erano, ma come titoli di grandezza. Il nome di Pontefice era, & è commune à tutti li Vescoui, anzi restano ancora Canoni, doue tutti li Vescoui sono chiamati Sommi Pontefici. Il nome di Papa, che pare il più proprio, si daua ad'ogni Vescouo. Viene chiamato Papa San Cipriano Vescouo di Cartagine; San Girolamo dà questo titolo à Sant'Agostino, & in tempi più posteriori Sidonio Apollinare chiama molti Vescoui Papi, & è chiamato Papa da loro. Restano nel decreto di Gratiano molti Canoni nella inscrittione de'quali, Martino Vescouo di Bracara in Portogallo è chiamato Papa. Gregorio settimo del 1076. fù il primo che decretò, che li nome di Papa fosse suo proprio, nè si potesse attribuir ad'altri, & passò così in opinione per non dir in fattione, che Anselmo Lucense vno de'suoi seguaci disse non esser meno improprio, & empio il plurale del nome Deus,

Deus, che quello del nome Papa. Ma tornando alli tempi, che ſeguirono la linea di Carlo Magno; in Francia fù inuentato vn modo, il quale, ſe ben pareua à fauore delli Secolari, le Chieſe però con quello crebbero in ricchezze in immenſo, e queſto fù vn contratto, che ſi chiamò precario, per quale precario, à chiunque donaua il ſuo proprio alla Chieſa, la Chieſa gli concedeua à poſſeder in ſua vita quell'iſteſſo, & ancora il doppio tanto, e ſe voleua ſpogliarſi anco dell'vſufrutto, gli daua da godere tre volte tanto d'altri beni della Chieſa, paſsò poi anco nell'Italia. Il contratto per il tempo d'allora tornaua vtile à quello, che triplicaua le ſue entrate, & accommodaua quelli, che ſi vedeuano ſenza poſterità, ò curauano il preſente ſenza cura di poſterità, mà in fatti l'vtile era della Chieſa, la qual doppo la morte di colui acquiſtaua il fondo intieramente. Da queſto tempo ſeguirono immenſe confuſioni in Italia così nel gouerno Politico, come nel Eccle-

Ecclesiastico, e specialmente nel Papato: sino al 963. nelli quali 80. anni non ricerchi alcuno vna vera forma, & faccia dello stato Ecclesiastico, ma solo vn preparatiuo generale di mutatione, & vn caos d'empietà; furono scommunicati Papi dalli loro successori, tagliati, & annullati gli atti fatti da loro, e li Sacramenti ministrati; 6. Papi scacciati da quelli, che voleuano mettersi in loro luogo, & due anco vccisi, e Papa Stefano Ottauo così malamente difformato nella faccia, che non si lasciò mai veder in publico. Fù fatto Papa da Theodora famosa Meretrice Romana per la fattione, che haueua in Roma il suo Moroso publico, che si chiamò Gio: Decimo. Fù anco fatto Papa in età di 20. anni Gio: Vndecimo, ch'era figlio bastardo d'vn altro Papa morto 18. anni prima, e tanti inconuenienti nacquero in questi anni, che li Scrittori dicono in quei tempi non esserui stato Pontefice, ma Mostri, Il Cardinal Baronio, non sapendo scusar alcuno di quei disordini, dice,

che

che la Chiesa allora per il più stette senza Pontefice, non però senza capo, restando il suo capo spirituale Christo in Cielo che non l'abbandona; & è ben cosa certa, che Christo non hà mai lasciato, nè lascierà mai la Chiesa sua, ne può mancare la sua Diuina promessa, ch'egli sarà con lei sino al fine del Mondo, & in questo ogni Christiano deue sentire, e credere quello che Baronio dice, pensando anco, che quello che allora auuenne, sia auuenuto altre volte, e si come in quei tempi la sola assistenza di Christo conseruò la Chiesa, così l'hà conseruata, e conseruerà in tutti li simili accidenti, in quel medemo modo, con tutto che non vi fosse Ministerio di Papa.

Può ciascuno da se stesso giudicare come fossero trattate le altre Chiese d'Italia, considerando qual'è lo stato di tutte le membra nelle graui indispositioni del capo. Non stauano però meglio fuori d'Italia, doue li Grandi dauano li Vescouati a'loro soldati, &

ancora a'Putti in età fanciullesca. Heriberto Conte Zio di Vgo Capeto fece suo Figlio di età d'anni 5. Arciuescouo di Rems, e Papa Gio: Decimo confermò quella elettione. In quei tempi nessuno ricorreua à Roma per diuotione; ma sempre chi disegnaua alcuna cosa contro li Canoni, & vsi Ecclesiastici, se non trouaua nel suo paese chi l'approuasse, ricorreuo à Roma, doue si dauano dispense d'ogni cosa, & l'ambitione, ò l'auaritia si copriua con la dispensatione Apostolica. Li Papi, essendo quali habbiamo detto di sopra, non faceuano distintione di quello, che potessero, stimando aumento della loro grandezza ogni cosa che fosse sostenuta da qualche potente: questi per loro interesse difendeuano quello, che impetrauano. Il Popolo parte per sua semplicità, parte per il terrore de'potenti approuaua quello, che non poteua impedire, onde si stabili vn'opinione, che di qualunqne cosa subito che si hauesse la conferma da Roma, ogni erro-

re passato fosse coperto.

Alcuno crederebbe che hauendo la poca cura quale haueua l'ordine Ecclesiastico delle cose spirituali hauesse fatto raffreddar il feruore delli secolari à donar alle Chiese, e si fosse fatto fine alli acquisti noui degli Ecclesiastici, nondimeno non fù cosi; imperoche quanto era diminuito nelli Prelati la cura spirituale, tanto più erano intenti à conseruare li beni temporali, & haueuano conuertito le armi spirituali della Scomunica, che si vsaua solo per la correttione de'peccatori, à difesa delle possessioni temporali, e per ricuperarle anco, se per caso la poca cura de'precessori le hauesse lasciate perdere; e nel Popolo tanto era il terrore delle censure, che nessuna cosa metteua maggior spauento, & cosa mirabile era che li Capitani, e Soldati, del resto sceleratissimi, e senza alcun timor di Dio, che vsurpauano quello del prossimo senza alcun risguardo d'offendere S.D.M., guardauano con gran rispetto, per

timor delle cenſure, le coſe della Chieſa: da queſto moſſi molti di poco potere deſideroſi d'aſſicurar il ſuo dalle violenze, nè faceuano donatione alla Chieſa con conditione, che ella glie lo daſſe in feudo con vna leggiera ricognitione. Queſto aſſicuraua li beni, che dalli potenti non erano toccati, come quelli, il cui Dominio diretto era della Chieſa, mancando poi la ſucceſſione maſcolina delli feudatarij, come ſpeſſo auueniua per le frequenti guerre, e ſeditioni Popolari, li beni cadeuano nella Chieſa.

Poiche ſino al preſente habbiamo detto in qual manierà ſiano ſtati acquiſtati li beni Eccleſiaſtici ſtabili, e la ragione di Decimare quelli de'Laici, queſto luogo perſuade, che ſi tratti, e riſolua, prima che paſſar innanzi, la queſtione trattata nelli noſtri tempi; cioè ſe li beni Eccleſiaſtici ſiano poſſeduti iure Diuino, ò humano, e chi ne habbia il Dominio: la commune opinione diſtingue le poſſeſſioni laſciate alle Chieſe per teſtamento ò per dona-

donatione de'fedeli, ò in altra maniera da esse acquistate dalle Decime, primitie, & altre oblationi: E quanto alle possessioni tutti concordano, che si debbano chiamare beni temporali, & che sono posseduti dalla Chiesa iure humano: Imperoche certa cosa è, come di sopra si è narrato, che essendo prohibito à qualsiuoglia Collegio l'acquistare stabili, la Chiesa prima per permissione, poi doppo per concessione degl'Imperatori hebbe facoltà d'acquistare, & appresso vi è il Canone: Quo iure d.8. doue si afferma, che col solo fondamento delle leggi humane si dice questa possessione è mia, questo Seruo è mio, & che leuate le leggi delli Prencipi nè la Chiesa nè altri potrebbe dire, che cosa alcuna fosse sua. Et nessuno può dubitare, che la diuisione delle possessioni non sia per legge ciuile, e parimente li modi di trasferire li Dominij da l'vno all'altro, la donatione, il testamento, e tutti li contratti, e dispositioni sono leggi humane. Sono

ſtati nel mondo Republiche, e Regni, doue il teſtamento era incognito iure Romano, al ſolo Cittadino Romano è conceſſo far teſtamento; non è poſſibile, che il modo d'acquiſtare ſia per ragione humana, & la continuatione dell'acquiſto ſia per Diuina: quando alcuna coſa è donata, ò legata alla Chieſa, eſſendoui difficoltà, ſe quel titolo ſia valido, ſi giudica per leggi humane, e tenendo legitima ragione ſi mette al poſſeſſo ſecondo quelle: adunque anco in virtù di quelle, e non altrimente continua nel Dominio, & nella poſſeſſione: ma poiche in queſto ogn'vno concorda, non paſſerò più innanzi, ſolo aggiungerò, come per corollario, che da queſto ſi riſolue chiaramente, e ſenza difficoltà, ſe le eſentioni, che hanno le poſſeſſioni Eccleſiaſtiche, ſono de iure Diuino, ouer'humano; poiche il poſſedere, & il modo di poſſedere vengono ſempre dall'iſteſſa legge; & li Giuriſconſulti dicono, che dall'iſteſſa viene la ſeruitù ò libertà de' fondi, da'-

quali

quali anco viene il Dominio. Sarebbe gran contradittione dire, che la Chiesa hauesse vna possessione iure Veneto, la qual hauesse vna libertà alio iure.

Ma quanto alle Decime sono due opinioni, vna delli Canonisti, l'altra delli Teologi, & delli Canonisti, che insieme studiano la Scrittura Diuina. Dicono li Canonisti, che le Decime sono de iure Diuino, perche nel testamento vecchio Dio diede alli Leuiti la Decima, come la Scrittura Diuina racconta, e non è marauiglia, che dicano così, perche non son versati nelle lettioni delli Libri sacri, nè essendo la loro professione d'intendere li misterij della Religione christiana, cioè che Dio per Moisè diede al Popolo Hebreo la legge, la quale quanto alle cose cerimoniali, & giudiciali fosse propria di quella natione fino alla venuta di Christo, il qual'era per leuargli la virtù obligatoria, si che la legge delle Decime è ben legge Diuina Mosaica, ma non legge Di-

uina naturale, nè Christiana ed obligaua quel Popolo solo d'allora, adesso non obliga alcuno: può bene chi regge vna Republica far leggi simile à quelle, ma non obligheranno come Diuine, ne si douranno chiamare tali, ma si ben leggi Ciuili del Prencipe che le costituisce; fù vna legge Diuina Mosaica, che il Bestemmiatore fosse vcciso, questa adesso nòn ci obliga, nè chi non l'vccide pecca, & potrebbe il Prencipe imporre per la bestemmia pena capitale, & sarebbe giusta, & si dourebbe seruare, non però si direbbe legge Diuina, se ben Dio già la diede al Popolo Hebreo, ma legge del Prencipe Politico. In queste, & in molte altre occorrenze, doue allegano questi huomini la Scrittura Vecchia a'loro interessi, e soggiungono, che è de iure Diuino, bisogna distinguergli l'equiuocatione, che quel, che è de iure Diuino naturali ò Christiano, ci obliga, ma quello, che è de iure Diuino Mosaico non ci obliga, & se chi hà vn gouerno fà vno statuto simile

mile à quello , egli è de iure humano.

Non posso restar di dire, che non per ignoranza trattano in questa maniera, ma per ingannare gl'incauti, e per col nome di ius Diuino conualidare le cose loro, & darsi riputatione, ma si potranno conuincere qui, & serrargli la bocca. In quell'istesso contesto della Scrittura, doue Dio comanda, che sia dato la Decima alli Leuitici, comanda anco, che non possino posseder terreno, & che si contentino delle Decime. Se per questo precetto il Popolo è, de iure Diuino obligato à dar loro le Decime, essi saranno obligati à non hauer possessioni. Ma appresso; Dio comandò le Decime solo de'Frutti della Terra, & le leggi canoniche dicono, che si paghino ancora della Mercantia, della Militia, della caccia, e di qualunque opera humana per quale si guadagni. Se Dio comandò al Popolo Hebreo la sola Decima prediale, la personale sono forzati à dire, che non sia comandata

ſe non per legge humana. Li Teologi che io non nè nomino alcuno in particolare, perche neſſuno è eſcluſo, & molti Canoniſti con loro dicono concordemente, eſſer precetto della legge Diuina naturale, che il miniſtro della Religione viua del ſuo officio, che preſta ſeruendo al Popolo nelle coſe Diuine: & eſſere ſpecial precetto di Chriſto N.Signore nell'Euangelio, che al miniſtro, qual ſerue al Popolo nella predicatione della parola di Dio, e miniſterio Eccleſiaſtico ſia ſomminiſtrato il viuere; in che quantità non è determinato, perche ſecondo il numero delle perſone la conditione de' luoghi, e tempi, il molto vna volta, e poco vn'altra, ſi che il far parte al Miniſtro di Chriſto è de iure Diuino. Che queſta parte ſia vna Decima, ò vna vigeſima, ò vna maggiore, ò minore, queſto è ſtàtuito per legge humana ò per conſuetudine, che vagliono l'iſteſſo. Et quanda ſi leggono in alcune Decretali che Dio hà inſtituito la Decima, ò che la Decima è de iure Di-
uino

uino intendono la parte determinata per vna indeterminata, intendendo Decima cioè quella parte che è debita, e neceſſaria; ò vero che Dio hà inſtituito la Decima nel Vecchio teſtamento, à ſimilitudine di che la legge hà inſtituito l'iſteſſo nel Nouo. Perilche generalmente poſſiamo dire che li beni Eccleſiaſtici di qualunque ſorte ſiano, ſono ſotto il Dominio di chi nè è patrone, & poſſeduti per leggi humane. Nè alcuno muoua dubio ſopra quella parte indeterminata, che è debita per legge Diuina naturale, & euangelica; perche come ben notano li Legiſti altro è che vna coſa ſia debità, altro è che nè habbia Dominio; la coſa di che ſi hà Dominio ſi può dimandare drittamente in giudicio, come ſi dice, actione rei vindicationis, nè ſi ſodisfa con dargli l'equiualente; ma il creditore può ſolo per attione perſonale dimandar il debito, eſſendo il debitore obligato dargli tanto, ma non più queſto, che quello. Da queſta riſolutione reſta anco con fa-

cilità deciso, se li beneficij sono de iure Diuino, ò de iure positiuo; imperoche essendo li stabili, e le decime posseduti de iure humano, anco li beneficij fondati sopra quelli haueranno la forza dell'istessa ragione, oltre che dalle cose sudette si potrà più ageuolmente certificarsi di ciò; perche se la Chiesa è stata tanti anni con beni stabili goduti in commune, e non diuisi in beneficij, come di sopra è stato narrato, chiara cosa è che li beneficij sono stati creati dagli huomini in progresso, e perciò in questo tutti concordano. Non mi estenderò più in lungo, solo dirò, che se ben queste considerationi paiono assai sottili, sono però necessarie, come le cose seguenti mostreranno.

Dalla risolutione della prima questione sarebbe chiaro che risponder alla seconda, chi habbia il dominio delli beni Ecclesiastici, (delli stabili si parla, perche delli frutti sarà il suo luogo nel quarto quesito) imperoche se sono posseduti per legge humana,

non

non resta se non vedere à chi gli legge li hà concessi. Alcuni dicono, che questi beni sono di Dio, e senza dubbio dicono il vero; perche la Scrittura Diuina apertamente dice, che della maestà sua Diuina è tutta la Terra, e qualunque cosa è sostentata da quella: ma in questa maniera ogni cosa è di Dio, & non più questi beni, che qualunque altri; vna sorte di dominio vniuersale, è il Diuino, vn'altro dominio hà ogni Prencipe supremo nel suo stato, che seguendo Seneca, si può chiamare dominio d'Imperio, ò vero secondo la dottrina de'Giurisconsulti, dominio di protettione, & giurisdittione: Vn'altro n'hà ciascun priuato, che è il dominio di proprietà, del quale parliamo, & del quale cerchiamo adesso; ne si può dire, che Dio habbia l'vniuersale dominio di tutto, ma habbia insieme la proprietà di quelli beni, come il Rè hà l'vniuersal in tutto il Regno, e nondimeno possiede in priuato, & hà la proprietà di quella portione che è di casa sua. Imperciochе
al

al dominio vniuersale del Prencipe si può far aggiunta col particolare della proprietà, per la qual cresce, e si aumenta; ma il Diuino di Dio, hà vna vniuersalità cosi eccellente, & infinita, che non può riceuer aggiunta, & alla quale repugna esser particolarizata, si come anco repugna, che sia communicata à qualsiuoglia creatura, perilche nessuno può dire, essendo Dio padrone di questi beni, io, che hò l'istesso tribunale, l'istesso consistorio, & l'istessa corte con lui, son'io ancora padrone, anzi non è meno seruo di qualsiuoglia minimo.

Però altri venendo alla libera dicono, che il Papa è padrone & hà il dominio, & questo lo prouano per la decretale di Clemente quarto, che la plenaria dispositione di tutti li beneficij appartiene à lui. A questa opinione s'oppone S. Tomaso con dire, che il Papa si può ben dire dispensator principale, ma in modo alcuno non si può chiamare, nè padrone, ne possessore, la qual dottrina esplica il Cardinal

Gaetano,

Gaetano, aggiungendo, che il Papa, non può nè donar, nè in altro modo diſponer delli beni Eccleſiaſtici, ma ſolo far di quelli quanto ſi può, ſtando trà li termini del diſpenſatore. E la ragione del Gaetano è molto chiara, & efficace, queſti beni erano prima d'vn padrone, che hà trasferito il dominio ſuo per donatione ò per teſtamento, ma neſſuno di quelli hà mai hauuto intentione di donar ò laſciar al Papa; adunque il dominio non è paſſato in lui; perilche eſſo Gaetano, & Adriano Seſto Papa dicono, che il dominio delli beni ſia nella Chieſa, cioè nell'vniuerſità de' fedeli del luogo, al quale li beni ſono laſciati, ſi che delli beni della Chieſa Romana il dominio ſia nell'vniuerſità de' Romani. Si sà da tutti, che l'vniuerſità in iure è come vna perſona capace di poſſedere, in qual maniera ſi dice la tal còſa eſſer publica della Città, cioè di neſſun particolare, ma di tutti inſieme: molti teſtamenti laſciano à ſimil modo, come laſcio alla Scola di S. Rocco, al

Mona-

Monaſtero de'Frati &c, queſta dottrina ſi conferma molto bene con l'vſo antico della Chieſa, e col modo di parlare delli Canoni: non hà dubbio, che douendoſi denominare li ſtabili dal nome d'vna perſona, ſi denominano da chi nè hà il dominio; ma tutti li Canoni, & l'vſo antico li chiamarono beni della Chieſa; adunque eſſa ne hà il dominio, nè altrimente ſentono quelli, che dicono queſti beni eſſer di Chriſto: imperoche le Chieſe Chriſtiane tutte da antichiſſimo tempo ſi ſono denominate non ſolo dal nome della Città, ma ancora dal nome di quello, che è ſtato primo e più celebre Veſcouo in quella, come la Romana ſi è chiamata di S.Pietro, la Aleſſandrina di S.Marco, la Rauennate di S.Apollinare; onde anco li beni di quelle Chieſe prendeuano il nome dalli ſteſſi Santi, & li beni della Chieſa Romana ſono detti di S.Pietro; per il che ſi legge appreſſo tutti li Scrittori vecchi queſti modi di dire, cioè il Patrimonio di San Pietro, le terre di S.
Pietro,

Pietro, le possessioni di S. Pietro: il Patrimonio di Sant'Apollinare, l'entrate di Sant'Apollinare &c. e perche Christo è vniuersale Capo, e Protettorè di tutte le Chiese, quello che è della Chiesa vniuersale, e di qualunque particolare si dice Patrimonio di Christo, beni di Christo &c.; che tanto vuol dire, quanto della Chiesa, il cui Capo è Christo: non altrimente, che li beni della Republica Veneta si dicono di S.Marco, cioè di quella Republica, che porta il nome di San Marco. Et veramente di tutto quello, che fù acquistato quando li beni Ecclesiastici in ciascuna Diocesi erano in commune, quella vniuersità della Chiesa nè fù padrona, perche tutte le donationi, e tutti li testamenti erano fatti à quella. Certa cosa è, che quei beni furono acquistati nè potero esser acquistati; se non à chi la legge concesse acquistarli, ma le leggi di Constantino concessero, che potesse esser donato alli Collegij Christiani, cioè alla vniuersità delli Christiani, che si tro-

ſi trouauano nelle Città, adunque il dominio è di quei Collegij, ma doppo che ſono fatte le diuiſioni, & inſtituiti li beneficij; li legati, ò donationi ſono ſtati fatti alle Chieſe particolari, anzi per il più ad'vn opera pia particolare in eſſe Chieſe, per il che non ſi può di qualſiuoglia coſa dire, chi ne ſia padrone, ſe non viſta la diſpoſitione de'teſtamenti e donatori, per il che douendo parlare con fondamento non poſſiamo dir più, ſe non che li Prelati, & altri Eccleſiaſtici ſono gouernatori, amminiſtratori, & diſpenſatori delli beni Eccleſtaſtici per farne quello, che fù diſpoſitione di chi li donò, ò laſciò, & non altro, & padrone è quella perſona, ò particolare, ò vniuerſale, à fauore di cui la donatione ò il legato fù. Perilche dourebbe anco ogni Rettore di Chieſa veder con diligenza le obligationi laſciategli per eſeguirle, & ſe altrimenti ſi fà, biſogna imputare all'imperfettione humana, nè può alcuno perſuaderſi, che per la lunghezza del

tempo,

tempo, possa hauere prescrittione, imperoche quella suppone la buona fede la qual non è mai stata in nessuno, sapendo ogni vno in sua coscienza, che quei beni non sono stati lasciati, acciò si faccia quello, che si fà.

Ma di chi saranno in dominio quei beni Ecclesiastici de'quali non si sà l'instititutione? la legge naturale, e ciuile è, che in quelle di che è mancato totalmente il padrone priuato succeda la Communità, adunque di questi resterà padrona la Chiesa. In modo che in poche parole li beneficiarij sono dispensatori delli beni del beneficio, ma padrone ne è quello à fauore di chi è fatta la donatione, ò vero il testamento, e quando non si sappia resta padrona la Chiesa.

Non osta à questo, che ci siano leggi delli Prencipi, & Ecclesiastiche, che prohibiscano l'alienatione, imperoche il pupillo è vero padrone del suo, e pur non può alienare; il dominio è vn ius di fare della cosa quello, che

che si vuole, quando la legge permette, la qual lega con conditione alcune sorti di persone, che hanno bisogno di gouerno alieno, tal'è l'vniuersità ò Communità.

Non si dourà marauigliare alcuno se tanti moderni Scrittori in simili questioni, come in questa, che fa il Pontefice padrone assoluto di tutti li Beneficij, e di tutti li beni Ecclesiastici difendono opinioni contrarie all'Antichità, & à quelle institutioni, che hebbero origine da i medesimi Apostoli, & huomini Apostolici, perche come con gran sentimento si doleua S. Cipriano, è vna delle humane imperfettioni, che doue li costumi si douriano conformare alle buone dottrine, & leggi, per il contrario le dottrine degli huomini interessati s'accommodano alli costumi, e si potrà osseruare in tutto il corso di tanti secoli, non essersi introdotte nouità, etiandio concernenti la Religione, che immediate non habbia incontrati difensori. Che marauiglia sarà, che

questo

questo auuenga in quelle nouità, & introduttioni, che seruono à ricchezze, commodi, & humani interessi a'quali molti possino aspirare.

La confusione, che fù in Italia nelle cose politiche, per tanti che furono in quei tempi fatti Rè, & Imperatori, causò anco nelle altre Città estremo disordine nelle cose Ecclesiastiche; essendo li Vescoui, & gli Abbati hora fatti dalli Prencipi, hora intrusi dalla potenza propria, & gli altri ministri Ecclesiastici similmente fatti hora da quelli, che dominauauo nelle Città & hora dalli Vescoui; & alcune volte li beneficij anco occupati, da chi haueua potenza ò fauor Popolare.

In quest'anno 963. venne in Italia Ottone Sassone coll'armi, & se ne impadronì, e per dar forma al gouerno congregato vn picciol Concilio di Vescoui priuo Papa Gio: Duodecimo, il quale se ben della maggior Nobiltà Romana, e di gran seguito in quella

Città,

Città, era fatto Papa in età minore di 18. anni, & viueua nel Ponteficato con esercitar Adulterij, pergiurij, & altre maniere poco religiose: si fece rinunciar Ottone dal Popolo, e dal Papa Leone Ottauo creato da lui in luogo di Gio: l'autorità di crear il Papa, & gli altri Vescoui in Italia; la qual ritenne esso, & il Figlio, & Nipote suo dell'istesso nome fino al 1001. per 36. anni, & del numero di 12. Papi, che furono in quel tempo, 2. ne furono creati dal Prencipe quietamente, gli altri in seditioni; perilche anco il primo Ottone ne menò vno prigione in Germania, & Ottone Terzò ne menò vn'altro vno fù strangolato da quello, che volse esser fatto in luogo suo, vno fuggì rubbato il Tesoro de gli Ornamenti della Chiesa, & vn'altro si ritirò à volontario esilio, di maniera che anco in questi anni scontriamo in Pontefici, che come dice Baronio sono nel Catalogo solo per empir il numero, che del rimanente la Chiesa non haueua altro Capo, che Christo. Mà gli altri

Vescoui,

Vescoui, & gli Abbati erano creati dalli Imperatori senza contradittione alcuna, & il modo era, che morto il Vescouo si portaua il suo Pastorale, & l'Anello all'Imperatore, il quale hauendo determinato à chi conceder il beneficio, inuestiua quello, dandogli l'Anello, & il Pastorale, riceuute le quali insegne andaua al possesso, & si faceua consecrare dal suo Metropolitano, ò dalli Vescoui vicini, il qual costume ancora si seruaua in Francia, & in Germania; gli altri beneficij minori erano conferiti dalli Vescoui ò dagli Abbati sotto a'quali erano, eccetto se il Prencipe nominaua alcuno al beneficio vacante: che à quello era dato senza replica, ò vero se dal Prencipe era raccomandato per hauer vn beneficio, quando vacasse, che per ragione di quella espettatiua concessa dal Prencipe veniua proueduto dal Vescouo con la prima vacanza: così gouernauano li Ottoni senza contraditione delli Papi se ben il secondo di essi dimorò lunghissimo tempo in Ro-

ma,

ma, doue ance morì, & è sepolto.

Doppò la morte de gli Ottoni si conseruò negl'Imperatori successori la stessa potestà di dare li Vescouati, & Abbatie, & anco di nominare alli beneficij minori, ò vero dare delle espettatiue alli beneficij che fossero per vacare. Ben diminuendosi l'autorità Imperiale in Roma, ritornarono le confusioni in quella Chiesa, perche hauendo il Popolo riassunto l'autorità di elegger il Papa, & elettone tre quietamente, furono eletti con qualche moto di fattione Benedetto Ottauo, & Gio: XX. Fratelli vno doppo l'altro, & morto quest'vltimo, fù eletto Benedetto quarto loro Nipote in età d'anni 12. il quale oltre molti altri eccessi, vendè parte del Ponteficato ad'vn Siluestro terzo, & vn'altra parte à Gregorio Sesto, e tutti tre sedeuano in Roma nell'istesso tempo con molta confusione, massime che questo Gregorio si era armato di Soldati à piedi, & à Cauallo, e con molta vccisione occupata la Chiesa di S. Pietro con le

Armi

Armi aggrandiua la sua parte; per il che Henrico Negro Imperatore venne in Italia, fugò Benedetto, mandò via Siluestro, relegò in Germania Gregorio, & priuò il popolo Romano di poter più far Papa. Et fece egli tre Papi successiuamente tutti Tedeschi di natione, li quali eletti dall'Imperatore assunsero l'Insegne, & l'habito Pontificale, senza altro, il terzo che fù Bruno Vescouo di Zul hauendo assunto per la deputatione dell'Imperatore l'habito in Trisinga, & fatto con quello viaggio sino à Clugni, Hildebrando Monaco alunno della Chiesa di S. Pietro di Roma, huomo di singolar accortezza, volse con arte restituire l'elettione alli Romani, & consigliò Bruno, che vestito d'habito Pontefi- cale si chiamaua Leon Nono, à vestirsi da Peregrino, & entrar in Roma così, che sarebbe stato più grato al Popolo Romano; acconsentì Leone, & entrò in Roma vestito da Peregrino, e dal Popolo, à suggestione d'Hildebrando fù acclamato Pontefice Romano; ma

E quest'-

quest'arte non impedi, che morto Leone, l'Imperator in Magonza non eleggesse Geberardo Aistatense, che immediate messe l'habito, e si chiamò Vettor secondo; l'Imperator all'hora non solo donaua li beneficij, ma fece anco Constitutioni contro quelli, che gli otteneuano con Simonia, perdonando gli errori commessi fino à quel tempo, & imponendo pene per l'auuenire.

Morì Henrico Negro lasciato l'Imperio al Figlio Henrico quarto; che gli successe in età puerile, durando la minorità del quale, sebene li Papi erano creati col consenso delli tutori dell'Imperatore, & li Vescoui, & Abbati erano inuestiti da lui con l'anello, e Pastorale, li Papi nondimeno valendosi dell'occasione, acquistarono à poco à poco qualche maggior libertà, attaccatisi anco ad'vna parte delli Tutori, che vennero per loro à differenza, & fecero fattioni, onde Nicolò secondo fece vna Constitutione intorno l'elettione del Papa, ordinando, che

passasse

passasse prima per li Vescoui Cardinali, poi fosse proposto agli altri Chierici Cardinali, in terzo luogo al Clero, & Popolo, & in quarto luogo si riccercasse il consenso dell'Imperatore, in qual modo essendo eletto Alessandro secondo suo successore, l'Imperatore non volle confermarlo, nè accettare la scusa, che li Cardinali mandorno à fare con l'Ambasceria d'vn di loro; dicendo che ciò fosse fatto per fuggir vn aspra dissensione Ciuile, & il tutto con gran rispetto dell'Imperatore, essendo l'eletto suo amico; & elesse l'Imperatore per Papa il Vescouo di Parma ad'instanza di Gerardo da Parma suo Cancelliere. Ma tre anni doppo mutate le cose nella Corte Imperiale, e deposto Gerardo Cancelliere fù insieme deposto il Vescouo di Parma dal Papato, & accettato Alessandro, il quale del 1072. essendo fatta in Germania congiura dalli Bauari, e Sassoni contro l'Imperatore, si congiunse con loro, & entrò nella lega, & l'anno seguente citò l'Imperatore à Roma,

come imputato di Simonia per hauer conferiti Vescouati per danari. Fù l'attione Pontificia molto marauigliosa, non essendo mai alcun Pontefice passato tant'oltre, ma presto andò in silentio per la morte del Papa, doppo il quale peruenne al Pontificato Gregorio Settimo Senese Monaco, che fù Hildebrando di sopra nominato dall'Imperatore, ma del 1076. essendo stato 3. anni nel Ponteficato, ritrouandosi l'Imperatore ancora Giouine, & con molti moti in Germania, si deliberò di voler escluderlo in tutto dall'elettione delli Vescoui, & Abbati, & gli fece vn monitorio, che non douesse per l'auuenire ingerirsene; fece gran resistenza l'Imperatore, onde il Papa lo scommunicò, assoluè li soggetti dal giuramento di fedeltà, & lo sospese dall'amministratione del Regno d'Italia, e di Germania: scommunicò anco li Vescoui suoi Ministri, si collegò con li suoi ribelli, concitò la Madre propria dell'Imperatore contra il Figliuolo, e nel tempo, che passò sino al 1085.
quando

quando il Papa morì esule in Salerno, scommunicò l'Imperatore 4. volte, & fece vn decreto generale, che se alcun Chierico riceuerà Vescouato ò Abbatia da mano laica, non sia tenuto per Chierico da alcuno, & sia priuato dell'entrar in Chiesa, & il simile à chi riceuerà altri beneficij, alla qual pena soggiacia anco l'Imperatore, Rè, Duca, Marchese, & Conte, & ogni potestà, ò persona secolare, che ardirà dar inuestiture di Beneficij.

Sostenne la sua causa l'Imperatore con le armi contra li collegati col Pontefice, & fù seguito dalla maggior parte delli Vescoui: onde il Pontefice fù in grauissimo pericolo; mà egli che già haueua scomunicato li Normanni come vsurpatori delli Regni di Sicilia, & Puglia, si voltò all'aiuto loro, gli consentì tutto quello perche li perseguitaua, & gli assolse dalla scommunica; & se per questa causa Roberto Rè di Napoli, e di Sicilia; che per innanzi era persecutore del Papa non si fosse voltato à sua difesa per far con-

 trapeso

trapeso all'Imperatore, e gli sostentaua la sua causa con intiera vittoria, ma per gli aiuti di Roberto, il Pontefice, se ben esule, si sostentò; & morto quello per gli aiuti istessi, e di tre Ruggieri dell'istessa famiglia, continuò l'istessa contentione anco con due successori di Gregorio ambidue Monaci dell'istesso Ordine, l'vltimo de' quali, che fù Vrbano secondo in premio delli seruitij prestati dalli Normanni, diede ad'vn di loro la Bolla della monarchia di Sicilia, concedendogli in fatto maggior maneggio nelle cose Ecclesiastiche di quello che voleua leuar all'Imperatore: per il che fare oltre le scomuniche, che più volte replicò con l'Imperatore, & le ribellioni, che gli eccitò contro, gli fece anco ribellare il suo Primogenito, & col mezo di quello escluse l'Imperatore quasi d'Italia: ma morto questo, il Pontefice, che successe replicate le Scommuniche contro l'Imperatore, & suscitate molte ribellioni, fece anco ribellare l'altro Figlio col quale venuto il Padre à

guerra

guerra vna volta vinto, e l'altra vittorioso, finalmente venne à conditione di accordo, nelle quali fù ingannato, & ridotto in vita priuata, lasciato l'Imperio al Figlio, che pur Henrico si chiamaua.

Morto Henrico quarto, Pascale, che cosi si chiamaua il Pontefice quarto tra quelli, che incominciando da Gregorio 7. combatterono con scommuniche, & armi spirituali per leuare l'inuestiture delli Vescoui, & Abbatie all'Imperatore; fece Concilio in Guastalla, & poi à Troia di Francia, & rinouò in ambi li Concilij li decreti di Gregorio 7. & Vrbano secondo, che nessun Laico si potesse impedire nelle collationi de Beneficij. In Francia non fù accettato il decreto del Rè, anzi egli continuò secondo il costume, & anco l'Imperator Henrico Secondo figlio si opponeua, il quale finalmente del 1110. venne in Italia armato per la Corona dell'Imperio, à che hauendosi il Papa opposto per le controuersie vertenti trà loro, conuennero, che

Henrico andasse à Roma per la Corona, messa in silentio la controuersia delle inuestiture, delle quali ne l'vna, ne l'altra parte douesse parlare. Andò Henrico à Roma doue il Pontefice Pascale parendogli esser superiore di forze, non stando fermo alle conditioni, voleua, che rinuntiasse le inuestiture, & Henrico confidato nelle forze sue ardì, in contracambio di proponere, che il Papa riuocasse il decreto, dicendo di non voler esser inferiore à Carlo Magno; Lodouico Pio, & ad'altri Imperatori, che quietamente, e pacificamente haueuano date le inuestiture; onde crescendo le contentioni l'Imperatore fece prigione il Papa, & la maggior parte de'Cardinali, & con loro si slontanò dalla Città; si trattò l'accordo, & finalmente conuenne il Papa di coronarlo, di lasciargli la collatione de'Benefici, & di non scommunicarlo per ciò, e gli giurò l'osseruatione dell'accordo; & il Pontefice celebrata la messa partì l'Hostia, & con la metà communicò se stesso, con

l'altra

l'altra metà l'Imperatore con imprecationi esecrande, & spaventevoli à qual di loro fosse violatore delle conventioni. Il Papa tornato à Roma disse voler osseruar l'accordo, ma però li Legati suoi scommunicorno l'Imperatore, & esso due anni doppo, che fù del 1112. fece Concilio, & confermò li decreti di Gregorio, & Vrbano, che nessuno pigliasse inuestiture da'Laici, & fece, che il Concilio annullasse l'accordo fatto con l'Imperatore, & finalmente del 1116. lo scommunicò ancora.

Mori Pascale, & gli successe prima Gelasio secondo, poi Calisto secondo co'quali durò la contentione, e da tutti essi fù successiuamente l'Imperatore scommunicato. Questi tre Pontefici non si valsero solo della scommunica, ma eccitorno anco contro l'Imperatore molte seditioni, capo de'quali fù Lothario Sassone, qual mosse le armi, & hebbe diuerse vittorie; finalmente del 1122. vedendosi Henrico in tante difficoltà, rinuntiò alle inuestiture, e

fù quietato vn tumulto durato 56.anni sotto 6. Papi con scommuniche d'infinito numero di persone, & Ecclesiastiche, e Secolari, che aderiuano all'Imperatore, & con morte d'innumerabili persone dall'vna parte, e dall'altra in 60.battaglie fatte da Henrico Padre, & in 18. fatte da Henrico Figlio: tantæ molis erat, mettere li fondamenti di quell'edificio, che habbiamo veduto ridotto al colmo della fabrica, del quale siamo per parlare.

Nell'occorrenza sudetta seguita fra Pascale, & Henrico il giudicio del mondo fù vario, dicendo alcuni, che il consenso prestato dal Papa fù nullo, come fatto per timore, trouandosi egli,e tanti Cardinali in mano dell'Imperatore, e però che con ragione se gli oppose Pascale, & restò d'osseruarlo: ma per l'altra parte si diceua, che se il consenso del Pontefice fù inualido per esser estorto con timore, non meno si dourebbe tener per inualido il consenso prestato dall'Imperatore per timore

more di tante ſcommuniche, & anathemi; di tante ribellioni, & machinationi; perche cauſa è ſotto poſto à reſtituire quello che è fatto per timore di prigionia, & non quello che è fatto per timore di anathemi, e per paura di veder tutto il ſuo ſtato & Popolo in confuſione, & guerra ciuile? Vſauano alcuni in Concilio alla preſenza di Paſcale queſto dilemma, ſe il decreto; & Bolla ſua per quale conſentiua l'inueſtitura all'Imperatore, era legitimo, conueniua oſſeruarlo; ſe era iniquo, & come alcuni diceuano, heretico, adunque era heretico, & iniquo ancô il Papa autore: E ben certo che vna coſa giuſta, & debita, ſe ben fatta per timore è valida, & che neſſuno ſia chi ſi voglia è ſcuſato, ſe per qualunque timore opera contro la legge di Dio.

La contentione delli Pontefici con gl'Imperatori in queſta materia del dare l'inueſtiture, delli Veſcouati, & Abbatie, non ſi fermò ſolamente nell'Italia, & Germania Regni dell'Impe-

ratore; ma nell'istessi tempi anco in Francia alcuni delli Vescoui eccitati dall'esempio, & interesse, si opponeuano al Rè per l'istessa causa; ma perche non tutti erano d'accordo à collegarsi col Papa contro il Rè, per il più il Rè lo vinceua, & li Papi si contentauano d'acquistar pian piano quello, che era impossibile tutto insieme. In Inghilterra hauendo sempre li Rè conferiti li Vescouati, & le Abbatie del 1102. Anselmo Arciuescouo di Cantuheri negò di voler consecrare li Vescoui prouisti dal Rè aderendo alli decreti fatti dalli Papi, & la contentione durò molti anni, sostenendo il Rè la sua autorità, e difendendo l'Arciuescouo con l'aiuto del Papa la sua oppositione; credette il Rè di poter persuadere quello, che riputaua giusto al Papa, e gli mandò perciò vn'Ambasciatore, il quale hebbe dal Pontefice cosi dure risposte, & minacce, che per rintuzzarle l'Ambasciatore fù necessitato dirgli, che il Rè non voleua cedere la sua autorità, se hauesse douuto perdere

dere il Regno, alche non meno arditamente replicò il Papa, che non lo voleua permettere, ſe doueſſe perdere il Capo. Stette il Rè coſtante, & ad Anſelmo conuenne partire dal Regno, ne potè tornare ſe non conſentendo alla volontà Regia. Mà morto quel Rè ſenza heredi Maſchi, & ſucceſſo qualche guerra Ciuile, fù facile à gli Eccleſiaſtici vincerla, & introdur in Inghilterra quello, che era introdotto nell' Imperio, doue doppo la ceſſione di Henrico, del quale ſi è detto, il Papa ottenne il ſuo intento; Vero è che del 1132. Lotario Saſſone ſucceſſore d'Henrico Quinto Imperatore, ricercato da Innocentio Secondo ordinato in ſciſma, che voleſſe riconoſcer per Pontefice lui, e non il ſuo Auuerſario; negò di farlo ſe dal Papa non gli erano reſtituite le inueſtiture, rinuntiate da Henrico; & forſe il Papa le hauerebbe conceſſe, ma San Bernardo molto familiare di Lotario lo perſuaſe à deſiſtere, mettendolgi in conſideratione, c'hauendo egli fatto guerra con Hen-

Henrico suo precessore, & Signore ad instanza di Papa Pascale per quella causa, il voler doppo farsi difensore della pretensione d'Henrico, era vn dichiarare se stesso ribelle, che hauesse mosso guerra al suo Signore, quando difendeua causa giusta.

Quello che suol auuenire doppo le grandi vittorie, cioè, che non tutte le forze dell'inimico sono estinte, & spesso risorgono le reliquie della parte vinta con le pretensioni vecchie, le quali cose il prudente vincitore temporeggia con destrezza più tosto, che opponersegli apertamente per non rinouare la guerra, così auuenne nell'occasione presente. Non potero hauere li Pontefici la vittoria così intiera d'vna tanta pretensione, che in qualche luogo non restasse alcuna sorte de'Beneficij in poter de'Laici, e che qualche Prencipe alle volte per qualche necessità del suo gouerno, non desse senza rispetto del Papa qualche Vescouato al primo modo; restò in Francia la Regalia, che è vn ius del Rè

di conferire tutti li Beneficij semplici vacanti doppo la morte delli Vescoui, fino che è creato il successore; restò in Germania vn ius all' Imperatore di dar vn solo delli Canonicati in molte Chiese, & cosi diuerse autorità particolari furono ritenute da alcuni Prencipi. Li Papi, acciò combattendo questi vsi particolari, non rinouassero la contentione à pericolo di perder il tutto, ò vero lasciandoli correre non facessero pregiuditio alla causa vniuersale, pensarono esser necessario proueder con negotio, & arte. Trouarono temperamento col far scriuere alli Canonisti, & altri Scrittori da loro dependenti, che questi Prencipi godeuano quell'autorità per priuilegio concesso dal Papa: questo alli Papi serui di reputatione per far apparire, che li Prencipi non haueuano ragione alcuna, se non per loro gratia, & li assicurò ancora dal poter pretender più innanzi, & fù facilmente passato dalli Prencipi, a' quali pareua, che fosse assicurarli dalle molestie, che li Papi potessero dargli,

& aggiun-

& aggiungendo titolo Ecclesiastico alla loro possessione farla più sicura. Mà l'euento mostrò, che fù veleno quello, che era stimato medicina, perche circa il 1300. Bonifacio Ottauo esercitò acerbe contentioni con Filippo Bello di Francia, acciò cedesse l'autorità delle Regalie sudette, & passorno così innanzi, che quel Regno con scommuniche, & interdetti, con la priuatione del Rè, & con la concessione del Regno ad'Alberto Imperatore, se l'hauesse acquistato, fù posto in gran pericolo. Nel principio quando s'assentì, à chi tornò conto in concessione Apostolica conseruarsi quello che era proprio del Prencipe, non fù ben pensato; che li Pontefici pretendono poi di poter riuocare li priuilegij concessi da' predecessori anco senza causa, se ben mai mancano pretesti per finger cause, & che qualunque possiede per titolo proprio e si contenta di riconoscere per gratia altrui, è come chi lasciando il proprio fondo và à fabricare nell'alieno.

Ma

Ma all'altro incontro quando alcun Prencipe rotta la patienza conferiua qualche beneficio principale, il che li Rè d'Inghilterra, e di Sicilia faceuano ſpeſſe fiate, li Papi per non attaccare contentioni, non diceuano altro al Prencipe; ma per non laſciarſi pregiudicare; con le prattiche per mezo de'Monaci operauano, che l'eletto rinuntiaſſe in mano del Papa, promettendogli che ſarebbe dal Papa inueſtito,& così haurebbe quietamente quello, à che ſe non ſi foſſe contentato il Papa ſi ſarebbe oppoſto, & gli haurebbe meſſo tutto in difficoltà. Di queſta prattica vſata all'hora frequentemente dalli Pontefici nè fanno lunga mentione Florentio Vvingerinenſe, & Iuo Carnotenſe Scrittori di quei tempi, come di coſa ordinariamente fatta in Germania, & Francia con queſta forma di parole, che li Pontefici con vna mano pigliauano, e con l'altra rendeuano. Queſto partito era facilmente accettato come quello, che faceua vſcire di trauaglio, & il medemo Rè

ſe

se lo veniua à risapere doppo, se la passaua come cosa, che non faceua mutatione in effetto senza considerare quello, che importasse per l'auuenire: del qual modo si vagliono anco adesso contro li Vescoui Cattolici di Germania, che nõ vbbidiscono le loro riseruationi, come à suo luogo si dirà.

In Spagna la natura quieta, e prudente della natione insieme col buon gouerno di quei Rè, furono causa, che in vn moto così vniuersale essi la passarono in quiete; aiutò forse anco questo l'esercitio in che erano tenuti dalli Saraceni, che li faceua pensare à star vniti con li loro Rè, e viuere in quiete; li Rè non hanno mai ricercato di sottoporre gli Ecclesiastici più del conueniente, & essi non si sono mai collegati co'forestieri per esentarsi dalli Rè più del douere; li Rè ancora subito veduto, che li Pontefici Romani haueuano con la forza, col terrore, ò con le prattiche ottenuto qualche cosa ne gli altri Regni, procurauano di accommodarsi all'istesse

ſteſſe coſe in maniera che faceſſe alteratione al loro gouerno quanto minore fuſſe poſſibile, perilche quanto fuſſe conſueto per li tempi innanzi, che li Veſcoui & altri Eccleſiaſtici Miniſtri fuſſero ordinati conforme all'vſo antico, fatta l'alteratione narrata negli altri ſtati, non vollero prender contentione con li Pontefici; ma con vn prudente temperamento, eſſi ſi contentorno, che non foſſe ordinato alcun Veſcouo ſenza loro conſenſo; anzi per aſſicurarſi bene, Alfonſo ſeſto nè ricercò l'approuatione da Vrbano ſecondo, il quale conceſſe al Rè il iuſpatronato di tutte le Chieſe del ſuo Regno. Hanno proceduto quei Rè tutt'altrimente, che li Germani, & Franchi, & Angli: eſſi ſi ſono contentati di riconoſcer in gratia da altri quello, che era ſuo, purche ciò ſeruiſſe à poſſederlo più pacificamente, queſti hanno combatutto per non riconoſcer il ſuo da altri, tutti però con prudenza. Vedeuano queſti, che era vna via di perder il tutto, e di diuentare

uentare ſoggetti, poiche la dimanda Pontificia non era il termine della ſua intentione, ma vn grado di paſſar più oltre; conſiderauano li ſuoi ſudditi, maſſime gli Eccleſiaſtici inclinati alla libertà, per non dire licenza, e però pronti ad'accordarſi col foreſtiero per diminuire l'autorità del ſuo Prencipe, onde vedeuano eſſer neceſſario, che non vi foſſe porta aperta per quale poteſſero ricorrere. Ma li Spagnoli confidati nella quiete delli loro ſoggetti non hebbero ragione di temere, che ſpontaneamente ſi moueſſero à ricorrere fuori del Regno; ben conſiderata l'anguſtia delle coſe loro in quei tempi, hebbero buona ragione di temere, che chi era ſtato ſufficiente di far ribellar li ſoggetti a'Prencipi tanto maggiori di loro, non vſaſſero contro loro l'iſteſſe arti, & per tanto prudentiſſimamente ſi riſolſero di riceuere ſpontaneamente quello, che i maggiori di loro erano ſtati coſtretti doppo molte guerre à tolerare.

Hora per concluſione, in queſto tempo,

tempo, che passò tra il 1122. dalla rinuntia fatta da Henrico sino al 1145. fù quasi per tutto stabilito, che morto il Vescouo, l'elettione del successore si facesse dal Capitolo de'Canonici, & fosse confermata dal Metropolitano, & morto l'Abbate l'elettione fosse fatta dalli Monaci, e confermata dal Vescouo, se il Monastero non era esente: se era esente fosse confermata dal Papa: gli altri beneficij, che erano de iure patronatus, fossero conferiti dal Vescouo alla presentatione de'Patroni: li altri tutti fossero nella libera dispositione Episcopale. Restaua il Ponteficato Romano, che escluso il Prencipe pareua douesse ritornar alla libera elettione del Popolo, ma del 1145. venuto Innocenzo II. à differenza con li Romani, & essendo da loro scacciato dalla Città, egl'in contracambio priuò loro della potestà di eleggere il Papa. Nelle turbe, che successero per le cause sudette molte Città solleuate dalli Vescoui confederati col Papa si ribellorno dall'Impera-

peratore, & li Vescoui se ne fecero Capi, onde ottennero anco le publiche entrate, e le ragioni Regie; e quando le differenze si composero haueano preso così fermo possesso, che fù necessitato il Prencipe conceder loro in feudo quello, che de facto si erano vsurpato, onde anco acquistorno li titoli di Duchi, Marchesi, Conti, come molti nè sono in Germania, che restano anco tali, & in nome, & in fatti, & in Italia di nome solo, il che fece Ecclesiastici gran quantità di beni secolari, e fù aumento molto notabile, non solo nelle turbe di che habbiamo parlato, ma in quelle ancora, che seguirono sotto gl'Imperatori Sueui.

Li Monaci in questo tempo s'erano intromessi grandemente à fauorire l'imprese delli Pontefici contro li Prencipi, per il che anco perderono assai della riputatione di Santità, anzi si perdette anco in verità molto della disciplina, & osseruanza regolare nelli Monasterij, poiche s'intromessero nel-

li negotij di ſtato, e di guerra, per il che anco ceſſarono gli acquiſti loro, ſe non in qualche picciole Congregationi inſtituite nouamente in Toſcana, quali non s'intromeſſero in queſti moti, & conſeruarouo la diſclplina; e però continuando la diuotione del Popolo verſo loro furono inſtromenti di acquiſtare nuoui beni, ma non molti però, eſſendo eſſi pochi.

Ma vn'altra occaſione paſsò, la quale fece fare grand'acquiſti nelli ſecoli, di che ſi è parlato, & fù la militia di Terra Santa. Et fù all'hora così intenſo il feruore di andar, e contribuir à quell'acquiſto, che le perſone non tenendo conto delle robbe, delle Mogli, e delli Figliuoli, ſi metteuano à queſta militia, & vendendo il ſuo paſſauano il mare; anzi le Donne ſteſſe ſenza hauer riſpetto alla loro figliolanza vendeuano li beni per ſouuenir alla guerra. Li Pontefici co' loro Breui riceuettero ſotto la protettione ſua, e degli altri Prelati le Caſe, e li negotij de Croceſignati, così ſi chiamauano quelli, che

an-

andauano alla guerra, & questo apportò alle Chiese quell'accrescimento, che suol apportare l'esser Tutore, Curatore, ò Procuratore di Vedoue, Pupilli, & Minori; ne il Magistrato Secolare poteua pensar pur di difendere alcuno per il terrore delle Censure, che all'hora s'adoperauano senza risparmio. S'aggiunse vn gran punto, che Eugenio Terzo constitui, che ogn'vno potesse per quell'opera pia alienare etiandio li Feudi, che teneua, quali se il Patrone non poteua riceuer esso, anco contro il voler suo potessero esser pigliati dalle Chiese, il che fece via ad'acquistare molto largamente. Auuenne anco, che li Pontefici Romani si valsero delle armi preparate per Terra Santa à qualche impresa, con che aumentarono il temporale della Chiesa Romana: & anco li Legati Pontificij, & li Vescoui delli luoghi doue le sudette armi si congregauano per vnirsi à far viaggio, si valsero di esse per diuersi aumenti della temporalità delle Chiese. Ancora

ra essendo offerta, e raccolta molta quantità di danari, cauati dalli fedeli, donne massime, & altri, che erano inetti à seruire alla guerra in propria persona, così per riscuotersi dal voto fatto, come per ottener indulgenze, & altre concessioni, non tutta fù spesa in quella guerra; nè participò senza dubbio qualche Prencipe, ma notabile parte ancora restò in mano de' Prelati, perilche le cose Ecclesiastiche fecero qualche aumento. Appresso di questo si instituirono le Religioni militari de' Templarij, Hospitalarij &c. per difesa del Tempio fabricato in Gerusalemme, e delli Pellegrini, che quiui andauano, e per combattere contro li Saraceni, la qual cosa se ben noua, che fosse instituito Religioni per sparger sangue, fù però riceuuta con tanto feruore, che in breuissimo tempo acquistarono ricchezze grandi: tutte queste maniere portarono grand'aumento alle ricchezze Ecclesiastiche. Fù anco vn modo di dar accrescimento assai notabile alli beni

siastici il riueder bene la materia delle Decime, & doue non erano pagate procedere con Censure, che si pagassero non solo le Prediali delli frutti della terra, ma le miste ancora, cioè delli frutti degli animali, & ancora le personali della industria, & fatica humana.

Alle Decime aggiunsero le primitie ancora, le quali furono primieramente instituite da Alessandro Secondo, imitando in ciò la legge Mosaica, nella quale furono comandate à quel Popolo: la quantità di esse da Moisè non fù stabilita, ma lasciata in arbitrio dell'offerente: li Rabbini doppo, come S. Girolamo testifica, determinarono la quantità, che non fosse minore della Sessagesima, nè maggiore della quarantesima, il che fù ben imitato dalli nostri nel più profitteuole modo, hauendo statuito la Quarantesima, che nelli tempi nostri si chiama il Quartese. Determinò Alessandro terzo circa il 1170., che si procedesse con scommuniche per far pagar intieramente

ramente le Decime delli Molini, Peſchiere, Fieno, Lana, e delle Api, & che la Decima foſſe d'ogni coſa pagata prima che foſſero detratte le ſpeſe fatte nel raccogliere li frutti; & Celeſtino terzo nel 1195. ſtatuì, che ſi procedeſſe con ſcommuniche per far pagar le Decime non ſolo del Vino, Grano, Frutti degli Alberi, Pecore, Horti, mercantie, dello ſtipendio de'ſoldati, della caccia,& ancora delli Molini à vento: tutte queſte coſe ſono eſpreſſe nelle Decretali de'Pontefici Romani; ma li Canoniſti ſono ben paſſati più oltre dicendo che il pouero è obligato à pagar Decima di quello, che troua per elemoſina mendicando alle Porte, & che la meretrice ſia tenuta pagar Decima del guadagno meretricio, & altre tal coſe, che il mondo non hà mai potuto riceuer in vſo.

Le Decime erano pagate alli Curati per il ſeruitio, che preſtauano al Popolo nell'inſegnare la parola di Dio, miniſtrare li Sacramenti, e fare le altre funtioni Eccleſiaſtiche; Onde per que-

sti Ministerij non si pagaua cosa alcuna; qualche persona pia, e ricca donaua se gli piaceua, per la sepoltura delli suoi, ò nel riceuer li Sacramenti, qualche cosa, e passò così innanzi l'vso, che la cortesia fù conuertita in debito, e s'introdusse anco in consuetudine il quanto si douesse pagare, e si venne alle controuersie, negando li Secolari di voler pagare cosa alcuna per il ministerio de' Sacramenti, perche perciò pagauano le Decime, e gli Ecclesiastici negando di voler far le funtioni, se non se gli daua quello, ch'era vsanza; rimediò à questo disordine Innocenzo III. circa il 1200. prohibendo veramente alli Chierici di patturire cosa alcuna per il ministerio, e di negarlo à chi non voleua pagarli, e comandò, che senza altro facessero le funtioni. Ma doppo quelle fossero li Secolari per Censure sforzati à seruare la lodeuole consuetudine (così dice il Papa) di pagar quello, ch'era solito; mettendo molta differenza trà lo sforzare innanzi per patto; e sfor-

zare doppo cõn Censure, approuando questo per cosa legitima, prohibendo quello come simoniaco.

Vn'altra nouità ancora fù introdotta contra li Canoni vecchi, qual fece molto per l'acquisto: era prohibito per li Canoni di riceuer alcuna cosa per donatione, ò per testamento, da diuerse sorti di publici peccatori, da sacrileghi, da chi restaua in discordia col proprio Fratello, dalle meretrici, & altre tal persone: furono leuati affatto questi rispetti, & riceuuto indifferentemente da tutti, anzi à punto li maggiori, e più frequenti legati, e donatiui sono di meretrici, e di persone, che per disgusti con li suoi lasciano ò donano alla Chiesa. Così li Pontefici Romani vsauano gran diligenza per aiutare gli acquisti, quanto anco per conseruare la potestà di distribuire gl'acquistati, la quale come si è detto era con tanta opera, & sangue cauata di mano delli Prencipi, & ridotta nel Clero. A che per proprio interesse tutto l'ordine Ecclesiastico

non solo acconsentì, ma si aiutò con le Predicationi, & con la penna sempre inculcando, che fosse stata vsurpatione de'Popoli, & tirannide de'Prencipi l'essersi eglino intromessi in parte alcuna nella distributione de'Beneficij, & massime nell'elettione del Papa; & à nostri giorni vno delli argomenti trattato da Baronio, per tutti li suoi Annali con ogni opportunità, & importunità, è questo che fosse con empia, e tirannica vsurpatione di quei Prencipi, & Popoli, che s'intromisero nell'elettione de Vescoui, & massime del Papa; non hauendo consideratione, che li miglior Papi sono stati li proueduti dalli Prencipi, & che sempre, quando li soli Ecclesiastici hanno fatto elettione, sono nati disordini infiniti; ma quel che più importa, è, che Pontefici di Santissima vita, & Imperatori di eterna memoria hanno commendato quella prattica, e giudicatala necessaria, nè adesso si può biasmarla senza vituperare due dozzine di Papi Santi, & in particolare S.Gregorio, & le

le dottrine antiche de' Concilij, e de' Santi Padri: se da principio si fosse scoperto l'arcano, oue tendesse questo leuare dalli Prencipi le inuestiture; nè gli Ecclesiastici si sarebbero lasciati persuadere alla nouità; ma credettero trattarsi del proprio loro interesse, e libertà, però ricominciò la prattica, che si dauano li Beneficij nel modo sudetto tutti nella sua Diocesi, chi per elettione delli Capitoli, chi per collatione del Vescouo; & il Pontefice Romano parimente daua quelli della Diocese di Roma, nè l'intrometteua à dar Beneficij fuori della sua Diocesi, se non alcuna volta in vn solo caso, cioè, quando alcun Prelato andato à Roma ò per deuotione, ò per negotio moriua là, e nella compagnia di quello era qualche persona insigne dell'istessa natione il Pontefice immediatè creaua quello in luogo del morto, e lo mandaua, scriuendo alla Diocesi, ò vero Monasterio, e dolendosi della morte del defonto e consolandoli con la sostitutione di quello, che egli gli man-

daua; questa cosa fù facilmente consentita si perche occorreua pochissime volte, come perche pareua anco vn fauore del Pontefice, ne vi era causa di ricusare la persona essendo meriteuole, e del Paese; ma quando la noua della morte perueniua al luogo, se dal Papa non era stato proueduto già nel modo sudetto; non aspettauano altro, ma faceuano le prouisioni loro secondo il solito. In altro caso il Papa non trattaua cause beneficiali fuori della Diocesi Romana. Era nondimeno il Pontefice Romano molto benemerito di tutto l'Ordine Clericale, poiche tanti Pontefici con tante loro fatiche, e trauagli, con tanto sangue sparso, li haueano acquistato questa potestà, & dominio sopra li Beneficij, & esclusi li Prencipi, che da antico tempo, & li Popoli, che dal principio haueano posseduto quella ragione, per il che era fatto gran conto di lui dalli Vescoui, & cercauano gratificarlo in qualunque modo poteuano; il che diede animo alli Pontefici di

vsare

vſare con li Veſcoui quel modo, che vſauano gl'Imperatori, cioè raccomandargli qualch'vno, acciò lo proudeſſero di Beneficio conueniente: Queſte preghiere al principio pareuano molto ſtrane alli Prencipi, aprendoſi vna porta per quale il foreſtiero haueſſe ingreſſo à beneficarſi nel loro Regno, ſe ben erano fauoritamente riceuute, & con gratificatione corriſpoſtogli dalli Veſcoui, che attenti ſolo ad'eſcludere li Prencipi non penſauano mai, che altri col priuar eſſi, poteſſe aſſumerſi le collationi de' Beneficij: Ma preſto per l'vtilità, che riceuea la Corte da quelli, che faceuano preſenti per eſſer fauoriti appreſſo il Papa, e per le ſpeſe delle Bolle, cominciorno à moltiplicar tanto le preghiere, e raccomandationi del Papa, che li Veſcoui veniuano priuati quaſi di tutte le collationi: Onde furono sforzati alle volte paſſar ſenza compiacerle; trouarono li Pontefici rimedio à queſto aggiungendo alle preghiere il comandamento, coſa che fe-

ce nel principio obbedire, ma per esser troppo frequente, necessitò li Vescoui à trasgredire il comandamento, e senza rispetto di quello, ò delle censure in esso contenute fare le collationi secondo li loro proprij rispetti, e della loro Chiesa, & bisognaua poi, che à cosa fatta il Papa si contentasse, poiche non vi era altro rimedio, & gli perdonasse. Sarebbe facilmente fermato il corso col quale si otteneuano li Beneficij à Roma, ma fù inuentato rimedio in Corte, imperoche oltre le preghiere, e li comandamenti aggiunsero vn Esecutore, che se il Vescouo non conferisse il Beneficio, douesse egli conferirlo, e punir ancora il Vescouo per la disubbidienza. Non però vsauano di tal modo, se non parcamente, e quando il Vescouo fosse stato contumace. Ma finalmente per spedirla più presto si passò à concedere le preghiere, il mandato, e l'esecutione tutto insieme. Le Chiese, e li Vescoui perciò si sentiuano molto grauati, & li Prencipi, e le Nationi si doleuano,

non solo per esser priuati delle facoltà loro, ma ancora perche con tal modo li Beneficij soliti darsi per antichissimo costume alli naturali, capitauano tutti in forastieri, che stauano nella Corte Romana, onde spessissime volte erano fatti Vescoui, e Parochi quelli che non intendeuano la lingua Popolare, nè per la molta differenza erano atti ad'impararla, come molti Italiani beneficiati in Inghilterra, e crebbe tanto il disordine, che fù prohibito dalli Pontefici Romani, il poter hauer Beneficio, massime Curato, à chi non intendesse la lingua del Popolo, riseruando à se la potestà di dispensare, il che non leuò il disordine, ma solo accrebbe la spesa à gl'impetranti, e l'vtilità alla Corte, non restandosi di dare l'espettatiue a'forestieri, concedendo loro appresso vn Breue di dispensa. Ma quantunque à gli huomini di buon zelo dispiacesse così ampla autorità, che la Corte Romana s'era assunta, era però gratissima à numero grande de' Chierici, & altre persone desiderose

de'Beneficij, soggette però ad'impedimenti Canonici, che li rendeuano inhabili; questa sorte di persone nessun Vescouo ardiua di promouerli, ritenendo la debita riuerenza alli Canoni: con tutto ciò quello, che nessuno voleua fare, lo faceua facilmente il Papa, dispensando contro ogni Canone, e Costitutione Ecclesiastica, introdotto il dire. De plenitudine potestatis; e la clausula: Non obstantibus, (cosa incognita, e non vdita in tanti secoli) che adesso si mette in ogni Bolla Beneficiale; anzi che li Pontefici stessi nella distributione de' Beneficij della Chiesa Romana de i buoni tempi faceuano professione d'esser più osseruatori delli Canoni, che qualunque altri Vescoui; & vna delle glorie de' Santi Pontefici, come si può vedere in S. Leone, e successori, era la puntuale osseruanza de' Canoni in se medesimi prima, poi negli altri; nè si deue dire, che quelli fossero di minor autorità, ben certamente erano di maggior bontà, e sapere, e non ardi-

uano fare se non quell'istesso, che era concesso à gli altri, doue che doppo à Roma s'è fatto tutto quello che altri non ardiua di fare.

San Bernardo qual visse nei primi tempi di queste introduttioni, con tutto che non fossero così passate innanzi, come auuenne doppo, le riprende acremente scriuendo ad'Eugenio terzo dolendosi, che la Città di Roma fosse il luogo, doue concorressero gli Ambitiosi, Auari, Simoniaci, Sacrileghi, Concubinarij, Incestuosi, per hauer Beneficij, poiche negli altri luoghi non trouauano chi volesse riceuerli, essendo Roma quella sola, che rende lecito, e legale quello, che per tutto è riputato illecito.

Non sapeuano li Pontefici medesimi negare, che la concessione di queste espettatiue, non fosse vn grauame alle Chiese, anzi Gregorio nono c. mandatum de rescrip. lo confessa con aperte parole, e per tanto furono ristrette con metterci dentro questa clausula; se non habbiamo scritto per

vn'altro,

vn'altro, inducendo costume, che ogni Papa potesse dar vn espettatiua in qualunque Chiesa, e non più. Vsauano anco doppo di riuocare nel principio del Ponteficato l'espettatiue concesse dal Precessore, acciò hauessero più facilmente luogo le loro ò vero quelli, che le haueuano ottenute fossero necessitati per conualidarne hauerne di nuouo, con nuoua spesa: alle volte anco riuocauano le concesse da loro proprij per far tornare gl'impetranti alla conualidatione con nuoue Bolle, & nuoua spesa. Per li Beneficij elettiui, che sono li Vescouati, & Abbatie, non si dauano espettatiue, non essendoui esempio, che dalli Prencipi fossero state date, mà la Corte inuentò altri modi, co' quali tirorno anco spesse volte la collatione di quelli à Roma, statuendo molte conditioni da douer esser necessariamente seruate prima che venir all'elettione, & altre nella celebratione di essa, & ricercando diuerse qualità nella persona dell'eletto, aggiungendo,

do, che quando alcune di quelle non fosse seruata, gli elettori fossero priuati per all'hora della potestà di eleggere, la quale si deuoluesse à Roma; oltre questo ancora, e per li diuersi rispetti degl' elettori ò per altre cause nasceua tra loro difficoltà sopra la validità dell'elettione, per il che vna delle parti appella à Roma, doue per il più si daua il torto ad'ambidue, & era l'elettione inualidata, e tirata la collatione del Vescouato ò Abbatia per quella volta in Roma. Quando anco la Corte intendeua esser occorsa vacanza di qualche buon Vescouato, ò Abbatia spediua subito vna precettoria, che non si procedesse all'elettione senza sua saputa, e con honesto colore di aiutare ò preuenire li disordini, che potessero occorrere, mandaua persona, che assistesse, e presedesse all'elettione per opera della quale con diuerse vie, e maneggi faceua cader l'elettione in quello, che douea esser di maggior beneficio di Roma.

Occorrendo adunque per le cause sopra-

ſopraſcritte , che poche elettioni di Veſcouati, e Monaſterij erano celebrate, che per alcuno di quei riſpetti non foſſero eſaminate in Roma, onde il Pontefice Romano quaſi in tutte ſuſſequentemente s'intrometteua, coprendo queſto con honeſto titolo di deuolutione per ſeruitio publico, poiche gli Elettori ordinarij mancauano di quello ch' era debito loro, parue loro opportuno metterui la mano anco precedentemente, ò col comandare quando pareua loro agli Elettori, che non veniſſero ad elettione ſenza loro licenza, ò che non eleggeſſero ſe non col conſeglio di alcune perſone nominate da loro, così con diuerſe maniere vennero ad' aſſumere qualche parte nelle elettioni ancora. Queſti modi vſati variamente ſecondo l'eſigenza de' caſi non hebbero forza di legge, ma più toſto di conſuetudini ò di ragioneuolezza ſino al 1227. quando Gregorio IX. conſiderato, come Teodoſio formò la politica dell' Imperio, raccolti li reſcritti ſuoi, e delli

Pren-

Prencipi preceſſori in vn Libro, che fù poi chiamato il Codice Theodoſiano: e Giuſtiniano, accomodate al tempo, che all'hora correua, le leggi antiche, e ridotti in vn corpo li decreti de'ſuoi preceſſori li chiamò il Codice Giuſtiniano. Così eſſo Gregorio IX. formò vna politica, ridotti in vn corpo tutti li reſcritti, e caſi ſeguiti, che ſeruiuano alla grandezza Romana, & eſteſo ad'vſo commune quello, che per vn luogo particolare, e forſe in quel ſolo caſo ſpeciale era ſtatuito, & aboliti gli altri, chiamò quel Libro Decretale di Gregorio IX. che principiò di fondare, e ſtabilire la Monarchia Romana, maſſime nella materia beneficiale, nel qual Libro vi è molto più concernente l'edificatione de'proceſſi, che l'edificatione dell'anime.

Li Vecchi Collettori de'Canoni, Gratiano particolarmente, raccolſe tutto quello, che riputò propria alla grandezza Pontificia, etiamdio non ſenza mutationi, alterationi, & anco falſifica-

falsificationi de' luoghi, onde cauaua le sentenze; e si credette d'hauer innalzata quell' autorità al sommo doue potesse ascendere, e per quei tempi non s'ingannò, ma mutate le cose quella compilatione non fù à proposito, ma al suo chiamato Decreto successe questo decretale, che poi anco non hà sodisfatto, ma secondo che di tempo in tempo li Pontefici si sono andati auanzando in autorità, si sono formate nuoue Regole, onde nella materia beneficiale particolarmente non hanno più luogo, nè il Decreto, nè il Decretale, nè il Sesto, ma altre regole come si dirà.

Il modo grande di beneficiare della Corte Romana col donare tanti beneficij tiraua là ogni sorte di Chierici, quelli, che non haueuano beneficij per acquistarne; quelli chè nè haueuano per aspirar à maggiori, ò migliori, onde oltre le cause vecchie s'aggiunse anco questa, à fare, che molti non risedessero; la Corte non potè dissimularlo, perche ogni Dio-
cesi

cesi si doleua, che le Chiese fossero senza gouerno, e del male nè daua la causa à chi veramente l'haueua, per il che fù risoluto farsi qualche prouisione. Non parue pero alli Ponteficì di questi secoli, che fosse bene procedere come per l'innanzi, con castighi, ò perche il disordine era troppo commune, come anco perche questo era vn modo di mandare fuori di Roma tutti, il che quando si fosse fatto, la Corte restaua vota, & ogn'vno haurebbe atteso ad acquistare li beneficij dal suo Vescouo, appresso il quale personalmente fosse stato, più tosto che mandando soldi, e messi à Roma per acquistare espettatiue; si trouò per tanto vn temperamento, che fù far leggi, che comandassero la residenza à quella sorte di beneficiati, che poco poteuano aspettare dalla Corte, non parlando niente de gli altri; così Alessandro III. del 1179. comandò la residenza à tutti li beneficiati c'hanno cura d'anime: fù poi aggiunto anco tutti quelli, c'hanno dignità, amministra-

nistratione ò Canonicato; d'altri beneficiati inferiori, non fù mai detto, che non fossero obligati à residenza, non fù però manco comandato loro, che risiedessero, per il che à poco à poco si riputarono non obligati, in modo, che anco nacque vna distintione de' beneficij, che ricercano residenza, e d'altri semplici, che non obligano à quella; per il che li Dottori dissero il progresso, che de iure tutti sono obligati alla residenza, non si potendo dir altrimenti senza peruertire l'antichità; ma per consuetudine dicono eccettuati li beneficij semplici.

Era vulgatissimo detto: *Beneficium datur propter officium*, per il che disobligati questi dalla residenza, non hauendo officio alcuno, pareua che restasse il beneficio semplice come cosa vana nella Chiesa. A questo fù trouato rimedio con vna equiuocatione. Le hore Canoniche quali prima erano celebrate nella Chiesa da tutta la fraternità, e poi alcuno si fece lecito dirle

dirle priuatamente, circa l'anno 800. acquistorno nome di Officium Diuinum, il quale essendo da tutti celebrato ò in commune, ò in priuato, si saluò la verità della propositione: Beneficium datur propter officium; cioè per recitare l'officio Diuino, non per seruire il Popolo fedele risedendo nelle Chiese, & esercitando il carico come di già, che questo è quell'Officium à che corrisponde Beneficium. Assicurata adunque per questa via la coscienza di molti beneficiarij di poter restar assenti dalla Chiesa del Beneficio, parue anco necessario trouar modo, che quando fosse stato bisogno di far restar in Corte alcuno delli obligati alla residenza, si potesse far senza derogar alle leggi, onde Honorio Terzo circa il 1220. dichiarò, che chi era in seruitio del Papa non fosse obligato à risedere; non restaua altra cosa, saluo che trouar vn modo, come si potesse à qualche ricco Beneficio Curato leuare la residenza, ne questo mancò; imperoche, essendo cosa ordinaria,

naria, che nelli tempi quando il Paroco è impedito legitimamente egli può deputar vn Vicario, che serua per lui dandogli conueniente mercede; cosi si ritrouò, che si potesse, con l'autorità del Papo però, crear vn Vicario perpetuo, assegnatagli vna portione bastante, & lasciando il rimanente al Rettore, obligando quel Vicario alla residenza, se ben il Rettore tira la maggior parte dell' entrate, restando libero; della portione del quale è fatto vn Beneficio, come semplice, e quella del Vicario resta per la prouisione del Curato. Et si come fù incognito alla Chiesa antica, che alcun Beneficio fosse dato, saluo che per l'officio, & per tanto, che ciascuno fosse obligato seruire nel suo carico personalmente; cosi non fù mai deputato vno à due carichi, non solo per esser impossibile quando s'hanno da esercitare in diuersi luoghi, ma anco perche reputauano quei Santi huomini, che non fosse poco il farne vno bene, & vi sono molti Canoni, doue si rife-

ſi riferiſce le inſtitutioni antiche, che vno non poſſa eſſer ordinato à due titoli nè ſeruire in due Chieſe.

In queſti tempi quando ſi diſtinſe li Beneficij in quelli, che hanno anneſſa la reſidenza, e che non; conſeguentemente ſi paſsò à dire, che di quelli, doue non era neceſſario in perſona propria ſeruire, ſi poteua hauerne più d'vno, & nacque la diſtintione de'Beneficij compatibili, & incompatibili; quelli che vogliono reſidenza ſono tra loro incompatibili,non potendo l'huomo diuiderſi in due luoghi, ma queſti con gli altri, & eſſi tra loro, poiche non è neceſſario ſeruire perſonalmente, ſono compatibili.

Nel principio però fù proceduto in queſta materia con gran riſpetto, & non ſi paſsò più oltre, che à dire ſolamente quando vn Beneficio non foſſe ſufficiente per il viuer del Chierico ſe ne poteſſe hauer vn'altro compatibile, ma non ardiuano paſſar al terzo mai, nè meno al ſecondo, ſe il primo foſſe ſtato baſtante. Al Veſcouo non

fù

fù ſteſa mai l'autorità più oltre, ma al Papa fù aggiunto, che haueſſe autorità di concederne anco più di due, quando li due non baſtaſſero per il viuere, è queſta ſufficienza per il viuere, dalli Canoniſti e tagliata molto larga, perche nelli ſemplici Preti dicono, che comprenda il viuere non ſolo del beneficiato, ma per la ſua famiglia, de' Parenti, e per tre Seruitori, & vn Cauallo, & anco per riceuer foraſtieri; ma quando il beneficiato foſſe Nobile, ò letterato, oltre queſto, tanto più, che ſi vguagliaſſe alla Nobiltà ſua, per vn Veſcouo poi è marauiglia quello che dicono; che de' Cardinali baſti il detto commune della Corte: Æquiparantur Regibus. Ma tutto queſto procedendo con li termini ordinarij, che per diſpenſa, ogni Canoniſta tiene, che il Papa poſſa conceder ad' vno di tener Beneficij fino à che numero gli piace, & de facto le diſpenſe della pluralità de' Beneficij paſſarono tant'oltre; che Gio: Venteſimo ſecondo circa il 1320. le riuocò tutte, riſtringendo le diſpenſe

dispense à due soli Beneficij, il che essendo fatto con riseruare à se la dispositione degl'altri, (come parlando delle riserue si dirà) non fù creduto all'hora, che fosse fatto per leuare l'abuso, ma per il guadagno, massimamente perche quel Pontefice fù sottil inuentore de' modi per accrescer l'erario, & ne fece fede il tempo; imperoche si tornò non solo alla pluralità di prima, ma ancora à maggiore, & sino alli tempi nostri habbiamo veduto, e vediamo dispense senza misura. Concordano tutti li Canonisti, e Casisti, che tal dispense debbano esser anco date per causa legitima, & che pecchi il Papa se senza quella le concede: ma se quello che si vale della dispensa senza legitima causa concessa, sia scusato, non sono d'accordo: altri dicono, che quella suffraghi innanzi à Dio, & innanzi à gli huomini; altri, che serue per fuggire le pene delle leggi Canoniche, & che in coscienza, & appresso Dio non vaglia punto. Questo parere è seguito dalli più pij,

il primo è più grato alla Corte, alla quale non piace, che sia posta legge, nè che possa regolare l'autorità del Papa, massime nella materia beneficiale; perche tengono anco alcuni di essi, se bene con gran contentione daltri, che il Papa possa anco concedere più Beneficij Curati per dispensa, della qual opinione però non si sono valuti, poiche hanno trouato altri modi di dare più Beneficij Curati con colore & pretesto, che paressero vno, & queste trouate hebbero principio nelli stessi tempi sopradetti. Vno di questi modi è l'vnione, l'altro la Commenda, delle quali conuiene anco parlare adesso,

Antichissima cosa fù, che quando vn Popolo per accidenti di guerre, ò Peste, ò inondationi si riduceua à tanta paucità, che non poteua sostener la spesa per il trattenimento d'vn Ministro, il Vescouo daua la cura di quel Popolo al Paroco vicino, & insieme gli applicaua quelle poche entrate, & questo era vnire due Parochie. Similmente

mente quando le Città si diminuiua-
no, & per ciò non poteuano sosten-
tar il Vescouo conueniente mente, il
Metropolitano con li Vescoui con-
gregati in Concilio nè dauano due, ò
più ad' vn solo Vescouo, & queste si
chiamauano vnite; si come per il con-
trario quando cresceua il numero del
Popolo, & vn solo non poteua supplir
à tutti vna cura veniua diuisa in due:
anco sino al tempo presente sono vsa-
ti lodeuolmente questi modi, li quali
sono per seruitio di Dio, e beneficio
spirituale, & commodità delli Popoli:
ma doppo si passò à fare delle vnioni
anco per commodità di qualche luo-
go pio, col qual modo sono stati vniti
del li Beneficij à qualche Vescouato,
à qualche monastero, ò à qualche
Hospitale pouero: per virtù di questa
vnione il beneficiato par bene, che
habbia due Beneficij, ma in verita nè
hà vno. Inuentò la sottilità humana,
volendo dare due Beneficij incompa-
tibili ad' vna persona, vnirne vno all'-
altro durante la vita di quella, in ma-
G 2 niera

niera che dandogli il principale, era dato in conſeguenza anco l'vnito; di modo che ſalua beniſſimo la legge di non hauer più che vn Beneficio in apparenza, ma in eſiſtenza non è ſe non oſſeruanza delle parole con traſgreſſione del ſenſo; la chiamano li Giuriſconſulti fraude della legge. Queſto ſerui ancora per poter dar vn Beneficio Curato ad vn Putto, ò altra perſona ſenza lettere, & ſenza obligo di riceuere gli ordini ſacri, vnendo il Beneficio Curato ad' vn ſemplice, durante la vita, & conferendo il ſemplice in titolo, reſtaua il beneficiario patrone anco del Curato; & le parole della legge erano beniſſimo oſſeruate. Ma il poter vnire Beneficij ad vitam non fù mai conceſſo alli Veſcoui per cauſa alcuna, anzi riſeruato al ſolo Pontefice Romano: alcuni legiſti la chiamano vnione in nome, ma in fatti è rilaſſatione della legge, & l'hanno per dannabile, per il che anco in qualche Regno è ſtata prohibita. Fù longamente vſata dalla Corte Romana, adeſſo

adesso non è più in vso, come ne anco molte altre cautele, per non le chiamar fraudi, come queste, che parlano troppo legalmente, per le cause, che si diranno, venendo alli nostri tempi.

Anco la Commenda hebbe vna buona institutione antica, imperoche vacando vn Beneficio elettiuo, Vescouato, Abbatia, ò vero vn Beneficio, che fosse iuspatronato, al quale l'ordinario per qualche rispetto non potesse prouedere immediatè, la cura di quello era raccomandata dal Superiore à qualche soggetto degno, fin tanto che la prouisione si facesse, il quale però non haueua facoltà di valersi delle entrate, ma solo di gouernarle, & à questo si pigliaua persona eccellente, & perciò di ordinario era vn beneficiato, al quale la Cura commendata era di grauame, che bisognaua contentarsi per solo seruitio dalla Chiesa. Questo non si poteua dir hauere il Beneficio commendatogli; se non molto impropriamente; & per-

ciò in realtà non hauea due Beneficij, con tutto ciò per non far difficoltà di parlare, nacque vna massima tra' Canonisti, che vno poteua hauere due Beneficij, vn in titolo, l'altro in commenda: non duraua la Commenda, se non fino alla prouisione nel principio; in progresso si commendaua per qualche tempo, che alle volte era assai longo, per il che il Pontefice Romano prohibì alli Vescoui il commendare più che per sei mesi, non facendo la regola per se, anzi per stilo di Corte la Commenda contrasse vn poco di vso, non affatto lodeuole, & fù che quando la volontà del Pontefice era di dar ad' alcuno vn Beneficio, nè si poteua farlo, ò per mancamento d'età, ò perche il Beneficio fosse Monacale, & la persona fosse secolare, ò per qualch'altro rispetto, glielo commendaua sin tanto, che acquistasse le qualita necessarie per hauerne il titolo. Ma finalmente intorno il 1350. posti da canto tutti li rispetti li Pontefici ritenendo li altri Vescoui ristretti nel termine delli

li ſei meſi, eſſi paſſarono à dare la Commenda ad vitam, la quale ſe ſi dà à chi habbia in titolo vn'altro Beneficio incompatibile ſerua beniſſimo in parole la legge, che non ſi può dare due Beneficij, ſe non vno in titolo, l'altro in Commenda; ma il ſenſo è fraudato, perche il Commendatario ad vitam quanto alle vtilità è come il titolario: anco col dar in Commenda il Beneficio ad'vno, che non habbia le qualità ricercate dalli Canoni; non ſi contrauiene alle parole di eſſi, ma ſe gli dà in fatti, e non ſe gli dà in parole: le Commende de' Veſcouati, & altri Beneficij ſono quaſi diſuſate in Italia: Delle Abbatie reſtano per le cauſe, che nelli noſtri tempi, ſi diranno. Con li modi ſudetti tirarono à ſe li Pontefici gran parte della diſpoſitione beneficiale in tutti li Regni Chriſtiani Occidentali, perche nelle Chieſe Orientali non gli fù permeſſo mai diſponer d'vn atomo, non ſolo nelli vltimi ſecoli di quell'Impero, quando totalmente li Greci ſi ſepararono, ma

ne anco nelli primi quando erano vniti in vn corpo, eccetto che in Soria, & in Grecia nelli tempi, e nelle parti, che furono sotto il Dominio de' Francesi, & Venetiani. Ma le lettere Pontificie che disponeuano delli Beneficij, nelli modi sudetti, se ben erano per il più vbbidite, con però senza qualche lamento, & mormorio, & col metter bene spesso in disputa se il Papa poteua fare questo, ò quello.

In Italia non si opponeuano al Pontefice, se non qualche huomo pio per rispetti di coscienza, e seruitio Diuino, essendo del rimanente vtile à gl' Italiani, che tali erano i Cortigiani Romani, l'autorità ampla del Pontefice per mezo del quale riceueuano entrate di là da' monti. In Spagna la prudenza di quella natione col negotio diludeua le arti della Corte.

In Inghilterra, come Regione, doue li Beneficij sono molti, & ricchi, li Cortigiani Romani faceuano grand' acquisti, per il che del 1232. fù fatto in quel Regno vna lega di Chierici, e

ſoldati Ingleſi, contro li Chierici Romani beneficiati in quell'Iſola, & furono depredate le loro robbe, & entrate; il Papa comandò al Rè ſotto pena di ſcommunica, che li caſtigaſſe, e perſeguitaſſe con le armi temporali, & alli Prelati, che li ſcomunicaſſero; ma furono trouati eſſere in tanto numero, che ne il Rè ardì toccarli, ne li Prelati ardirono di adoperare le armi ſpirituali. Stettero quiete le coſe pochi anni, per il che Papa Innocenzo Quarto Genoueſe ripreſo animo mandò vn Martino ſuo parente, per mezo del quale rinouò li modi della Corte, onde gl'Ingleſi ricorſero al Rè, lamentandoſi, che gl'Italiani occupauano ogni Beneficio; il Rè ſcacciò dal Regno Martino, e facendo far conto di quanto il Papa cauaua d'Inghilterra, trouò, che era vgaale all'entrata del Rè, cioè 60000. marche; propoſe il Rè di queſto querele nel Concilio di Lione, lamentandoſi delli grauami ſudetti, à che riſpoſe il Papa, che il Concilio non era congregato per ciò,
 e non

e non era tempo d'attenderui. Nella ſteſſa Città di Lione al tempo del Concilio, il Papa volle dar alcune prebende di quelle Chieſe a'ſuoi Parenti, di che fù moto grande nella Città, & fù il Papa auuertito, che ſarebbero ſtati gettati in Rodano, per il che il Pontefice li fece occultamente partire.

Non reſtò per queſto la Corte dalle ſue impreſe, anzi del 1253. l'iſteſſo Papa comandò à Roberto Veſcouo Lincolienſe, huomo in quei tempi celebre in dottrina, & bontà, che conferiſſe certo Beneficio ad vn Genoueſe contro li Canoni, il che parendo al Veſcouo inconueniente, & ingiuſto, riſpoſe al Papa, che honoraua li comandamenti Apoſtolici, conforme alla dottrina Apoſtolica, perche quel: Non obſtantibus: è vn diluuio d'incoſtanza, mancamento di fede, perturbatione della tranquillità del Chriſtianeſimo, che è graue peccato defraudare le Pecore del ſuo paſto; che la Sede Apoſtolica hà ogni poteſtà in edificatione, neſſuna in diſtruttione. Riceuuta

queſta

questa risposta il Papa si sdegnò grandemente; ma il Cardinal Egidio Spagnuolo, huomo prudente, tentò di mitigarlo, mostrandogli, che il procedere contro vn huomo cosi riputato, per causa tanto abborrita dal mondo, non poteua partorir buon effetto. Ma mentre il Papa pensa al modo di risentirsi, s'ammalò Roberto, & in fine della vita tenne li stessi ragionamenti, & morì con opinione di Santità, e fù fama, che facesse miracoli. Il Papa vdita la morte fece formar vn processo al Rè, che il morto fosse disterrato: ma la notte seguente hebbe il Papa in visione ò in sogno Roberto vestito in Ponteficale, che lo riprese della persecutione alla memoria sua, & lo percosse in vn fianco col Calcio del Pastorale: si destò il Papa con eccessiuo dolore in quel luogo, che lo affisse fino alla morte, qual seguì pochi mesi doppo. Del 1258. Alessandro quarto suo successore scommunicò l'Arciuescouo di Ijorch per vna causa simile, il quale perseuerando nella sua delibe-
 ratione,

ratione, ſopportò la perſecutione con molta patienza, & auuicinato alla morte ſcriſſe al Papa vna lettera molto prudente, eſortandolo ad'imitare li ſuoi preceſſori ſanti, & à leuare le nouità dannoſe alla Chieſa, & all'anima ſua propria; morì con opinione di Santo, e Martire.

In Francia ancora fù biſogno in queſti tempi far vna prouiſione, quale racconterò doppo hauer auuertito, che per queſti, & altri impedimenti, quali li Prencipi, & li Veſcoui poneuano alli tentatiui dalla Corte, eſſi mai penſarono di deſiſtere: anzi Clemente quarto del 1266. ſi riſoluè di buttare li fondamenti, co' quali eſſo, ò li ſucceſſori poteſſero dichiarerſi aſſoluti Patroni in tutte le collationi de' Beneficij per tutto il mondo, & leuarſi dal biſogno di trouar ſempre modi, & arti per tirare le collationi à Roma, & fece vna Bolla, la quale non conclude altro, ſaluo che la riſeruatione delli vacanti in Curia, dicendo, che le collationi di quelli per antica

tica consuetudine è riseruata al Papa;
& però che questa consuetudine egli
l'approua, & vuole che sia osseruata;
ma per concludere solo questo; tanto
fà vn premio hippotetico dicendo:
benche la plenaria dispositione di tutti
li Beneficij appartenga al Pontefice
Romano, si che non solo può conferirli
quando vacano, ma anco può
innanzi la vacanza conceder ragione
per acquistarli; nondimeno l'antica
consuetudine più specialmente hà riseruato
li vacanti in Curia: perilche
noi approuiamo tal consuetudine. Se
il Papa hauesse fatto vn editto concludente;
che la dispositione di tutti li
Beneficij toccaua à lui; il mondo si sarebbe
messo in moto, e così gli Ecclesiastici,
come li Prencipi, & li altri Patroni
Laici hauerebbero detto le loro
ragioni: ma questa propositione messa
in vna condittionale, senza conclusione,
passò facilmente senza che fosse
auuertito quanto importasse. Anzi 2.
anni doppo, cioè del 1268. senza hauer
alcun rispetto à questa Bolla S. Luigi
Re

Re di Francia, vedendo che le prouisioni fatte dalla Regina sua madre Regente, mentre durò la sua minorità, & l'assenza in Terra Santa, non giouauano per leuare le confusioni introdotte nella materia beneficiale, fece la sua celebre Pragmatica, doue comandò, che le Chiese Cathedrali hauessero le elettioni libere, & li Monasterij similmente, che li altri Beneficij tutti fossero dati secondo la dispositione della legge, & non potesse esser leuata alcuna impositione della Corte Romana sopra li Beneficij senza consenso suo, & della Chiesa del suo Regno. L'andata del Santo Rè in Affrica contro li Mori, & la morte, che successe del 1270. & il bisogno, che la Casa d'Angiò hebbe del fauore Ponteficio per stabilir il suo Regno in Napoli, & ricuperare quello di Sicilia, & la facoltà, che il Papa concesse al Rè d'imponer Decime sotto pretesto della guerra di Terra Santa, fecero; che li Francesi facilmente lasciarono racquistare alla Corte l'istessa autorità;

torità;Onde del 1398. Bonifacio Ottauò pose la Costitutione di Clemente nelle Decretali & fece, che quello, ch'era hippotetico, & incidentalmente detto, fosse il principale, & per dargli maggior autorità la pose sotto nome di Clemente, lasciando in ambiguo, se fosse il quarto, ò il terzo; onde adesso in alcuni esemplari si legge terzo in altri quarto; perilche all'hora fù dato principio à credere questa propositione, cioè, che la plenaria dispositione di tutti li Beneficij Ecclesiastici appartiene al Papa, il che pretendesi intendere in senso non affatto peruerso, cioè, che il Papa habbia piena potestà, ma regolata però dalle leggi, & ragione: Clemente quinto poco doppo euacuò ogni buona intelligenza con dire, che il Papa habbia non solo piena potestà; ma anco libera sopra tutti li Beneficij, la qual libertà s'intende dalli Canonisti esente da ogni legge, & ragione; si che egli può non ostante la ragione, ò interesse di qual si voglia Chiesa ò

par-

particolar persona, etiandio Padrone Laico farne tutto quello, che gli piace. Questa propositione con ogni occasione si pone nelle Bolle, & non è Canonista, che non la passi per chiara, anzi per articolo di fede, dicendo, che il Papa nella collatione di qualsiuoglia Beneficio può concorrere con l'Ordinario, & anco preuenirlo, & piacendogli così, dar anco autorità à chi gli piace di poter similmente concorrere con l'ordinario, e preuenirlo, si come hanno poi dato questa facoltà alli Legati con vna Costitutione generale.

Nessuna cosa è più degna di marauiglia nella consideratione beneficiale, quanto che essendo cosa chiara, come la luce di mezo giorno, che l'elettione delli Ministri fù prima del Popolo fedele, poi passò nelli Prencipi, doppoi che riceuuta la fede Christiana misero qualche pensiero alle cose della Chiesa, & finalmente si ridusse nel solo ordine Ecclesiastico, esclusi li Secolari per il maneggio di Grego-

rio

rio settimo, & suoi successori, sempre però restando in ciascuna Diocesi la elettione, e collatione delli Beneficij, & officij di essa, qual poi à poco à poco li Pontefici Romani hanno assunto à se con li modi detti, e che si diranno; tuttauia li Canonisti ò per animosità, ò perche non sia professione loro saper alcuna cosa fuori delli Decretali, hanno detto, e dicono alli nostri tempi senza rispetto della notoria verità, che è in contrario, che già il Papa proueddeua tutti li Vescouati, & altri Beneficij, & che egli poi concesse per gratia l'elettione alli Capitoli, & la collatione alli Vescoui, nè si deue dubitare, che vn giorno non debba esser riposto negli articoli della nostra fede per far passare, nella Chiesa vna dottrina direttamente contraria à quella che fecero predicare all'hora, ne' quali tempi Anselmo Vescouo di Lucca, che scrisse tre Libri contra Guilberto Antipapa à fauore di esso Gregorio settimo che ancora si trouano; in tutto il secondo de' quali con autorità de' Pontefici,

tefici, de' Padri Santi, de' Concilij vniuersali, per consuetudine osseruata dal tempo degli Apostoli sino al suo, che scriueua del 1080. proua, che l'elettione de' Vescoui da lui chiamati Pontefici; s'aspetta al Clero, & Popolo della propria Diocesi, & che li piissimi Imperatori Costantino, Costante, Valentiniano, Theodosio, Honorio, Carlo Lodouico, e gli altri prestanti per fede, e Religione mai hanno violata tale consuetudine, osseruata nella Santa Chiesa dal tempo delli Apostoli, e portando vna Costitutione di Carlo, e Lodouico Pio nel Capitolare, che li Vescoui siano eletti dal Clero, & Popolo della propria Diocesi, secondo li Canoni, dice che questa Costitutione è consonantissima à quella de' Santi Padri, & non meno, che se dal Concilio Niceno ò da qualunque altra Sinodo Vniuersale, fù dallo Spirito Santo per bocca di quelli Imperatori promulgata, oue si vede, che per cauar dalle mani de' Prencipi l'elettione hebbero per tradittione quel-

lo,

lo, il contrario di che hoggi dì vogliono, che da' Canonisti sia scritto, e da noi creduto, onde è ben necessario ò che li Canonisti errino, ò habbino errato gli allegati dal Lucense: e se l'ordinatione de' Vescoui nelle Diocesi loro nel modo narrato era la libertà di cascuna delle Chiese, come li Padri, e Concilij insegnauano, e concessagli dal medemo N. Signore Giesu Christo; non parlano tanto sconciamente quelli, che dicono la Corte hauer poste in seruitù tutte le Chiese sotto pretesto di difendergli la loro libertà.

Questo tempo ricerca; che hauendo parlato in diuerse occasioni di varij modi d'acquistate beni alle Chiese, io tocchi il modo di conseruarli, quale e con prohibire ogni sorte d'alienatione; cosa per diametro contraria à quello, che la primitiua Chiesa osseruaua. Imperoche se ben le Chiese, quando fù lecito per leggi delli Prencipi l'acquistare stabili, riteneuano quelli, che erano donati ò lasciati, era

però

però in libertà del Vescouo non solo di valersi dell'entrate; ma di vendere anco li fondi stessi per fare le spese necessarie in mantenere li Ministri, e li poueri: & anco di donare secondo l'esigenza; & l'autorità di dispensatore concessa al Vescouo non si stendeua solo sopra li frutti, come adesso, ma anco sopra li fondi istessi, & altri capitoli, il che da principio era amministrato con sincerità, si che però non nè nasceuano inconuenienti, e durò anco lungamente nelle Chiese pouere; doue per esserui pochi beni, & li Vescoui di non grand'autorità, non vi era materia di trasgressione: ma nelle Chiese ricche, & grandi doue la riputatione daua ardire alli Vescoui di tentare quello, che ad'ogn'vno non sarebbe stato permesso, & l'abbondanza daua materia di poter valersi di qualche parte ad'arbitrio, li Vescoui cominciarono ad'eccedere li termini della modestia, dal dispensare passando al dissipare, onde fù necessario prouederui; nè la prouisione venne

ne dagli Ecclesiastici, ma dalli Secolari, in pregiuditio de' quali era: imperciochè diminuendosi li beni publici della Chiesa, non patiuano li Chierici, che erano li primi à cauare il loro vitto, ma li poueri, che restauano nell'vltimo.

Nelle principalissime Chiese, ch'erano Roma, & Costantinopoli, la prouisione fù anco primamente necessaria, per il che Leone Imperatore con vna sua legge del 470. prohibì ogni alienatione alla Chiesa di Costantinopoli, e del 483. Basilio Cecina Prefetto Pretorio del Rè Odoacre in Roma, vacante la Sede di Simplicio con vn Decreto fatto nella Chiesa ordinò, che non potessero esser alienati li beni della Chiesa Romana, il che da tre Pontefici seguenti non fù trouato strano, ma del 502. Simmaco Papa, essendo stato estinto Odoacre, & ogni sua potenza, congregò vn Concilio di tutta Italia, doue propose, come per grande assurdo, che vn Laico hauesse fatto Costitutioni nella Chiesa,

& con

& con assenso del Concilio la dichiarò nulla: ma per non parer, che ciò facesse per voler seguire nel disordine, fù nel Concilio fatto Decreto, che il Pontefice Romano, & gli altri Ministri di quella Chiesa non potessero alienare, specificando, che il Decreto non obligasse altra Chiesa, che la Romana solamente.

Li tempi seguenti mostrarono, che vi era bisogno della stessa legge in tutte le Chiese; per il che Anastasio stese la legge di Leone à tutte le Chiese soggette al Patriarca Costantinopolitano, alle quali tutte prohibì il poter alienare. Ma Giustiniano Imperatore del 535. fece vna Costitutione generale à tutte le Chiese di Oriente, Occidente, & d'Affrica, & anco à tutti li luoghi pij, con prohibitione, che non potessero alienare, eccetto solo per nutrir poueri in casi di fame straordinaria, & di riscuoter prigioni, nelli quali concesse l'alienatione, conforme all'antico costume, de' quale S. Ambrosio fà mentione, che non solo

le

le possessioni, ma anco li vasi si vendeuano per queste cause. La legge di Giustiniano fù osseruata nelli tempi seguenti nell'Occidente, sino che Roma restò sotto l'Imperio Orientale, & vi sono molte Epistole di S.Gregorio, che fanno mentione de' beni alienati per riscatto de' Schiaui. Anzi dalli tempi di Pelagio secondo sino ad' Adriano primo per anni 200. fù incredibile la spesa, che faceua la Chiesa Romana per ricomprarsi dalli Longobardi, così acciò leuassero gli assedij, come acciò non molestassero il Contado; & S.Gregorio ne rende buon testimonio del suo tempo: non hauea credito all'hora la dottrina, che corre al presente, che dalli bisogni communi siano esenti li beni Ecclesiastici, anzi tutto il contrario, quelli erano li primi ad' essere spesi, innanzi che si venisse à poner contributioni sopra le priuate Case. Ne meno sarebbe venuto in pensiero di poner in controuersia l'autorità de' Prencipi nel fare le leggi; perche oltre la perpetua

petua osseruanza, vi era il sodo fondamento, che quelli erano beni delle Chiese, cioè del commune, e congregatione de' fedeli, onde toccaua al carico proprio del Prencipe procurarne la conseruatione.

Doppoi, che fù stabilito l'Imperio in Carlo Magno, restando le leggi Romane senza autorità, tornò l'abuso, onde furono fatte diuerse prohibitioni da diuersi Concilij, in Francia massime, doue la dissipatione era maggiore. Ma doppo che li Pontefici Romani assunsero più parte nel gouerno dell'altre Chiese, vedendo, che la prohibitione vniuersale faceua poco effetto, non mancando pretesti alli Prelati per eccettuare dalla legge commune ogni caso particolare fecero diuerse ordinationi dal 1000. sino al 1250. prescriuendo certe formule di solennità, le quali seruiuano per freno & impedimento: ma in questo tempo, del quale parliamo, Innocenzo quarto cominciò à dichiarare nulle le alienationi fatte senza quelle conditioni,

ni, & Gregorio decimo nel Concilio di Lione del 1274, ordinò che non si potesse alienare, se non oltre le solennità sudette con la licenza ancora del Papa; il che si è osseruato, e si osserua sino a' nostri giorni non concedendo mai alienatione alcuna se non con euidente vtilità, il che non è mancato chi l'habbia notato per vna espressa iniquità; poiche ne' contratti mai alcuno ricercò altro, che l'vgualità, & il più non può essere, che con detrimento altrui, massime che li Canonisti per specificare, che cosa debba essere questa vtilità, che la Chiesa deue nell'alienatione riceuere, dicono altri douer esser la quarta, altri la terza parte del valore; onde resta affatto disusato il vendere per alimentare poueri in straordinaria fame, ò per riscuotere Schiaui, interpretandosi, che questo fosse in danno, e non in vtilità della Chiesa. Così sono riuoltate le cose, che già era opera di somma perfettione Christiana il vendere, & dar a'poueri, adesso questo sarebbe sotto-
H posto

posto à graui censure, ma la perfettione è ritenere li stabili Ecclesiastici, non potendosi manco permutare senza l'euidente vtilità, & le prohibitioni di alienare, che erano fatte contro gli Ecclesiastici à fauore delli Laici, sono voltate in altre contro li Laici, à fauore delli Ecclesiastici.

Ma ritornando alla dichiaratione di Clemente quarto & quinto, & alla dottrina commune, che il Papa possa concorrere, & preuenire ciascun collatore de' Beneficij; questo non fù di gran profitto, saluo che quanto alli Beneficij vacanti in luoghi vicini alla Corte, si che la vacanza potesse esser saputa quiui presto, che quanto alli lontani non seruiua il poter concorrere, ne preuenire, perche innanzi si sapesse in Corte, la prouisione era fatta dall'Ordinario, & hauea sortito effetto: perilche fù inuentato quello, che fù totale mutatione nella materia beneficiale, e distrugge totalmente l'institutione antica di tutta la Chiesa Cattolica, questo è la riseruatione,

che è vn Decreto per il quale il Papa innanzi che vn Beneficio vachi si dichiara, che quando vacherà, nessuno lo possa conferire, & la collatione, che alcuno facesse si di nessun effetto. Et perche questa è vna materia odiosa, come bene anco la Glosa dice, per farla riceuere al mondo, & inghiottire dolcemente fù dal suo principio vsata con parcità, perilche parue troppo dura l'assoluta riserua, che Clemente quarto hauea fatto delli vacanti in Curia, onde Gregorio decimo la ristrinse ad' vn Mese solamente, lasciando, che doppo quello si potessero fare le ordinarie prouisioni: Clemente quinto vi aggiunse la riserua della Chiesa Cathedrale, & del monastero di S. Croce di Bordeos per vna volta; Papa Gio: XXII. suo successore stese il passo vn poco più, & fece vna Costitutione, per riformare la pluralità de' Beneficij, prohibendo il poterne tener più d'vno Curato, & vn'altro senza cura con dispensa, eccetto alli Cardinali, comandando,

che chi n'hauea più, li rassegnasse, & per l'auuenire, chi hauendo vn Beneficio Curato ne riceuesse vn'altro, douesse parimente rassegnar il primo, & li rassegnati fossero riseruati alla sua dispositione; la Bolla per il fine apparente di leuare la pluralità de'Beneficij, fù speciosa la riserua, se ben non hà altro fine, che l'vtile della Corte passa via, come cosa accessoria, & che par in prima faccia senza grauame, perche ancora non si scopriua il fine oue s'indrizzaua.

Qui è necessario fermarsi alquanto perche questo Papa diede molti esempij alli suoi successori nelle collationi de'Beneficij, che seruiuano à congregar Tesori: egli diuise molti Vescouati, & vacando il Beneficio ricco vsò di darlo à chi n'hauesse vn'altro poco inferiore, dando quello, che vacaua ad vn'altro, & si valeua così di questo modo, che alle volte per vna vacante faceua sino sei prouisioni, transferendo sempre da vn meno ricco, ad vn più ricco, & al minimo prouedendo

do d'vn beneficiato nouo; si che tutti erano contenti, & tutti pagauano. Inuentò anco le annate, grauame sopra li Beneficij innanzi lui non vdite, & che per qualche tempo generò grandissimi scandali. Quando gl'Imperatori, e Rè conferiuano li Beneficij, se quelli che vi aspirauano faceuano qualche donatiuo, ò pattuiuano col Prencipe ò con li suoi Ministri di dare qualche portione delli frutti, & entrate delli Beneficij per ottenerli, questo all'hora era acerbissimamente ripreso dalli Pontefici, che diceuano esser vna cosa illecita, allegando l'Euangelio: Gratis accepistis, gratis date, & chiamando il riceuere doni ò parte delli frutti vna vendita delle cose spirituali, vn contratto Simoniaco, passando anco alcuni à chiamarla heresia, se ben non mancauano in quei tempi chi sensauano con dire, che diuersa cosa era il ministerio di Christo, & l'autorità di sciogliere, è legare dalla possessione delle cose temporali, che era congiunta nel Beneficio, &
H 3 che

che per causa di questo temporale non era inconueniente, che il Prencipe riceuesse alcuna portione per li bisogni della Republica & di questo fù anco fatto vna solenne disputa.

Ma questa risposta non sodisfaceua agli huomini, pij, e dotti; imperoche se ben l'entrata de' Beneficij è cosa temporale, il ius però, & il titolo per quale si possedono è cosa spirituale: à tutti parue, & par anco fino al presente, che con buone ragioni fosse ripreso questo modo dalli Pontefici, & chiamato Simonia. Questo difetto fù adoperato per primo pretesto di leuare le collationi delli Beneficij alli Prencipi. Ma acquistato, che hebbe il Pontefice Romano con li progressi sopraſcritti gran parte della potestà, della quale spogliarono gl'Imperatori; Gio: XXII. del 1316. ordinò, che per tre anni ogn' vno, che otteneua Beneficio di maggior rendita, che 24. Ducati, douesse nell' espeditione delle Bolle pagare l'entrata d'vn anno, il che però finiti li tre anni fù continuato

nuato così da lui come dalli successori, se bene in diuersi luoghi fù fatto qualche resistenza, & in alcuni fù riceuuto di pagare la metà dell'annata solamente, & in altri luoghi certa sorte de' Beneficij solamente, fù obligata à pagare, restando eccettuati gli altri. Questa introduttione era riputata molto graue dalle famiglie priuate, essendo pagato dal beneficiato l'annata con li danari di Casa, restando il pericolo, che morisse prima che rifare la Casa di quelle spese, & li Prencipi l'hebbero per molto graue al loro gouerno, facendo vscire dal Dominio così notabile parte del danaro, senza che lo stato nè riceuesse vtilità alcuna, & tanto più per graue, quanto quella opera è congiunta con spese di Bolle, dispense, & presenti precedenti, che tutte leuano il danaro, che è il neruo delle forze, il quale non torna mai, come fà per via dell'altre mercantie.

Quando questa nouità fù introdotta dal Pontefice le persone ordinarie

non seppero vedere, che differenza fosse tra questo pagamento, & quello, che fù cosi biasmato nelli tempi, che li Prencipi dauano li Beneficij, Ma gli huomini letterati in quei primi tempi vniuersalmente la dannauano, come cosa simoniaca. In progresso di tempo alcuni studiarono modi di giustificarla in maniera che si diuisero, altri riprendendola come cosa illegitima, Simoniaca, & prohibita dalle leggi Diuine & humane, altri lodandola, come cosa lecita, anzi necessaria, & debita al Pontefice Romano, passando questi innanzi fino al difendere, che il Papa, non solo possa dimandar vn' annata, ma anco più, come quello che è assoluto patrone, etiandio di tutti li frutti, non che d'vna parte, il quale anco dicono, che per qualunque contratto, quale il Papa faccia nella collatione de' Beneficij, non può commetter Simonia; & certo se egli fosse patrone, come dicono, la conseguenza resterebbe chiara, perche ogni persona può contrattar il suo in quella manie-

ra,

ra, che più gli piace, senza far torto ad alcuno; ma nè Dio, nè il mondo pare, che lo consenta, Questo Pontefice fù così intento à cauar danari d'ogni cosa, che in 20. anni di Pontificato congregò incredibil Tesoro: certo è che nello spendere, e donare non fù più ristretto, che li suoi precessori, & pure lasciò alla morte sua 25. millioni. Racconta Giouan Villano, che ad'vn suo Fratello del Collegio delli Cardinali doppo la morte del Papa fù dato carico d'inuentariar il danaro, che gli trouò 18. Millioni in moneta coniata, & 7. millioni in Vasi, & Verge da lui pesati. L'annata nella sua istitutione da Papa Gio: XXII, non si stese saluo che alli Beneficij, che si conferiuano, & pagauási nell'espeditione delle Bolle, cosa che continuò sino à quel tempo; ma doppo fù anco imposto obligo di pagar l'annata ogni 15. anni a tutti li Beneficij, che per esser vniti a'Monasterij, Hospitali, ò luoghi pij non mai vacano, la qual impositione fù chiamata perciò Quin-
 dennio,

dennio, il che Paolo secondo circa il 1470. costitui solo quanto alli Beneficij vniti doppo il 1417. dal Pontefice Romano: ma Paolo quarto l'ampliò à tutti li Beneficij vniti etiandio innanzi, & Sisto V. comprese non solo gli vniti dalla Sede Apostolica, ma ancora quelli che fossero vniti da' Legati, Nuntij, Vescoui, & altri.

Ma tornando all'origine prima delle annate quelli, che s'opposero all'inuentione di Gio: XXII. con zelo d'impedire, che le annate non passassero più oltre, non solo non hanno ottenuto il suo intento, ma sono stati causa di far difendere, & estender ancora, si come alcuni che si opposero all'hora alla riseruatione, hanno fatto contrario effetto, non mancando mai alli Pontefici di far giustificar con dottrine qualunque abuso; Imperoche doppo questo Benedetto XII. del 1335. sotto pretesto di voler prouedere di persone idonee alli Beneficij, riseruò alla sua dispositione, & prouisione, durante la sua vita solamente, tutti li

Bene-

Beneficij vacanti in Curia, come s'era fatto per innanzi, & ancora tutti li vacanti per priuatione delli beneficiati, ò vero per traslatione ad'vn altro Beneficio, & ancora tutti quelli, che fossero rinuntiati in Corte, & tutti li Beneficij delli Cardinali, Vfficiali della Corte, Legati, Nuntij, & altri Rettori, & Thesorieri nelle Terre della Chiesa Romana, li Beneficij ancora di quelli, che vanno alla Corte per negotij, se nell'andare, ò nel tornare morissero circa 40. miglia da essa Corte distanti, & ancora tutti quelli, che vacassero, perche li possessori loro hauessero riceuuto vn'altro Beneficio queste riseruationi comprendeuano assai Beneficij, & ristringeuano molto l'autorità delli Ordinarij, & faceuano passar assai Beneficij in forestieri, con tutto ciò perche la riseruatione fù solo durante la sua vita, fù riceuuta. Non è però mai da credere, che vna cosa vtile à chi domina, instituita per qualche picciol tempo debba restar circoscritta da quello: impcroche

 morto

morto Benedetto XII, Clemente sesto suo successore fece l'istesse riserue; perilche il Rè d'Inghilterra Odoardo terzo vedendo, che per causa di quella, e dell'espettatiue, tutti li Beneficij del Regno andauano in forastieri, comandò sotto pena capitale, che le prouisioni beneficiali del Papa non fossero riceuute nel suo Regno. Il Papa scrisse al Rè dolendosene, e ricercandolo à cessare: rispose il Rè pregando il Papa à riformare le cose, che sono in vergogna della Chiesa, & scandolo della plebe; aggiungendo che li suoi maggiori hanno arricchito le Chiese, le quali per le prouisioni, & impositioni Romane sono occupate da esteri, & indegni, contro la mente, & intentione de' Testatori, che perciò viene anco indebolito il Regno, che il Papa è per pascere, non per tosare le Pecore, che già li Rè dauano li Beneficij, che hanno concesso l'elettione al Clero à petitione delli Papi, & hora li Papi vogliono essi leuare l'elettione introdotta da loro, & vsur-

vſurparſela; perilche ſarà conueniente tornar alla prima inſtitutione, che li Beneficij ſiano conferiti dal Prencipe. Queſta contentione, che durò mentre il Papa viſſe, fù cagione, che Innocentio ſeſto ſucceſſore di Clemente riuoco tutte le ſue riſerue per vna ſua Coſtitutione, che incomincia: Paſtoralis: la qual al preſente non ſi troua, ma di eſſa fanno mentione molti celebri Canoniſti, e l'iſteſſo à auuenuto di tant' altre, per quali ſariano paleſi gli abuſi, & vſurpationi, come anco dalle gloſe fù leuato tutto ciò, che non fauoriua la Corte, ma peggio moſtrano gl' Indici eſpurgatorij fatti con li Dottori, oltre l'accomodarli à ſuoi intereſſi prima che laſciarli vſcire alla ſtampa.

Ma pochi anni doppo furono reſtituite di nuouo, perilche Odoardo del 1373. mandò Ambaſciator à Gregorio vndecimo in Auignone facendo inſtanza che le riſeruationi foſſero affatto annullate: ſi miſe la coſa in negotio, che durò due anni, finalmente del

1375.

1375. il Papa le annullò totalmente. Ma morto lui fù il principio del gran ſciſma del 1378., per quale eſſendo due Papi erano anco due Corti Romane, & per ciò le ſpeſe duplicate, le quali anco erano molto maggiori del ſolito per li biſogni dello ſpendere che li Papi haueuano nel perſeguitarſi, ò difenderſi l'vno dall'altro; Onde l'vno, e l'altro tornarono in piedi tutti li modi di cauar danari, & in ambidue le Corti la Simonia era apertiſſima, e li Beneficij ſi vendeuano alla libera, & ſi leuauano di mano delli Ordinarij quanto ſi poteua.

Sino à queſto tempo non ſi era ſcoperta la Corte Romana apertamente, che non ſi miraſſe ad'altro, che al ſoldo; di tutte le coſe, che ſi faceuano era reſa la cauſa con qualche apparenza ò di proueder alle Chieſe meglio, che gli Ordinarij non faceuano, ò vero di proueder di Beneficio qualche perſona meriteuole. Ma Vrbano ſeſto ſi dichiarò, perche s'intrometteſſe nelli Beneficij con ordinare, che

non valesse l'impetratione, se non era fatta mentione del valore del Beneficio. Già il Beneficio si daua principalmente per le cose spirituali, le temporali veniuano accessorie, poi delle spirituali non si fece alcuna mentione, non si considerò il carico, ma solo l'emolumento; dura anco alli giorni nostri l'istessa institutione, e dandosi autorità alli Nuntij di conferire qualche Beneficij minori, dal valore dell' entrate si statuisce qual sianno li grandi, e li piccioli: e nelle riseruationi delli Monasterij non vi è alcuna cura dello spirituale, ma sono riseruati quelli, che eccedono il valore di 200. scudi & lasciati liberi gl' inferiori. Questo serue acciò la Camera riceua l'annata più giusta, imperoche se due impetrano vn Beneficio, & vno esprima il valore maggior dell' altro, restano vane le Bolle di chi hà espresso meno, & si eseguiscono quelle del più. Alcuni dicono, che questo sia vn metter all' incanto, & dare plus offerenti, altri dicono, che sia acciò la Camera non sia de-

defraudata del ſuo; ma queſta conſideratione appartiene al capo dell'annate.

Ritornando al tempo dello ſciſma, neſſuno nega, che nelle Corti Romane il diſordine non foſſe grande, il quale crebbe ancọ più, poiche alcuni Regni, & Prouincie ſcandalizati da così varij modi ſi riduceuano à non riconoſcere nè l'vno nè l'altro dei Papi, onde biſognaua cauare da quelli, che rimaneuano tanto quanto da tutti.

La Germania ricusò di ſtar ſoggetta alle riſerue & eſpettatiue, & li Ordinarij conferiuano li Beneficij ſenza niſſun riſguardo delle ordinationi di Roma: in contrario Innocenzo VII. per queſta cauſa del 1359. mandò vn Legato in Germania per dar noue Bolle à quelli, che erano entrati per collatione Epiſcopale pagandole però, & per fargli far compoſitione ſopra li frutti riſcoſſi, con laſciare à chi rendeſſe qualche parte alla Camera, ma douendo per tal cauſa vſcire molto

to danaro di Germania, Carlo quarto Imperatore si oppose, & prohibì l'estrattione, dicendo, che bisognaua riformare li costumi del Clero, non le Borse. Tutte queste confusioni crebbero maggiormente quando si aggiunse il terzo Papa del 1409. al quale se bene li Francesi aderirono, & resero obbedienza, nondimeno tennero fermo vn editto del Rè fatto tre anni innanzi, per quale prohibiuano le riseruationi, & le annate, & altre esattioni della Corte, finche da vn Concilio Generale legitimo fosse proueduto. Non era il Rè molto capace del gouerno, ma Luigi Duca d'Orliens, che lo gouernaua, era autore di tutti li editti, perilche vcciso quello fù facile à Papa Giouanni XXIII. riacquistar autorità di conferire i Beneficij in Francia, dando nominatione al Rè, & alla Regina, & al Delfino, & alla Casa di Borgogna per tutti li loro Seruitori, valendosi poi egli del rimanente, il che la Corte conseruò fino alla morte di quel Rè, imperò che

Carlo

Carlo settimo suo Figlio, che gli succedette, rinouò gli editti.

In Italia ancora furono fatte varie prouisioni da diuersi stati diuersamente, le quali tutte tendeuano à leuare gli abusi. Testifica Baldo, che fino li Bolognesi fecero prouisioni beneficiali, & in particolare ordinarono, che non fossero conferiti, saluo che a' natiui di quella Città, e suo Contato, nè li Papi erano molto stimati all'hora, anzi essendo Giouanni XXIII. in Fiorenza con la sua Corte nacque certo disordine nella collatione d'vn Beneficio, per il che quella Republica lo priuò della potestà di conferir Beneficij nel loro stato per cinque anni.

In questi tempi s'inuentorno clausule inestricabili da metter nelle Bolle, come mettendo differenza trà le suppliche segnate per concessum, à quelle, che sono segnate per fiat, dalle espedite con clausula Motu proprio, alle altre, e la clausula anteferri, che fà di miglior conditione, dalle

dalle qual'inuentioni nasceua, che più Bolle erano impetrate sopra l'istesso Beneficio, & oltre le più annate pagate, nasceuano anco liti, che bisognaua poi trattare à Roma con Beneficio della Corte. S'aggiunse il costituir vn' altro litigante se moriua, acciò col suo fine non fosse il fine della lite, ma dalla morte di quello si cauaua vn' altra annata, & la continuatione della lite, la qual anco moltiplicando, furono trouate le clausule: Si alteri: Si neutri: Si nulli: par le quali si daua anco il Beneficio ad' vn terzo durante pure la lite tra li due primi; il che costrinse li Prencipi per leuare le confusioni, disordine, & liti tra li loro sudditi, à ripigliare al foro Secolare la cognitione del possessorio delli Beneficij, cosa, che se bene legitima, era stata per conniuenza delli Prencipi leuata dalli Magistrati Secolari, & assunta dal foro Ecclesiastico.

Dalle prouisioni, che erano fatte da qualche Prencipi per ritener il corso delle introduttioni noue nella materia

ria

ria beneficiale nelli loro ſtati, piglia-
ua la Corte occaſione di trouarne
dell'altre, così per fare li ſteſſi effetti
ſotto altri preteſti, come per molti-
plicare modi doue poteuano, & con
quelli ſupplire à quanto non ſi poteua
fare, doue era prouiſto.

In queſti tempi ſi trouarono le ri-
ſegnationi non le buone, e lodeuoli,
che queſte ſono antichiſſime ma certe
altre, delle quali il mondo al preſen-
te non ſi loda. Non fù mai lecito à chi
era poſto in vn carico Eccleſiaſtico il
laſciarlo di propria autorità, & era
ben conueniente, che chi s'era dedi-
cato ad'vn ſeruitio, & ne haueua ri-
ceuuto la mercede, che era il Bene-
ficio, perſeueraſſe ſeruendo; nondi-
meno, perche qualche legitima cauſa
poteua occorrere, per la quale foſſe
neceſſario, ò almeno vtilità publica,
ò priuata, che alcuno ſe ne ſpogliaſſe,
fù introdotto per coſtume, che ſi po-
teſſe, con autorità del Superiore per
qualche cauſa legitima, rinuntiare;
& le cauſe, che ſi pratticauano erano

ſe,

ſe per infermità di mente, ò di corpo, ò vecchiezza foſſe fatto inhabile, ſe per inimicitia d'huomini potenti nel luogo, non poteſſe ſenza pericolo fare la reſidenza. Quando la rinuntia era riceuuta dal Veſcouo, il Beneficio era tenuto per vacante, & il collatore à cui apparteneua lo conferiua con gl'iſteſſi modi, come ſe foſſe vacato per morte. S'introduſſe in queſti tempi il rinuntiate, non per alcuna cauſa vrgente, ma ſolo ad effetto che il Beneficio foſſe conferitò ad'vn nominato dal rinuntiante, & come à coſa noua conuenne anco dargli nome nouo, & chiamarla, Reſignatio ad fauorem: imperoche è fatta ſolo per fauorir il reſignatario, accioche habbia il Beneficio; è ben in libertà del Superiore riceuer ò nò la rinuntia, ma non la può riceuer, ſe non dando il Beneficio al nominato.

Queſto ſe ben fù vn modo d'introdur ſucceſſione hereditaria nelli Beneficij, e perciò dannoſo all'Ordine Eccleſiaſtico, riuſcì vtile alla Corte in

quanto

quanto più frequentemente si conferiua il Beneficio, & ella ne riceueua più annate. L'auaritia, & gli altri affetti mondani insegnarono anco à molti d'impetrare, & riceuere Beneficij, non con animo di perseuerar in quelli, ma con pensiero di goderli sinche se ne ottenesse de' migliori, ouero sinche si mettesse à segno qualche disegno di matrimonio, ò d'altro genere di vita, ò pur sinche qualche putto peruenisse all' età, al quale poi si potesse rinuntiare, cosa che dalli huomini pij non fù mai scusata, & si tiene per commune opinione, che chiunque riceue vn Beneficio con disegno di rinuntiarlo, non possa con buona coscienza riceuere li frutti, il che alcuni di più larga coscienza non vogliono dire così generalmnente di tutti, ma di quelli soli, che lo fanno con disegno d'abbandonare l'Ordine Clericale. Per le rinuntie ad fauorem riuscendone emolumenti à chi le riceue, la Corte acciò il frutto fosse tutto suo, prohibì alli Vescoui di riceuere tal

tal rinuntie, & riseruò, che il solo Pontefice Romano le potesse fare. Et perche molti Beneficiarij, quando si sentiuano vicini à morte, per tal via si faceuano vn successore, fù ordinato per regola di Cancellaria, che non valesse la rinuntia fatta dal Beneficiato infermo à fauore d'vno, se il rinuntiante non sopraviueua venti giorni doppo prestato il consenso.

In questi tempi pareua scemato il fonte delle oblationi de' fedeli, già mentre durò la guerra in Terra Santa, & doppo per qualche anno, mentre vi fù speranza, che quella si rinouasse, per quella causa molt'oro perueniua all'Ordine Ecclesiastico, ma perduta ogni speranza si fermarono le oblationi: fù nondimeno preso esempio da quest' opera, & introdotto il dar l'Indulgenze, remissioni, & concessioni, à chi porgesse, e contribuisse per qualche opera pia, & quotidianamente si instituiuano nuoue opere per ciascuna Città, per le quali era data Indulgenza da Roma; partorendo questo

questo molto frutto all' Ordine Clericale, & alla Corte, che ne partecipaua, & questo tanto innanzi passò, che del 1517. nacque in Germania la nouità, che ciascuno sà. Papa Pio Quinto all' età nostra prouidde con vna Costitutione, per quale annullò tutte l'Indulgenze concesse con la clausula delle mani adiutrici, cioè con obligo di offerir danari, cosa, che non hà ancora fermato il corso di questa raccolta; Imperoche se bene le Indulgenze hora si danno senza quella conditione, nondimenò nelle Chiese sono messe fuori le cassette, & il Popolo crede non ottener il perdono se non offerisce.

Ma tornando à questi anni dello scisma per quanto tocca all' acquistar di nuouo entrate, & beni stabili alle Chiese, pareua, che fosse affatto perduta la speranza. Già li Monaci non haueuano più credito di Santità, il feruore della militia sacra non solo intepidito, ma estinto; li Frati mendicanti, che tutti furono instituiti doppo il 1200. perciò haueuano credito, perche

che s'erano ſpogliati affatto della poteſtà d'acquiſtar Stabili, & fatto voto di viuere di ſole oblationi, & elemoſine; onde pareua, che qui doueſſe fermarſi l'augumento de' beni ſtabili; fù però trouata vna buona via, la quale fù il concedere per priuilegio della Sede Apoſtolica alli Frati mendicanti il poter acquiſtare ſtabili, che per voto, & inſtitutione loro era prohibito, molte perſone loro deuote erano prontiſſime di arricchirli, nè reſtaua ſe non il modo; queſto trouato ſubito li Conuenti de' mendicanti furono in Italia, Spagna, & altri Regni, fatti in breue tempo aſſai commodi di Stabili: ſolo li Franceſi s'oppoſero alla nouità, dicendo, che ſi come erano entrati nel Regno con quelle inſtitutioni di pouertà, conueniua, che con quella perſeueraſſero, nè mai ſino al preſente, hanno voluto permettere, che acquiſtino, doue in qualche altri luoghi gli acquiſti loro ſono ſtati aſſai notabili, maſſime nelli tempi dello ſciſma, quando tutto il rimanente dell'Ordine

Clericale era in poco credito.

Fù leuato lo ſciſma nel Concilio di Coſtanza, hauendo vno delli Papi rinuntiato, & eſſendo ſtati gli altri due priuati, & del 1417. fù eletto in Concilio Martino quinto; ſperauano tutti, che dal Concilio, e dal Papa foſſe poſta regola à tanti diſordini della materia beneficiale, & de fatto il Concilio propoſe al Papa gli articoli da riformare le riſerue, annate, gratie, eſpettatiue, commende, & collationi, ma deſiderando il nouo Papa, & la Corte di tornar à Caſa, & eſſendo anco tutti li Padri del Concilio ſtanchi per la lunga aſſenza dalle Caſe loro, fù facilmente rimeſſo il trattar materia così ardua, & che ricercaua tanto tempo, al futuro Concilio, che era intimato per celebrarſi in Pauia, cinque anni doppo, il che moſſe li Franceſi à non voler aſpettare nouo Concilio, onde fù per areſto del Parlamento ordinato, che non ſi preſtaſſe obbedienza al Papa, ſe prima non foſſe intimato, & accettato da lui l'editto Regio, che leua le riſer-
uationi,

uationi, & estrattioni de' danari : per il che hauendo Martino mandato Nuntio per dar conto al Rè della sua elettione, rispose il Rè, che l'haurebbe accettato con conditione, che li Beneficij elettiui fossero conferiti per elettione, & le riserue, & espettatiue leuate. Il Papa si contentò per all'hora, ma del 1422. acquistati alcuni dell' Vniuersità à suo fauore, tentò di far riceuere le riseruationi, con tutto ciò non potè ottener l'intento, anzi fù proceduto contro li suoi fautori con prigionie. Il Pontefice mise l'interdetto in Leone, & il Parlamento ordinò, che non fosse seruato, & seguì la contentione fino del 1424., quando il Rè si compose col Papa, che Sua Santità hauesse per legitime le collationi fatte fino all'hora, & per l'auuenire fossero accettati tutti li suoi comandamenti; ma il Procuratore, & Auuocato Generale con molti Signori si opposero all'esecutione, & rappresentato al Rè il danno del Regno fecero andar in fumo l'accordo fatto col Rè.

In questo mentre si fece il Concilio di Pauia, il quale doppo principiato fù transferito à Siena, & spedito con gran celerità, non essendo in esso trattata cosa di momento, ma solo data speranza, che nel Concilio da celebrarsi doppo sette anni in Basilea si sarebbe riformato il tutto: nel fine de' quali sette anni morì Martino, e seguì nel Pontificato Eugenio quarto sotto il qual nel Concilio Basileense del 1431. fù fatta la prouisione tanto necessaria. e tanto desiderata alli disordini della materia beneficiale; furono prohibite le riseruationi eccetto delli vacanti in Curia, furono anco prohibite l'espettatiue, le annate, e tutte l'altre esattioni della Corte. Il Pontefice vedendosi ristringere la potestà, & le ricchezze, non potè sopportare, si oppose al Concilio, tentò prima di trasferirlo altroue in luogo, doue potesse maneggiare li Prelati, il che ripugnando loro, non gli potè riuscire, & passarono molte contentioni trà il Papa, & il Concilio, a' quali alla giornata gli huomini

pij

pij interponendosi, trouarono temperamento; finalmente essendo pur risoluto di proueder all' estorsioni de' danari, & il Papa di conseruare l'autorità, & commodità sua, vennero à rottura irreconciliabile. Il Papa annullò il Concilio, & il Concilio priuò il Papa, & n'elesse vn'altro, onde nacque scisma nella Chiesa. Fù accettato quel Concilio in Francia, & in Germania, & del 1438. fù publicata in Francia la pragmatica tanto famosa per quale si restituirono l'elettioni alli Capitoli, & le collationi agli Ordinarij, & si prohibirono le riseruationi come nel Concilio Basileense. In Italia quel Concilio non fù riceuuto, & tutti adherirono al Papa, onde le riseruationi presero piedi, anzi ciascun Pontefice le rinoua senza difficoltà, & introduce ancora noui grauami nella collatione beneficiale; nessun de' quali mai si moderà, se non quando si troua modo di fare l'istesso effetto per via più facile: introdussero Giulio secondo, & Leon decimo le riseruationi mentali, che

padrone di qualche cosa, fù aggiunto anco,che al rinuntiante non solo fossero riseruati tutti li frutti, ma ancora egli potesse esigerli con propria autorità. Non restaua al risegnante altro che lo facesse differente dal total patrone, se non che se il titolario fosse morto prima di lui, egli restaua ben con tutti li frutti del Beneficio, ma non poteua più crearsi vn successore,& il titolo poteua esser dal collatore dato à chi piaceua à lui, che doppo la morte del rinuntiante fosse succeduto. Non mancò alla Corte ottimo rimedio anco per questo, il quale fù il regresso.

Nelli tempi primi della Chiesa, era vn Santo, e lodeuol vso, che chi era ordinato ad' vna Chiesa mai in sua vita lasciaua il carico, per hauer Beneficio di maggior rendita, ò di maggior honore; pareua à ciascun' assai fare l'vfficio suo al meglio:per necessità alle volte il Superiore, che non hauea persona atta à qualche gran carico, ne pigliaua vna occupata in altro minore,e

per obbedienza la trasferiua al maggiore, cosa che poi fù per maggior commodo, ò ver'vtile ricercata da alcuni, onde la traslatione inusitata si fece vsatissima, e tanta era la sollecitudine di ciascuno di crescer in grado, che spesse volte lasciato il posseduto; & impetratone vn' altro, riuscendo l'impetratione vitiosa, restaua priuato di ambidue, il che essendo inconueniente, l'vso ottenne, che se l'impetratione del secondo luogo non poteua hauer effetto, il beneficiato ritornasse senza altro al primo & questo si chiamaua regresso. A similitudine di questo fù inuentato di conceder al risegnante vna facoltà, che qualunque volta il risegnatario morisse ò rinuntiasse il titolo, egli potesse senza altro ritornar al Beneficio risegnato, & con propria autorità prender di nouo la possessione, & far la sua, come se mai l'hauesse rinuntiato; & quando anco non si hauesse riceuuto la possessione prima della rinuntia, (nel qual caso il regresso non può hauer luogo) potesse per accesso,

cesso, & ingresso prender la possessione similmente di propria autorità, senza altro ministerio di Giudice, & questo si chiamò regresso. Però il riceuere, & ammettere le rinuncie con queste conditioni, e con esse dar il titolo al risegnatario, non è stato permesso mai dal Pontefice Romano ad'altri, ma se l'è riseruato à lui solamente. Questo modo era dannato da tutti li Scrittori, massime dall'vniuersità di Francia, e prohibito dal Parlamento, ne si poteua coprire con nessun bel pretesto dell'antichità, per il che erano di quelli, che si faceuano coscienza, e si vergognauano di vsarlo, per sodisfattione de' quali nè fù trouato vn altro di origine antico, ma secondo il solito accommodato alle cose presenti. Questo fù la Coadiutoria; antichissima, e lodatissima vsanza fù nelle Chiese, che quando alcun ministro ò Prelato, ò altro era fatto inhabile ò meno atto ad'esercitar il suo carico per vecchiezza, infermità di mente ò di corpo, ò per altra causa, esso si pigliaua ò il
 Supe-

Superiore gli daua vno in aiuto, che portasse il carico insieme con lui, però questo non hauea che fare nell' Officio ò Beneficio, se non mentre viueua quello di cui era Coadiutore, qual morto si faceua vn nuouo titolario, Questa prouisione fù sempre lodata, ne gli fù mai fatto oppositione alcuna. Doppo si pensò; che quando si facesse, che il Coadiutore succedesse anco, ne nascerebbe maggiore bene; prima esso sarebbe più diligente maneggiando cosa, che douea esser sua, gli altri l'amarebbero, e riputarebbero più come proprio, non come alieno; onde si fece il Coadiutore con futura successione, cosa, che hebbe difensori, & oppugnatori. Si oppugnaua con dire, che ogni successione nel Beneficio Ecclesiastico è dannabile, porge occasione di procurar ò desiderar la morte altrui. Si difendeua con il celebre esempio di S.Agostino, che da Valerio suo precessore fù fatto Coadiutore con futura successione, il qual esempio non serue troppo bene, perche

che S.Agostino stesso doppo lo biasmò, e non volse imitarlo, e non si vergognò di dire, che da lui, e dal precessore ciò fù fatto per ignoranza. Ma li tempi, che diciamo, non solo dauano li Coadiutori con futura successione alli Prelati, & altri, che tengono amministratione, ma ancora nelli Beneficij semplici, doue non ci è à che aiutarsi, in maniera che il Coadiutore resta puro nome, e non vi è di reale, se non la futura successione, che è la cosa così abborrita dalli Canoni.

Si vsaua in questi tempi da qualunque beneficiario, che voleua farsi vn successore indifferentemente secondo il diuerso gusto, ò fare vn Coadiutore con futura successione, ò risegnar in fauore di quello, riseruandosi li frutti, e con regresso, ma però questo era riseruato al solo Pontefice, e per nessuna maniera concesso ad'altri collatori.

In Germania il Concilio di Basilea fù da alcuni riceuuto, e da altri nò, e per tanto diuersamente erano intese

le cauſe beneficiali. Per proueder alle diuerſità, e diſſenſioni, del 1448. fù concordato trà Nicolò V. e Federico Imperatore in queſta guiſa, che li beneficij vacanti in Curia foſſero riſeruati al Papa, e del rimanente de gli elettiui ſi procedeſſe per elettione; quanto à gli altri li vacanti in 6. meſi foſſero del Papa, negli altri ſei fuſſero diſtribuiti dagli ordinarij Collatori, aggiunto anco, che ſe il Papa non haueſſe in termine di tre meſi conferiti li ſpettanti à ſe, ſi deuolueſſe la collatione agli Ordinarij. Non fù per tutta Germania riceuuto il concordato, & alcune Dioceſi ſino del 1518. ſeruano il Concilio Baſileenſe, che annulla tutte le riſerue. Ma in progreſſo di tempo anco chi riceuette il concordato nel principio, reſtò poi di oſſeruarlo, & ſi difendeuano, dicendo, che il concordato non fù riceuuto generalmente, e hà perduto il vigore per la diſſuetudine in maniera che (non trattiamo di quelle Città, doue li Veſcoui, & Capitoli ſi ſono partiti dalla Chieſa Romana) ma an-

co nelle Chiese,che restano sotto l'obbedienza, poco ò niente era osseruato. Clemente VII. del 1534. fece vna seuera Bolla, ma hebbe poco effetto; vn' altra ne fece Gregorio VIII. del 1576. senza miglior successo. Nella Dietá di Ratisbona del 1594. il Cardinal Madrutio Legato di Papa Clemente VIII. fece gran querimonie per nome del Papa sopra di questo, nè apparue frutto. Al presente resta l'istessa varietà, & confusione; la Corte Romana non hà se non due rimedij, vno per mezo delle Confessioni de' Giesuiti,li quali operano per termine di conscienza, che li Beneficiarij proueduti da gli Ordinarij, si contentino di pigliare le Bolle da Roma,& alcuni lo fanno; l'altro rimedio vsato dalla Corte, ma nelli Beneficij importanti, & con persone in parte dependenti da loro è, che fatta vna elettione, ò collatione contro il concordato, la Corte l'annulla, ma conferisce poi essa il Beneficio alla stessa persona; rimedio in altre occasioni ancora già molto vsato, non perche gioui

nell'

nell'istesso tempo; ma perche seruando quelle Scritture se nè vagliono poi alli tempi seguenti per mostrare, che haueßero obbedienza; come tante altre Decretali, che non hebbero effetto, sono però nelli Libri Decretali per l'istesso disegno.

In Francia la pragmatica hebbe rigidi combattimenti da Pio secondo, alli quali s'opposero costantemente il Clero Francese, & l'Vniuersità di Parigi, per il che il Papa si voltò al Rè Luigi vndecimo & gli mostrò, come era disdiceuole à lui, che nel suo Regno si seruassero li Decreti del Concilio Basileense, contro il quale egli essendo primogenito Regio, & partito dal Padre per disgusti andò con Arme, riceuuti danari da Papa Eugenio IV. per disturbar il Concilio; alle qual ragioni il Rè Luigi del 1461. cesse & reuocò la pragmatica, ma seguendo reclamatione dell'Vniuersità, & rimostranze del Parlamento, le quali ancora si ritrouano, doue rappresentauano al Rè li grauami del Regno, e dell'Ordine Eccle-

siastico

fiaſtico con conto fatto minutamente, che in tre anni erano andati per cauſe beneficiali à Roma 4. millioni. Doppo tre anni la pragmatica fù dall'iſteſſo Rè reſtituita. Se gli oppoſe poi Siſto IV. & fece vn concordato per diſtruggerla, il quale ſi ritroua ancora, ma quello non fù riceuuto, & la pragmatica reſtò. Innocenzo ottauo, Aleſſandro ſeſto, & Giulio ſecondo vſarono ogn'opera per leuarla, nè mai potero ottenerla, finalmente Leon decimo fece vn concordato col Rè Franceſco primo per quale fù abolita la pragmatica, & ſtatuito, che alli Capitoli delle Chieſe Cathedrali, & Conuentuali foſſe affatto leuato la poteſtà di elegger il Veſcouo, e l'Abbate, ma vacandoli Veſcouati & Abbatie, il Rè nominaſſe perſona idonea, alla quale foſſe dal Papa conferito il Beneficio: Che il Pontefice Romano non poteſſe dar eſpettatiua, nè far riſerue generali ò ſpeciali, mà che li Beneficij vacanti in quattro meſi dell'anno fuſſero conferiti dagli ordinarij alli graduati del-

le

le Vniuersità, & li vacanti negli altri otto mesi fussero da essi ordinarij conferiti liberamente, che solamente ogni Papa nella sua vita potesse aggrauar qualunque collatore de' Beneficij, se ne hà da conferire tra 10. & 50. à conferirne vno secondo la dispositione di sua Santità, & se ne hà 50. ò più à conferirne due; & se bene nell'accettare il concordato vi furono molte difficoltà, & l'Vniuersità appellò al futuro Concilio legitimo, vinse nondimeno l'autorità, & vtilità del Rè Francesco, & il concordato fù publicato in Francia & posto in esecutione. In maniera che doppoi che tanti Pontefici, del 1076. fino al 1150. combatterono con scommuniche d'infinite persone, & morte d'innumerabili per leuar alli Prencipi il conferire li Vescouati, & dare l'elettione allì Capitoli; per il contrario Pio secondo con cinque delli suoi successori hanno combattuto per leuar alli Capitoli di Francia l'elettione, e dar la al Rè, & finalmente Leon decimo l'hà ottenuto, così la mutatione de-

degl'intereſſi portano ſeco mutatione, & contrarietà di dottrina. Hanno ſtimato li ſpeculatiui la ragione di ciò eſſere, perche l'eſempio, che il Veſcouo, e Clero conferiſca tiene viua la prattica, & dottrina vniuerſaliſſima della Chieſa, contraria alla moderna; altri perche ſia più facile leuarla ancora dalle mani d'vn Rè, che fuſſe ò di ſpirito debole, ò in biſogno del Pontefice, che dalli Veſcoui, & Clero.

Il Rè Franceſco fece molte leggi ancora per regolare il poſſeſſorio delli Beneficij, & il concordato fù ſeruato da lui, ma dal Figlio Henrico ſecondo quando fù in guerra con Papa Giulio terzo per cauſa di Parma, fù interrotta l'eſecutione per qualche anni, imperoche del 1550, il Rè prohibì, che ſi riceueſſe alcuna prouiſione de' Beneficij dal Papa, & comandò, che tutti fuſſero conferiti dalli Ordinarij, ma fatta la pace il tutto ſi compoſe, e tornò l'oſſeruanza del concordato. Ma del 1560. furono tenuti li ſtati in Orleans nella minorità di Carlo IX. doue furono

no regolate le collationi de' Beneficij, & leuate molte delle cose contenute nel concordato. Successero le gran confusioni, & guerre nel Regno, & fù mandato il Cardinal di Ferrara Legato in Francia; il qual ottenne, che si soprasedesse le ordinationi di Orleans, con promessa, che il Papa in breue haurebbe proueduto esso à gli abusi, per quali le ordinationi erano fatte, del che poi non si fece altro, onde al presente il concordato resta; così sono passate le cose in Germania, e Francia.

Ma lo stato d'Italia, che vltimamente habbiamo descritto si è mutato in gran parte per la celebratione del Concilio di Trento, il quale fece molti decreti in questa materia per proueder à gl'abusi sopradetti, che dominauano, & se bene dal suo principio, che fu del 1547. incominciò ad attendere à queste correttioni, & fece molti decreti, non furono però posti in esecutione, saluoche doppo il fine, che fù del 1563., perilche si può dire, che tutte le prouisioni

sioni

ſioni ſi riferiſcano à queſto tempo. Fù intentione di quel Concilio rimediare à tre coſe ; prima alla pluralità delli Beneficij ; ſecondo alla ſucceſſione hereditaria ; terzo all'aſſenza delli beneficiati, & per prohibire ogni pluralità ordinò, che vno etiandio, che foſſe Cardinale non poteſſe hauer più d'vn Beneficio, & ſe quello fuſſe così tenue, che non baſtaſſe per le ſpeſe del beneficiato, poteſſe hauerne anco vn'altro, che foſſe però ſenza Cura d'anime: prohibì le commende delli Beneficij Curati ad vitam, che era vna coperta di farne hauer due ; ordinò anco, che li Monaſterij per l'auuenire non fuſſero commendati, & quelli, che ſino all'hora erano, quando vacaſſero foſſero ridotti in titolo ; prohibì ancora le vnioni ad vitam, che era vn'altro preteſto di dare più Beneficij ſotto nome di vno ; per leuare la ſucceſſione prohibì affatto li regreſſi ; & acceſſi; prohibì ancora, le Coadiutorie con futura ſucceſſione aſſolutamente, eccetto nelle Cathedrali, & Monaſterij,

doue ammoni, che non si concedessero dal Pontefice se non per giuste cause, ma la prohibitione è senza effetto.

Della residenza fù trattato ne 14. vltimi mesi con qualche cententione; Imperoche era nato poco innanzi vna questione tra li Dottori, se la residenza delli Vescoui, & altri Curati alle loro Chiese fosse de iure Diuino, ò vero Canonico, perilche anco il Concilio fù diuiso in maniera, che nell'Aprile del 1562. essendo fatto scrutinio del numero da ambe le parti, furono trouati 67. che sentiuano esser de iure Diuino, 33. che sentiuano esser de iure positiuo, & 30. che erano di parere non douersi decidere questo punto senza trattare prima col Pontefice. Nel primo numero erano li Oltramontani, & altri Vescoui rifiutati, nel secondo e terzo li dependenti dalla Corte. Quando la residenza fosse fatta de iure Diuino, ne seguia, che il Papa non hauesse potuto dispensarla, ma che anco l'autorità delli Vescoui sarebbe stata

de

de iure Diuino, & nessun huomo haurebbe potuto ristringerla, cose che mirauano alla depressione della grandezza della Corte; perilche era da ambe le parti sostentata l'opinione con grand'ardire; la cosa passò alle prattiche, onde doppo 14. mesi si comandò bene la residenza, non dichiarato però quo iure il Curato fusse obligato, solo furono aggiunte pene alli non residenti, del rimanente furono le cose lasciate nello stato di prima quelli però, & che si trouarono nel Concilio, & hanno lasciato opere, specialmente di Theologia, hanno sostentato la Residenza de iure Diuino, passando tant' oltre, che l'affermar il contrario l'hanno stimato vn deluder la Sacra Scrittura, e la ragione stessa naturale, e tutta l'antichità, ma per non irritarsi la Corte contra, hanno ritrouate delle eccettioni per le quali il Papa possa farci delle dispense.

Delle riseruationi punto principalissimo, le quali erano cresciute sopra modo, il Concilio non parlò, perche

tocca-

toccauano la propria perſona del Papa; per il che anco reſtarono, anzi furono accreſciute doppo. Pareua che con hauer leuate le vnioni, & commende ad vitam, li regreſſi, & le Coadiutorie foſſe in gran parte proceduto, ſe non al tutto, almeno à gran parte; fù però trouato ſubito vn rimedio, che non ſolo fece l'iſteſſo, anzi maggiore, che li quattro ſudetti, & queſto fù la penſione. E'oſſeruatione delle perſone pie, che in queſti tempi, mai la Corte ſi laſciaſſe indurre, che veniſſe abolito, & corretto vn abuſo lucroſo, che non ne haueſſe preparato vn maggiore, e più vtile, ma in queſto è ben certo eſſere così; è però da ſapere, che non è coſa ſolo di queſti noſtri tempi il metter penſione ſopra li Beneficij, ſolo è nouo il modo, e la frequenza è propria de' noſtri tempi. Quando li Beni Eccleſiaſtici erano in commune, il nome fù inaudito, doppo fatto in Beneficij la Regola, ò Canone pratticato da tutti era, che i Beneficij fuſſero intieramente, e ſenza diminu-
tione

tione conferiti. Doppoi che li Chierici tra loro diedero principio à litigarli, quando la causa era dubbia, cedendo vna parte le ragioni sue, se gli concedeua vna parte dell'entrate con nome di pensione; ancora se due Beneficiarij per alcun buon rispetto con l'autorità del Superiore permutauano li Beneficij, quando l'entrate non erano vguali si risarciua quello, che lasciaua il più ricco con vna pensione. Appresso ancora quando alcuno risegnaua con licenza del Prelato, era lasciato à lui vna pensione, di che potesse viuere. Di queste tre sorti di pensioni si trouano Decretali de' Pontefici, che furono circa il 1200. Et queste sorti anco li Francesi ammettono per giuridiche, ricusando di ammettere le altre, le quali sono quelle, che si danno solo per dar da viuere ad' vno, ad' vn altro perche è benemerito della Sede Apostolica, ad' vn altro perche è letterato, ò perche è honesto di costumi, ò perche hà seruito la Chiesa ò vero il Prelato; ancora perche solo habbia la gratia del

Papa;

Papa; anco ad' vn Putto, perche la ſua indole ſia inditio di buona riuſcita; tutte queſte, dicono li Canoniſti, ſono giuſte cauſe, per quali ſi può dar penſione, & non hanno riſpetto di aggiungere, che anco ſenza cauſa alcuna il Papa può dare penſione ſopra qualſiuoglia Beneficio à qualunque perſona gli pare, & colui, che riceue etiandio ſenza cauſa veruna, ma per ſola volontà del Papa in coſcienza è ſicuro. Al preſente adunque in luogo che già ſi teneuano due Beneficij Curati, vno in titolo, l'altro in Commenda ò vero ſi vniuano ad vitam, & il beneficiato era coſtretto ſtipendiare chi ſeruiſſe in vno di eſſi, al preſente lo fà dar à quello in titolo,& à ſe per penſione quell'iſteſſo, che egli nè caua, e torna al medeſimo anzi più ſuo vantaggio,perche era pur ſoggetto à dar conto degli errori, che il ſuo ſoſtituto faceua, & haueа pur qualche neceſſità di penſarci, che così niente ne ripoſa ſopra lui, e l'vtilitè è l'iſteſſa. Similmente chi faceua vn Coadiutore,ò rinuntiaua con regreſſo,

douea

douea hauer qualche pensiero del Beneficio, di che hauea parte, & poteua tornare tutto suo, ma rinuntiando, riseruatasi pensione, resta libero di ogni cura, d'ogni pensiero, & se il Risegnatario muore ò cede, à lui non importa, il quale hà la sua pensione libera, e senza fastidio.

Ancora è molto più vtile hauer pensione, che beneficio: prima molti Beneficij ricercano l'Ordine sacro, e l'età di poterlo riceuere; per la pensione basta la prima tonsura, & l'età di sette anni. Anzi le pensioni si danno anco à Laici, come per l'ordinario alli Caualieri di S.Pietro, instituiti da Leon decimo, & à quelli di S.Paolo instituiti da Paolo terzo, & alli Caualieri Pij instituiti da Pio quarto & à quelli di Loreto instituiti da Sisto quinto qualí possono hauere chi 150., chi 200. scudi di pensione, & à qualunque piace al Pontefice. Delli Beneficij anco ne' tempi, chi ne teneua più d'vno vi era sempre, che dire, & era necessaria la dispensa, che pur faceua spendere, & con tutto

ciò li Dottori metteuano anco in dubbio, se s'assicuraua l'huomo in coscienza: delle pensioni se ne può hauere senza scrupolo in ogni numero, e non vi è pensione incompatibile. Si può dare la pensione con autorità di trasferirla in vn'altro à proprio beneplacito, cosa che non si può ne' Beneficij senza passare per li termini & per le cerimonie delle rinuntie, e le rinuntie non vagliono, se non soprauiue il Risegnatario 20. giorni, che la pensione si può trasferire anco in punto di morte.

Quello che sopratutto importa è, che la pensione si può estinguere, il che in Italiano vuol dire farne pecunia numerata, che ogni contratto fatto nel Beneficio, si reputa Simoniaco. Estinguere la pensione non vuol dir altro, che riceuer vna quantità di danari per liberar il Beneficiario dal pagarla, la qual quantità si tassa per accordo, secondo la maggior, ò minor età del pensionario. Non vi era già innanzi l'età nostra modo di far d'vn Beneficio

danari

danari contanti, questo sarebbe stato con offesa infinita di Dio, e de gli huomini; adesso si fà lecitamente. Io hò vn Beneficio di 200. scudi lo rinuntio ad'Antonio, riseruandomi pensione di 100. la qual immediate riceuuti 700. scudi io l'estinguo, cioè la rinuntio, e così hò del mio Beneficio fatto 700. scudi contanti senza peccato. Sono alcuni poco penetranti, a'quali pare, che questo circuito sia l'istesso, come se vendessi il mio Beneficio per 700. scudi, ma mostrano ben hauer grosso giudicio: molte altre cose sono, nelle quali è molto più commoda la pensione, come si vsa adesso nelle vnioni, Commende, Coadiutorie, e regressi. Alcuni magnificando la commodità di far danari, che il Papa hà per li bisogni della Sede Apostolica, dicono, che se aprisse li regressi cauerebbe quanto volesse, & mostrano non intender la materia beneficiale, non s'haurebbe per questo vn quatrino; è molto più vtile, e commoda la pensione, perciò fù facile eseguir il Concilio, perche

tornò anco commodo; ma il leuare di Commenda li Monasterij, che parimente il Concilio comandò, non s'hà posto in esecutione fino al presente, anzi molti che erano in titolo sono stati di nuouo commendati, non essendosi trouato modo di farlo con commodo; la pensione non può esser imposta da nessuno, saluo che dal Papa, cosa di grand'emolumento alla Corte Romana.

Questa mutatione hà fatto l'Italia per il Concilio di Trento, quale non hauendo trattato delle riseruationi, & essendo quelle anco accresciute, & ogni giorno crescendo restano bene cinque sesti delli Beneficij d'Italia alla dispositione del Papa, con buona speranza, che il sesto, che rimane sia per compire l'intiero,

Per le regole di Cancellaria sono riseruati al Papa tutti li Beneficij, che si riseruarono Giouanni XXII. e Benedetto XII. & appresso sono riseruati tutti li ottenuti da qualunque persona, essendo Officiale di Corte, se ben

dopò

dopò fuſſe vſcito dell'Officio. Sono ancora riſeruati tutti li Patriarcati, Arciueſcouati, Veſcouati, & Monaſterij d'huomini, che eccedono il valore di ducento fiorini d'oro, & ancora tutti li Beneficij, che s'aſpettano alla collatione di qualſiuoglia, & vacano dalla ceſſione, priuatione, ò morte del Collatore, ſin che il ſucceſſore haurà pigliato pacifico poſſeſſo: ancora le dignità maggiori dopò le Pontificali nelle Chieſe Cathedrali, e le dignità principali nelle Chieſe Collegiate, li Priorati, Prepoſiture, & altre dignità Conuentuali, le Precettorie di tutti gli ordini, eccetto militari, li Beneficij di tutti li familiari del Papa, e di qualunque Cardinale, ancorche non ſiano più alli ſeruitij loro, ò perche ſiano partiti, ò perche il Cardinale ſia morto; ancora tutti li Beneficij delli Collettori, e Sottocollettori, tutti li Beneficij delli Cortigiani Romani, che muoiono in viaggio, quando la Corte camina, tutti li Beneficij delli Camerieri, & Curſori; oltre tutti que-

ſti Beneficij, che comprendono tutti li principali, & vna gran parte degli altri, ſi riſerua il Pontefice tutti li Beneficij di qualunque ſorte, che vacano in otto meſi dell'anno, laſciandone à gli altri quattro meſi ſolamente; & queſto quanto à gli altri Beneficij non nominati di ſopra. Oltre queſti ancora ſono riſeruati per Coſtitutione di Papa Pio quinto tutti li Beneficij vacanti per cauſa d'hereſia, ò per confidenza, & tutti quelli, che non ſaranno conferiti ſecondo il decreto del Concilio di Trento, le quali riſeruationi tutte, chi le metterà inſieme, ritrouerà, che almeno cinque ſeſti ſono del Papa, & vn ſeſto di tutti gli altri Collatori inſieme.

Per render le lodi à chi ſono debite, non è da tralaſciare la diligenza vſata dalli Pontefici Romani, per non laſciare che li Veſcoui, & altri Collatori de' Beneficij, daſſero luogo ad alcun abuſo, mai hanno permeſſo loro, il poter vnire Beneficij ad vitam nè parimente il commendarne ad vitam; non

hanno

hanno permesso, che potessero dispensare sopra la pluralità, de' incompatibili, nè concedere regressi, ò Coadiutorie con futura successione,& vsando l'istessa diligenza adesso non concedono, che possino imponer pensione etiandio minima sopra il Beneficio; medesimamente non ammettono, che possino riceuer le risegnationi ad fauorem, anzi anco nel riceuere le risegnationi assolute,che sono state antichissimamente nella Chiesa vsate, Papa Pio quinto del 1568.,prohibi sotto grauissime pene à tutti li Ordinarij, che riceuuta la risegna d'vn Beneficio, non potessero conferirlo ad alcuno consanguineo, affine, ò familiare del risegnante, ouuertendo, che nè con parole, nè con cenni, ò altri segni fosse loro dimostrata altra persona à cui il risegnante desiderasse, che fosse fatta la collatione del Beneficio.

Si afferma costantemente da tutti li Canonisti, & Casisti, che ogni patto in materia beneficiale è Simoniaco, quando sia fatto senza partecipatione del

Papa, ma con ſuo interuento ogni coſa ſia legitima, hauendo per coſtante queſta vniuerſale propoſitione cioè; il Papa in materia beneficiale non può commettere Simonia, la quale non dà troppo buona edificatione al mondo; ſe bene li più modeſti Canoniſti la limitano, diſtinguendo eſſer alcuna ſorte di Simonia prohibita per legge Diuina, & altra per legge humana, aggiungendo, che il Pontefice è eſente ſolo dal commettere la Simonia prohibita per legge humana: ma con tutto queſto inciampano nelle medeſime difficoltà, perche quello, che non è male di ſua natura, nè prohibito da Dio, non merita queſto nome, & è ſuperfluo far vna legge humana per non oſſeruarla, & chi mirerà l'interno, e non ſi farà preteſto con le parole, vedrà, che tutto è prohibito da Dio; & certamente non ſi può dire, che in queſta parte di tenergli altri Veſcoui in Officio, il Pontefice habbia mancato, & è ſtata gratia Diuina molto grande fatta alli Pontefici, che habbino potu-

to

to tener ſincero da Simonia il rimanente della Chieſa, ſe bene non hanno potuto eſtendere queſto bene à ſe medeſimi, nè alla loro Corte, & ſe vn giorno, come vi è ſperanza, entrerà penſiero in alcun buon Pontefice di riformare la Corte, ſarà coſa faciliſſima il farlo col ſolo riceuere anco per ſe quelle leggi, che ſono date à gli altri Veſcoui; & potreſſimo aſpettar in breue vna così vtile riformatione, quando l'adulatione non la teneſſe lontana col metter innanzi alli Pontefici, che eſſendo eglino in poſſeſſione almeno in Italia, & altri pochi luoghi, di non ſtar ſoggetti à regola alcuna, non è bene, che ſe ne priuino, & faccino queſto pregiudicio alla Sede Apoſtolica, il contrario in punto della dottrina profeſſata dagli antichi Santi Pontefici, e Dottori. Ma dalle coſe di ſopra dette è molto ben chiaro, ſe il Pontefice Romano habbia pieniſſima autorità ſopra li beni, & Beneficij Eccleſiaſtici, ſi che non ſia ſoggetto ad'alcuna regola nel maneggiarli; imperoche procedendo
 con

con ragione, ſe la Chieſa di ciaſcun luogo è padrona delli beni, che poſſiede, perche il Dominio è ſtato trasferito in lei da chi ne era padrone prima, con la permiſſione del Prencipe, che con la legge gli hà conceſſo l'acquiſtare; reſta, che li beni medeſimi debbano eſſere nel gouerno, & amminiſtratione di quelli, che ſone deputati à tal carico, prima ſecondo la diſpoſitione della legge, poi ſecondo le conditioni, che preſcriue il Donatore, & Teſtatore anteriore padrone, & finalmente ſecondo che la Chieſa fatta padrona hà conceſſo, non però contrariando alla diſpoſitione di quelli, da chi hà cauſa. Et queſto è tanto chiaro, & euidente, che non può eſſere meſſo in dubbio, ſe non da chi ò non hà ſenſo comune, ò vero nel trattare, e parlare non ſegua quello, che interiormente ſente. Li Chierici ſono fatti amminiſtratori di queſti beni per leggi, che hanno conceſſo alli Collegij Chriſtiani il poter acquiſtare ſtabili, & per li teſtamenti, e donationi di quelli, che

hanno

hanno lasciato li beni loro, e per l'autorità, che la Chiesa hà dato ad'essi Chierici nelli Canoni; adunque essi sono obligati à gouernare, e dispensare quei beni secondo le leggi, dispositioni, donationi, & dispositioni testamentarie, & secondo li Canoni: & quello, che in contrario fosse fatto non si può chiamare, se non ingiustitia, ingiuria & vsurpatione.

Dicono li Canonisti, che il Papa sopra li beni, e Beneficij Ecclesiastici hà pienissima autorità, si che può congiungerli, siminuirli, erigerne de' noui, darli ad nutum, conferirli innanzi che vachino, imporgli seruitù, grauezze, & pensioni, & vniuersalmente, che nelle cose beneficiali, la volontà del Papa è in luogo di ragione. Non basta questo, ma aggiungono, che il Papa può permutare in altre opere li Legati ad pias causas, & può alterare le dispositioni delli Testatori, applicando ad'altro quello, che essi haueranno ordinato ad' vn opera pia, e non si può negare, che questa sia la prattica,

che hà mutato tutto il gouerno, e tutti gl'instituti vecchi, ma resta sempre in dubbio, chi faccia male, & errino gli antichi, ò moderni, se pure vi cade dubbio.

Martino Nauarro con alcuni delli Cononisti più moderati limita questa propositione, che il Papa possa commutare l'vltime volontà, ristringendo solo, quando vi sia causa legitima di farlo, che altri menti sarebbe priuar vno del suo, e della potestà, che gli fà la legge naturale, e Diuina, discendendo anco à questo particolare, che il Papa non può senza causa dar ad vna Chiesa quello, che è lasciato ad vn' altra, quanto meno poi alle persone non chiamate. Dice ancora il Nauarro, che il detto della glosa approuato dalli Canonisti: cioè; nelle cose beneficiali, la volontà del Papa è in luogo di ragione, s'intende solamente nelle cose, che sono de iure positiuo, ma non in quello, che non si può fare senza contrauenir alla legge naturale, e Diuina: Et quelli, che non danno illimitata po-

testà

testà al Papa, escluderebbero anco li Canoni della Chiesa, vniuersale, per non dare nell'assurdo, che in materia tanto importante la Chiesa vniuersale habbia errato, fatto male, e la Corte faccia bene. Aggiunge anco il sudetto Nauarro, che dicendosi nelle Clementine, che la libera dispositione delli Beneficij appartiene al Papa, si deue intendere libera, cioè senza licenza, ò consenso, e non ostante la contradittione di qualsiuoglia; ma però senza pregiuditio del terzo; la qual'espositione, se noi ammetteremo, come par conueniente ammettere, si vedrebbe vna grand'oppositione alle riseruationi, perche queste sono con pregiuditio delli Vescoui; al dar il Beneficio a'forastieri, perche è con pregiudicio di quei del Paese, à fauore de' quali sono fatti li testamenti, & anco non sarebbe troppo fauoreuole alla pretensione di poter mutare le vltime votà, essendo di pregiuditio alla memoria de' Defunti. Sò bene che à questo gli altri rispondono, che tutto è vero,

quando

quando non vi sia causa legitima, ma il punto stà, chi sarà Giudice della legitimità della causa, perche quando all'istesso appartenga, la cui autorità si vuol ristringere; tanto è dargli l'autorità assoluta, come la limitata della causa legitima, se la legge non è superiore. Sono ben notabili le cose, che Nauarro aggiunge, dicendo, che alla nostra età l'opinione delli Giurisconsulti, che allargano tanto la potestà Papale nella materia beneficiale, è in molto credito per piacer à quelli, che ambiscono molti Beneficij, quali l'accettano come accommodata alla sua ambitione, & auaritia, & che vdi dire publicamente ad' vn Theologo, & vn Canonista celebri, che piglierebbero volontieri tutti li Beneficij del Regno, se il Papa glie li dasse, ma che in contrario Pio quinto gli disse, che li Giurisconsulti sono soliti attribuir al Papa più potestà del conueniente, al quale egli rispose, che sono anco alcuni, che nè leuano, ma che conuiene caminare per la via di mezo, attendendo insie-

me alle leggi Diuine, & humane, non facendo come li Giurisconsulti moderni, che magnificano tanto le leggi humane, che rispondono contra le Diuine. Io non intendo però di ripugnare all'opinione, che dona tanta potestà per la riuerenza douuta al Pontefice di cui si tratta, benche non comprenda come si confaccia con la Theologia, e con la ragione, solamente proponerò alcune difficoltà che sogliono esser promosse da' Scrittori in tal opinione, che quando le haueranno risolute sarà chiarissimo la verità in questa materia.

E prima, se il Papa hà così ampla autorità chi glie l'hà data? Non Christo; perche l'autorità data da lui è solo nelle cose spirituali da sciogliere, e legare, cioè rimettere, e ritenere li peccati. Poi li beni Ecclesiastici si possedono iure humano, e non Diuino, e per quello è stato risoluto di sopra, adunque egli non hà riceuuto questa potestà da Dio. Dalle leggi delli Prencipi, dalle dispositioni testamentarie,

e dalli

e dalli Canoni delle Chiese meno; imperoche tutti questi hanno dato l'amministratione à gli Ecclesiastici di ciascuna Chiesa sopra li beni, e Beneficij di essa, e prescrittamente anco con determinate conditioni, che non possino esser mutate, adunque da questi egli non l'hà. Altri padroni non si troua, che siano, nè alcun può hauer autorità, se non concessa da questi; adunque, resta vedere doue per altra via gli sia stata data.

A questo dubbio si può aggiungere vn secondo; se il Pontefice hà questa autorità, qual'è la causa, che li suoi precessori per mille, e più anni, mai ne hanno esercitato niente, nè alcun antico Dottore, nè Concilio, nè Historico, nè Padre, nè Canone, ne hà pur fatta mentione? non si può attribuir ciò all'essere di bisogno adesso, che non fosse in quei tempi, imperoche nelli secoli, che passarono dall'800. fino al 1100. per 300. anni li disordini furono così grandi per tutta Europa, che in comparatione di quelli, li presenti

ſenti ſono tollerabili, e pure neſſun Pontifice s'intromiſe nelli beni dell'altre Chieſe, che haueuano tanto biſogno d'eſſer gouernati. Et anco doppo che incominciarono li Papi ad intrometterſene in qualche parte, neſſuno preteſe mai ſino à Clemente quarto coſi ampla, & aſſoluta poteſtà: anzi eſſo Clemente non hà direttamente publicato tanta poteſtà, ma trattando altro, & quaſi incidentalmente, modo che non ſuole far intiera proua, poiche le coſe incidentalmente dette in vn modo, direttamente conſiderate, & eſaminate, ben ſpeſſo ſono in altra maniera eſpreſſe. Nè manco ſi può dire che queſta autorità ſerua à bene, imperoche per queſto pare, che ſiano introdotti quaſi tutti gli abuſi. Di quà ſono venute le Commende, le penſioni, li regreſſi, le vnioni, le riſegnationi, l'eſpettatiue, le riſeruationi, le annate, li quindennij, & altri modi, che neſſuno difende, ſe non iſcuſando, con la corruttione generale de' tempi.

Reſta ancora vna terza dubitatione

non

non meno considerabile in questa materia, & è, che di questa autorità così assoluta, doppo che li Pontefici hanno principiato à valersene, li Regni Christiani sempre si sono doluti, & gli hanno fatto qualche oppositione, come nell'historia di sopra si è narrato, sì che li Pontefici sono stati necessitati moderarsi. E la moderatione non è stata condescendendo essi à lasciar d'essercitar l'autorità pretesa, ma per modo di transattione vsato nelle ragioni non chiare, concordando con li Regni, e per forma di contratto risoluendo fino à che termine la potestà loro si estendesse, cosa, che non s'haurebbe potuto fare in pregiuditio delli successori, quando fosse nel Pontificato quell'autorità così libera. Papa Leone decimo per leuare la pragmatica fà il concordato, & così egli stesso lo chiama nella Bolla: non concorda chi hà vna pienissima autorità, ma tratta con li Sudditi come Superiore, e per modo di concessione; non faccio forza nella voce, ma in tutta la cosa stessa, non solo

lo

lo Leone la dimanda Concordia, ma dice ancora; Illam veri contractus, & obligationis inter Nos, & Sedem Apostolicam prædictam ex vna, & præfatum Regem ex altera partibus legitimè initi. Dimanderà alcuno, che sia dichiarato: Essendo il Ponteficato Romano in differenza con il Regno di Francia pretendendo il Pontefice d'hauer assoluta autorità sopra li Beneficij per riseruarsegli &c., & pretendendo il Regno, che l'autorità sia delli loro Prelati, formano due parti litiganti, & per impor fine alla controuersia, fanno vn contratto legitimo di obligatione, per quale dichiarano qual debba esser l'autorità dell'vna, & qual dell'altra; come potrà dir alcuno, che la pretensione del Pontefice fosse legitima, e chiara? Non posso dire di saper rispondere ad alcuna di queste difficoltà, & rimetto al giudicio de' Sauij, se vi sia qualche risposta; ben dirò, che seruando quello che per più di mille anni è stato seruato, che li beni Ecclesiastici siano amministrati in ciascuna Diocesi,

Diocesi, li suoi dalli Ministri proprij, si fugge ogni difficoltà, e se gli esempij si debbono instruire, saranno meglio, e più fruttuosamente dispensati, che hora non sono.

Nelle trè questioni prime si è trattato delli fondi e beni stabili Ecclesiastici, hora resta la quarta, doue segue il trattare delli frutti, ò rendite, & entrate di quelli. Li Santi Padri c'hanno scritto innanzi la diuisione delli beni in quattro parti, tutti concordemente hanno detto, li beni Ecclesiastici esser beni de' poueri, & il Ministro Ecclesiastico non hauer altro potere in quelli, saluo che di gouernarli, e dispensarli secondo li bisogni di questi, dichiarando non solo per ladri, ma anco per sacrileghi quei Ministri, che se ne valessero per altri vsi fuori della loro institutione. Non maneggiauano tutti gli Ecclesiastici li beni, se ben tutti erano spesati di essi, si come anco era somministrato il viuere à Vedoue, poueri, & altre persone miserabili; ma ad esempio dell'istituto delli Santi Apostoli,

li ſoli Diaconi, Suddiaconi, & altri Economi erano deſtinati à queſto, & rendeuano conto al Veſcouo, & in alcuni luoghi anco al Presbiterio. Fatta la diuiſione, & inſtituiti li Beneficij; ſe ben parerebbe, che il Veſcouo, & li Preti, & altri Chierici poteſſero far quello che loro pareua dell'entrate beneficiali come di parte loro propria, con tutto ciò li ſcrittori parlano dell'iſteſſa maniera, dicendo che dell'entrate del Beneficio non può il Chierico valerſi ſe non quanto il moderato ſuo biſogno ricerca, & che il rimanente è obligato ſpendere in opere pie: & con molta ragione, imperoche la diuiſione non può mutare la ſoſtanza della coſa, & vn bene, che ſopra ſe habbia obligatione, ſe viene diuiſo, reſtano ambe le parti con l'obligatione ſteſſa. Fra gli altri, che ſcriuono, ſeguita la diuiſione; S.Gregorio, che fù poco più di 100. anni doppo, & S. Bernardo, che fù quaſi mille anni doppo eſclamanò grauiſſimamente contra quelli, che ſpendono in mali vſi l'en-

trate

trate de' Beneficij, come contro perſone vſurpatrici delli beni communi, & homicidi de' poueri, che douerebbero eſſer ſoſtentati da quelli. Così ſcriſſero tutti li Dottori ſino al 1250., quando s'incominciò à trattare le coſe più ſottilmente, e tenendo per coſa ferma, come da tutti li Vecchi era ſtato detto, che era peccato ſpendere malamente quello, che auanza il moderato biſogno del Chierico, fù ricercato ſe li beneficiati non ſpendendo nelli vſi debiti quello, che ſopra il biſogno gli auanza, pecchino ſolamente, come pecca chi malamente ſpende il ſuo, ò pure ſe anco oltre il peccato ſiano obligati alla reſtitutione, come chi malamente conſuma quel d'altri: ſe eſſi ſono padroni delli frutti de' Beneficij, ò come le leggi dicono, vſufruttuarij, quantunque pecchino mal amminiſtrando, però non fanno ingiuſtitia contro alcuno, nè ſono tenuti riſarcir alcuno, poiche non hanno mal gouernato quel d'altrui, ma il ſuo proprio: ma ſe eſſi ſono diſpenſatori con ſola
poteſtà

potestà di riceuere li suoi bisogni, che la legge chiama vsuarij, quando non dispensano rettamente, restano con obligatione di rifar altrettanto, quanto hanno consumato; anzi quelli, che da loro riceuono per contratti gratuiti, cioè à chi essi donano ò lasciano in testamento, sono obligati renderlo, come hauendo riceuuto da chi non era padrone. La coscienza constrinse à metter in campo questo dubbio, il qual trattato per questi 350. anni ancora resta in controuersia con pari numero d'autori da ciascuna parte, & vltimamente con seuere oppositioni, & apologie fù in controuersia fra Martino Nauarro Canonista, & Casista molto stimato, & .... Sarmiento: tenendo Nauarro, che li Chierici non sono padroni, ma dispensatori, si che non solo peccano, ma siano obligati alla restitutione. Il Cardinal Gaetano hebbe vn opinione di mezo, che altro fosse parlare delli Vescoui, & Abbati ricchi, & altro di quelli, che hanno solo il condecente ò poco più, & che

questi

questi non hauendo più che la parte sua, ne sono padroni; ma li più ricchi hanno ancora tra l'entrate loro la perte della Chiesa, e delli poueri, e però sono obligati fare l'elemosine, & le altre opere pie per giustitia, cioè con obligo di restitutione, & à loro, & à chi da loro riceue, discendendo anco à tanto particolare, che sono obligati alla restitutione quelli, che riceuono beni Ecclesiastici dal Papa per arricchire, esaltarsi, ò nobilitarsi, essendo dissipatione, & vsurpatione ogni donatione delle cose Ecclesiastiche, non fondata in pietà, ò necessità.

Io credo, che senza sottil disputatione si possano risoluere tutti li dubbij occorrenti in questa materia, & primieramente per parlar à parte di quell'entrate, che per li testamenti, ò altre sue originarie istitutioni sono dedicate, & ordinate à qualche opera pia, le quali credo, che siano così obligate à quella, che l'appropriarle à se ò ad'altri vsi mondani, possa esser chiamato liberamente vsurpatione di quel

d'altri,

d'altri, & ſe alcuno delli beneficiati Eccleſiaſtici reſta di eſeguire le iſtitutioni, delle quali hà cura, applicando à ſe ò ad'altri quelle entrate, non credo poterſi ſotto preteſto di qualſiuoglia ſcuſa ò Bolla, ſcuſare di non eſſer in pari grado ad'ogni eſecutore di teſtamento, che applica à ſe quello, che è laſciato dal Teſtatore ad'altri, & reputo, che ogn'vno, qual non ingannerà ſe ſteſſo hauerà per coſtante queſta verità. Dall'altro canto il debito vuole, che chi è ſeruito paghi la mercede all'operario, il quale poſſa farne quello, che à lui piace, nè può eſſer dubbio, che il Cantore, l'Organiſta, & altri tali, che ſeruono alla Chieſa, non ſiano padroni della mercede, che per ciò hanno. Non è inconueniente dire, che anco li Preti, & altri Chierici per li ſeruitij, che preſtano alla Chieſa debbano hauere la ſua mercede, della quale ſiano padroni, & quando vn Beneficio è iſtituito con vn particolar obligo di ſeruire in determinata coſa alla Chieſa, come ſono molti Canoni-

cati, Mansionarie, Prebende Theologali, & altri tali Beneficij, non è inconueniente dire, che sia mercede di quell'opera.

Restano così antichi li Beneficij, che è perduta la memoria della loro istitutione, e però non si sà, se hauessero obligo alcuno, ouero nò; ma anco quell'huomo di coscienza sarà ben certificato, quando considererà la quantità dell'entrate, & il seruitio, ch'egli presta alla Chiesa, perche se questi due si bilanciano, può credere, che il Beneficio sia vn salario suo, ma se l'entrate auanzano di molto, non potrà mai appresso se stesso fingersi semplice, che creda tante entrate essergli lasciate per farne quello, che vuole, & non sappia esser necessario, che l'istitutione portasse seco qualche obligo, non essendo verisimile, che per lui solo tanto fosse assegnato. La controuersia tra li Dottori, che è difficile, disputando in vniuersale, da risoluere è facilissima, e senza difficoltà, pratticando nelli particolari; & la coscienza,

ſcienza à chi non l'hà per propria malitia ſuffocata, interiormente ſul particolare riſolue facilmente tutte le difficoltà, che Dio non hà laſciato in certezza ad' alcuno, che voglia caminare ſecondo li ſuoi comandamenti.

Quanto à gli acquiſti nuoui, ogni perſona prudente haurebbe penſato, che foſſero al fine ò vero almeno, che poco più, & aſſai lentamente ſi poteſſe acquiſtare. Li Chierici, li Monaci, & le Militie non hanno più perſona, che porti loro diuotione; li Mendicanti, che già hanno hauuta facoltà d'acquiſtare, non poſſono ſperare d'eſeguirla, doue non l'hanno potuto fare ſin ad' hora; & doue hanno acquiſtato, ſe inſieme non hanno perduto la diuotione, poſſono ſperar ancora qualche augumento, ma molto leggiero: quegli altri, che ſi ſono fatti eſcludere dal priuilegio, che il Concilio di Trento hà conceſſo à tutti dell' acquiſtare, come li Capuccini, conſeruano la buona opinione per cauſa della loro pouertà, la onde ſubito, che mutaſſero in mini-

ma parte il loro iſtituto, non acquiſterebbero ſtabili, & perderebbero l'elemoſine. Adunque pare, che non reſti modo d'andar più innanzi. Chi vorrà iſtituir Ordine con facoltà d'acquiſtare, non hauerà credito; chi lo farà con vera mendicità non può ſperar acquiſto durante quella, nè credito ſe la muterà. Ma con tutto ciò non è mancato anco modo proprio, & ſingolare al noſtro ſecolo, & non inferiore à tutti li paſſati, & queſto è ſtato l'inſtituto delli Gieſuiti, il quale profeſſando vna miſtura di pouertà, e di abbondanza, con la pouertà acquiſta il credito, & la diuotione, & hà l'altra mano capace di poſſedere, la qual riceue quello, che la Compagnia acquiſta. Hanno iſtituito le Caſe Profeſſe con prohibitione di poter poſſedere ſtabili, ma li Collegij con facoltà di acquiſtare, & poſſedere; dicono, & bene, che neſſun gouerno ſemplice nel mondo è perfetto, ma che la miſtura è vtile ad'ogni coſa; che lo ſtato di pouertà Euangelica pigliato dalli Mendicanti hà queſto mancamento,

mento, che non si può regger con quello, se non li già incaminati, il numero de' quali non può esser grande, ma essi nelli Collegij riceuono, & istruiscono la Giouentù, & la rendono atta, doppo l'acquisto delle virtù à viuere nella pouertà Euangelica, perilche la pouertà è ben lo scopo, e fine loro essentiale, ma accidentalmente riceuono le possessioni; con tutto ciò è meglio fermare la credulità sopra quello, che si vede in effetti, che sopra quanto si predica in parole, sino al presente scriuono essi d'hauer Case Professe 21., & Collegij 293.; dalla proportione del qual numero ogn'vno potrè concludere quello, che sia essentiale, & quel, che è accidentale à loro: certo è che gli acquisti fatti da loro sono grandissimi, & che caminano ancora verso l'augumento.

Si come il temporale tutto, che la Chiesa possiede viene da elemosine, & oblationi de' fedeli, così parimente la Fabrica dell'antico Santuario nel Vecchio Testamento fù fatta d'elemosine,

 & obla-

& oblationi, all' hora quando fù offerto dal Popolo quanto baſtaua,& tuttauia le oblatioui continuauano; li ſopraſtanti alla fabrica hebbero ricorſo à Moisè dicendo,il Popolo porta troppo per l'opera, che il Signore hà comandato, & Moisè mandò vn proclama, che neſſuno faceſſe più offerta al Santuario, per che era ſtato offerto quanto baſtaua, & d'auanzo; ſi vede, che Dio non vuole il ſuperfluo nel ſuo tempio, & ſe nel Teſtamento Vecchio, che era mondano non volſe tutto per li ſuoi Miniſtri, meno lo vuole nel nuouo: doue hanno da terminare queſti acquiſti? quando s'hà da dire trà noi il popolo hà offerto più di quello, che baſta? All'hora, che li Miniſtri del tempio erano la 13. parte del popolo haueano la Decima, & non era lecito paſſare; adeſſo, che non ſono la centeſima hanno forſe più della quarta parte. Non è conueniente, che l'augumento delli beni Eccleſiaſtici ſia infinito, & ſia ridotto tutto il Mondo ad'Affittuali;le leggi humane trà' Chriſtiani

ſtiani non hanno determinato la quantità delli beni, che alcuno poſſeda, perche chi hoggi acquiſta, dimani aliena: E molto ſingolare vno ſtato perpetuo di perſone, che ſempre poſſino acquiſtare, ne mai alienare. Alli Leuiti nel Vecchio Teſtamento erano date le Decime, percioche erano l'heredità di Dio, e per tanto era prohibito loro hauer altra parte, coſa, che conuiene à chi vuol valerſi delli priuilegij loro pigliandoli tutti, & non quel ſolo, che conuiene al proprio profitto.

E ſtato abbondantemente detto, come ſiano ſtati acquiſtati li beni Eccleſiaſtici, à chi foſſe commeſſa la loro cura, & come diſpenſati. Non ſi è parlato niente di quello, che ſi faceſſe quando alla morte del Beneficiario ſi ritrouauano alcuni delli frutti non ancora diſpoſti, ſe eſſo per teſtamento ne diſponeua, ò ſe ab inteſtato paſſauano in altre perſone. Mentre che li beni di ciaſcuna Chieſa erano in commune, & gouernati con vn ſolo conto, certa coſa è, che quanto ſi ritrouaua in ma-

no d'vn Miniſtro reſtaua tuttauia incorporato alla ſua Maſſa, & gouernato dal ſucceſſore nell'iſteſſo modo; ma eretti li Beneficij, furono anco inſieme fatti Canoni, che qualunque parte foſſe trouata in mano del Beneficiario alla ſua morte, foſſe della Chieſa; & per la Chieſa, ſe ella era collegiata, & hauea commune menſa, fù inteſo il Collegio di quella; ma ſe il Beneficiario era ſenza colleghi, per nome di Chieſa s'inteſe il ſucceſſore, qual doueſſe quel reſiduo amminiſtrare al modo ſteſſo ch'era tenuto il preceſſore defunto, à cui erano auanzati li beni, così ſi coſtumò di fare ſino all'anno 1300. ma perche li Chierici beneficiati ben ſpeſſo haueano altri Beni del proprio Patrimonio, ò vero anco acquiſtati con la propria induſtria, & arte, fù inſieme detto, che di queſti foſſe aſſoluto Padrone, & poteſſe laſciarli per teſtamento à chi gli piaceſſe; ma dell'entrate del Beneficio non poteſſe diſponere per cauſa di morte. Dalche ne ſeguì, che li Chierici poſſeſſori di Bene-

ne-

neficij tenui, non eccedenti le ſpeſe, teſtauano di tutto il ſuo, & ſe col ſuo riſparmio haueſſero anco auanzato qualche coſa del Beneficio, lo riputauano acquiſtato per induſtria, & nè diſponeuano all'iſteſſo modo; il che hà introdotto vna conſuetudine in molti Regni Chriſtiani, che li Beneficiati inferiori poſſino teſtare, anco dell' entrate de' ſuoi Beneficij, & non teſtando ſuccedano in quelli gli heredi ab inteſtato, come anco nelli Patrimoniali. Ma quello, che era laſciato dalli Veſcoui, reſtaua ſecondo li Canoni antichi alla Chieſa. Doppo queſto in alcuni Regni anco li Veſcoui, per conſuetudine acquiſtarono la facoltà di teſtare, etiandio delli frutti Eccleſiaſtici, in maniera che intorno il 1300. ſi ritrouauano tre diuerſe conſuetudini in diuerſi Paeſi; vna, doue neſſun Chierico poteua diſponere dell'entrate de' Beneficij auanzategli, l'altra, doue erano l'entrate nell' iſteſſo conto, che le coſe Patrimoniali, & proprie, la terza, doue li Chierici inferiori diſponeuano, ma

ma quello, che restaua alli Vescoui andaua alla Chiesa. Nelli tempi seguenti al 1300. quando li Pontefici Romani hebbero più bisogno di danari del solito, mandarono i suoi ministri nelli Regni, doue le Chiese soleuano hereditare il Beneficiato morto, li quali, prima che fosse fatto il successore, applicauano, il tutto alla Camera del Pontefice, la qual cosa succedendo facilmente, perche vacando il Beneficio non vi era chi per suo interesse contradicesse, & creato il successore si quietaua in cosa fatta con poca difficoltà. S'incominciarono à mandare tali Ministri per tutto, doue si poteua, & à chiamarsi quello, che restaua alli Morti, con questo nome: Spoglie; & li Officiali Pontificij mandati per esse, si chiamarono Collettori, Presero queste spoglie li Pontefici doue potero così con silentio senza che vi fosse alcun ordine, ò legge, che ciò concedesse, ma sempre con qualche mormorio così degli heredi del Prete morto, come anco dell'altre persone, per le

seuere

seuere estorsioni, che faceuano li Collettori, e Sottocollettori, li quali metteuano in conto di spoglie etiandio gli ornamenti delle Chiese, & dauano molta molestia à gli heredi, anco sopra li beni acquistati con industria, ò cauati dal Patrimonio, tentando di farli apparire, come cauati dalli Beneficij, & in dubbio di qual qualità fossero, sententiando, che appartenessero alla Camera, e trauagliando chi se gli opponeua con scommuniche, e censure.

In Francia l'vso hauea introdotto, che le spoglie de' Vescoui, & Abbatie si applicassero al Papa. Et del 1385. Carlo sesto lo prohibì, ordinando, che gli heredi succedessero così in esse, come nelli beni Patrimoniali: in molte Regioni l'vso introdotto, e continuato fino à questo secolo; quando per l'estorsioni delli Collettori crebbe così la querimonia di molti, che alcuni hebbero ardire d'opporsi apertamente, & negare, che le spoglie de' Chierici morti toccassero alla Camera del

Papa:

Papa: Perilche del 1541. Paolo terzo fù il primo, che ſopra queſta materia fece vna Bolla, doue narrato, che alcuni curioſi per vſurparſi le ragioni della Camera Apoſtolica, & defraudarla, metteuano in dubbio, ſe li beni de' Prelati, & altre perſone Eccleſiaſtiche chiamati Spoglie appertengano alla Camera, per non eſſerui alcuna Coſtitutione Apoſtolica, che glieli applichi, ſe ben dall'hauer mandato Collettori in diuerſi luoghi appariſce chiaramente eſſere ſtata mente della Sede Apoſtolica di riſeruarle, & appropriarle alla ſua Camera, per tanto egli dichiara, & ordina, & coſtituiſce, che alla Camera Pontificia appartenghino le ſpoglie di tutti li Chierici morti in qualunque Regni, & Dominij così di quà, come di là dalli Monti, così di quà, come di là dalli mari, quantunque non ſiano mai ſtati deputati Collettori in quelli. Di maniera che volendo li troppo diligenti liberar alcune poche Prouincie da queſto grauame, hanno cauſato, che ſia ſtato impoſto à

tutto

tutto l'vniuerſo: però ancora non ſi è venuto all'eſecutione, ſe non nelli luoghi ſoliti: Ma di tutte le coſe è auuenuto così, che ſi ſono fatte le Bolle, & per il moto, che il mondo fà delle nouità, laſciate qualche tempo ſenza eſecutione, & con buona opportunità poi, come ſe foſſero ſtate eſeguite al ſuo tempo, e per malitia d'alcuni leuate di vſo, con cenſure, & altre forze ſe gli dà l'eſecutione.

Le ſpoglie ſino al 1560. non comprendeuano ſe non quello, che ſi ritrouaua alla morte del Chierico cauato dall'entrate Eccleſiaſtiche: nel ſudetto anno Pio quarto fece vna Bolla; che ſotto nome di ſpoglie le quali per tutto il mondo, in tutti li Dominij di quà, e di là da Monti, & Mari, ſono della Camera, s'intenda anco tutto quello, che il Chierico acquiſterà per mercantia illecita, & in altra maniera contro li Canoni, coſa, che comprende aſſai, perche mercantia illecita chiamano doue la coſa qual ſi compra tal ſi vende. Per li Canoni poi ſono prohibiti

hibiti a'Chierici molte sorti di giuochi vsati, & molte seruitù, per le quali vie s'acquista assai, la onde ritornò per questo alla Camera molto guadagno, e sarà vna grand' entrata, se si potranno eseguire le Bolle delle spoglie in meza Italia, doue per ancora non sono in esecutione, & in Germania, & in Francia, & altri Regni, che non l'hanno ancora riceuute; si come anco nelli Regni di Castiglia non fanno spoglie tutti li Chierici, ma solo li Vescoui per legge di Carlo quinto, e di Filippo secondo.

Difendono li Canonisti il ius delle spoglie con questo fondamento, che il Papa sia padrone di tutte l'entrate Ecclesiastiche, & quelli, che parlano più modestamente dicono amministratore; per la qual dottrina anco si è introdotto in Roma, che se alcuno si hauerà vsurpato indebitamente qualche Beneficio, ò vero hauerà in altro modo rubbata la Chiesa, si accorda con la Camera Apostolica, di darne à lei vna parte, & poter tener il rimanente con buona

buona conſcienza, & fatto l'accordo, & pagato quanto ſi è conuenuto, ogn' vno dice, che del rimanente ſia aſſoluto, & lo poſſa lecitamente tener come ſuo, perche il Papa è, come ſi è detto, ò padrone ò amminiſtratore vniuerſale; & queſto chiamano comporſi con la Camera Apoſtolica, il che viene anco eſteſo molto ampiamente, sì che quelli, che ò ſanno in coſcienza, ò dubitano almeno di hauere coſa non ſua, e non è.......alcuno, ò non ſi sà à chi reſtituirla, ſi fà la compoſitione.

IL FINE.